

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

110° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 9
2 ^a - Giustizia	» 72
4 ^a - Difesa	» 74
5 ^a - Bilancio	» 81
7 ^a - Istruzione	» 101
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 108
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 113
10 ^a - Industria	» 121
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 130

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 12 ^a (Igiene e sanità)	Pag. 5
--	--------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 133
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 139
RAI-TV	» 146
Assistenza sociale	» 157

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 164
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 167
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 168

CONVOCAZIONI	Pag. 169
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1993

47ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 9,10.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina la seguente domanda:

- *Doc. IV*, n. 57, contro il senatore Frasca, per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale, come sostituito dall'articolo 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (rifiuto di atti d'ufficio, omissione).

(R 135, C 21ª, 63º)

Il Presidente espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore FRASCA, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori MAISANO GRASSI, GIORGI, FILETTI e FABJ RAMOUS, nonché il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Frasca, prendono la parola i senatori FABJ RAMOUS, FILETTI, GIORGI, MAISANO GRASSI, MORA e PINTO.

La Giunta delibera quindi a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Mora di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 28 gennaio 1993, della seguente domanda:

- *Doc. IV*, n. 50, contro il senatore Zito, per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale (ricettazione).

(R 135, C 21ª, 59º)

Dopo che il PRESIDENTE ha riassunto sinteticamente i fatti, prendono la parola i senatori FRANCHI, GIORGI e FILETTI.

La Giunta delibera quindi a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Mora di redigere la relazione per l'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 14,40)

La Giunta prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 28 gennaio 1993, della seguente domanda:

- *Doc. IV, n. 39, contro il senatore Napoli, per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale (ricettazione).*

(R 135, C 21^a, 58^o)

Dopo che il PRESIDENTE ha riassunto sintenticamente i fatti, prendono la parola i senatori PINTO, DI LEMBO, FILETTI e GIORGI.

La Giunta delibera quindi, con separate votazioni, di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere (a maggioranza) e il diniego dell'autorizzazione all'arresto (all'unanimità). Incarica infine il senatore Filetti di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

12^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1993

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
MARINUCCI MARIANI

Intervengono il ministro per gli affari sociali Bompiani e il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzucconi.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (887)

FAGNI ed altri. - Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri (438)

ZUFFA ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena, nonché l'assistenza socio-sanitaria ai detenuti affetti da AIDS (510)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso, dopo le esposizioni dei relatori, nella seduta del 28 gennaio scorso.

Si apre la discussione generale.

Interviene per primo il senatore RUFFINO, il quale, espresso apprezzamento per le relazioni svolte, osserva in primo luogo come le ripetute reiterazioni del decreto denotino chiaramente resistenze parlamentari alla approvazione di esso, cui osta anche l'eterogeneità delle materie affrontate. Nota altresì, senza soddisfazione, che le modifiche alla legislazione antidroga sono state adottate pochi mesi prima della prevista convocazione della Conferenza nazionale per la verifica dei primi tre anni di applicazione della legge n. 162 del 1990.

Si sofferma quindi sulla rilevante diminuzione quantitativa dei decessi per tossicodipendenza, e ne ascrive il merito alla legge approvata nella scorsa legislatura. Inoltre sottolinea gli esiti, spesso positivi, degli incontri dei giovani drogati con le prefetture svoltisi ai sensi dell'articolo 75 del testo unico del 1990. D'altra parte l'adozione di una strategia diversa, di tipo antiproibizionista, avrebbe qualche probabilità di successo solo se adottata su scala mondiale, per cui occorre intanto attenersi a soluzioni, come quelle vigenti, che hanno già avuto una valida sperimentazione.

Dopo aver richiamato il sospetto che possano ritenersi costituzionalmente illegittime talune modalità per l'adozione di misure sostanzialmente incidenti sulla libertà personale, conclude affermando come prioritario debba essere l'obiettivo di non abbandonare al loro destino i giovani afflitti dal male della droga. Infine fa presente di aver sottoscritto, insieme a più di sessanta altri senatori, un invito al Governo perchè riconsideri l'inclusione delle norme di modifica della legge n. 162 nel corpo del decreto-legge; diversamente si riserva di presentare emendamenti soppressivi di tali disposizioni.

Il senatore **SIGNORELLI** nota come la pur opportuna previsione legislativa della convocazione della Conferenza ricordata dal senatore Ruffino sia stata clamorosamente scavalcata dal varo di un decreto-legge che incide sensibilmente sull'attuale normativa. Condanna, pertanto, già sul piano del metodo l'iniziativa del Governo, e si sofferma poi sui profili contenutistici, che parimenti si espongono a rilievi profondi e gravi. Infatti, il vigente impianto normativo non si rivela in grado di intercettare la rete distributiva delle sostanze stupefacenti, e vi è il rischio che le nuove disposizioni ne favoriscano un ulteriore ampliamento. Contesta altresì la asserita efficacia del decreto-legge, che incide sulla realtà carceraria in maniera minimale, ed auspica che la sensibilità di tutti permetta di esaminare - con serenità e consapevolezza scevre di contrapposizioni partitiche - la proposta di non esaminare in questa sede le norme modificative del Testo Unico in materia di stupefacenti e di attendere, quindi, per una valutazione il decorso del triennio dall'entrata in vigore nell'ordinamento di quelle disposizioni.

Il senatore **PERINA** esprime anzitutto la propria perplessità circa il concetto di «dose individuale abitualmente assunta nelle 24 ore» contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge: tale nozione, infatti, è di difficile applicabilità ai consumatori occasionali di droga e rappresenta un'ulteriore complicazione sia rispetto «alla dose media giornaliera» di cui alla legge del 1990 che alla «modica quantità» di cui alla legge del 1975. Inoltre, desta non poca preoccupazione il fatto che si sia prevista la sottoposizione alle soli sanzioni amministrative di chi venga trovato in possesso di una quantità di stupefacenti non superiore al triplo della dose media giornaliera stabilita per decreto al fine di farne uso personale: infatti, nel caso dell'eroina, si tollererebbe, senza aprire un procedimento penale, il possesso di ben 300 mg di droga, una quantità con la quale è possibile confezionare circa quindici bustine di droga da strada: a questo punto tanto varrebbe legalizzarne il consumo senza ipocrisie.

Il senatore Perina fa altresì presente di avere sottoscritto l'appello al Governo di cui ha dato conto il senatore Ruffino nella convinzione che sia opportuno che il Parlamento – attraverso l'esame di un disegno di legge ordinario – sia posto nella condizione di esprimersi in modo meditato, valutando, fra l'altro, l'opportunità di una nuova soluzione legislativa, incentrata sulla obbligatorietà dei trattamenti riabilitativi e sulla esclusione di qualsiasi sanzione penale dell'uso di droga.

La senatrice ZUFFA rileva come il provvedimento in discussione faccia seguito alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio sulla necessità di risolvere il problema dei tossicodipendenti detenuti: se tale è la prospettiva, male si comprende l'impostazione dei relatori, che hanno espresso qualche allarme per la perdita dell'effetto deterrente proprio della sanzione penale; una impostazione che riecheggia toni del fuorviante dibattito attraverso il quale si giunse all'approvazione della riforma del 1990 e che risulta chiaramente superata dai fatti.

D'altra parte, che proprio quello dei tossicomani carcerati sia un problema grave lo si è già avvertito allorchè si rese necessario, nel 1991, un intervento legislativo per consentire ai magistrati maggiore discrezionalità nell'applicazione della misura della custodia cautelare in relazione ad episodi di piccolo spaccio; e ciò dopo una serie di suicidi avvenuti all'interno degli istituti penitenziari.

I dati parlano nella loro evidenza: lo stesso Direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena ha dichiarato che almeno quindicimila dei quarantacinquemila detenuti sono tossicodipendenti, e lo stesso fenomeno dei decessi in relazione all'abuso di droghe non sembra – contrariamente a quanto affermato dal senatore Ruffino – essere in fase calante, stando ai dati forniti, in diverse occasioni, dal Governo, nella persona del ministro Jervolino, e dal presidente dell'ISTAT.

Resta comunque la necessità di rendere il testo del provvedimento conforme al quesito referendario volto ad eliminare la nozione di «dose media giornaliera», così come occorre ripensare la portata delle sanzioni amministrative tuttora previste, che sono tali da introdurre una grave costrizione nella vita del soggetto ad esse sottoposto, e da confliggere con l'esigenza di non marginalizzare i soggetti tossicodipendenti affermata con forza dagli stessi operatori delle strutture pubbliche e private di intervento.

Inoltre non si può sottacere la validità dei dubbi espressi dallo stesso relatore per la 2^a Commissione, senatore Coco, in ordine alla legittimità di attribuire ad un'autorità amministrativa, il prefetto, il potere di infliggere sanzioni così incisive in tema di libertà personale.

In definitiva il decreto-legge – che pure persegue il tentativo di migliorare una situazione estremamente compromessa – dovrebbe essere adeguatamente modificato, soprattutto attraverso la restituzione, alle autorità competenti, di quella discrezionalità che venne sottratta loro quando si decise di sostituire al concetto della «modica quantità» quello della «dose media giornaliera».

Per quanto attiene poi alle norme concernenti la scarcerazione dei reclusi affetti da AIDS, esprime la preoccupazione che il nuovo testo del decreto-legge possa peggiorare la situazione, traducendosi in molti casi in una indicazione restrittiva per il magistrato; ugualmente, la soluzione

di compromesso adottata a proposito della sottoposizione obbligatoria di detenuti al *test* per l'accertamento dell'infezione risulta molto sbilanciata ed insoddisfacente, in quanto si consente di far luogo all'esame anche ad iniziativa del direttore del carcere, oltre che del medico, per motivi di necessità clinica nell'interesse del detenuto o dell'internato.

Il senatore PISATI rileva che il relatore Condorelli ha giustamente individuato nella figura del tossicodipendente spacciatore uno dei problemi fondamentali della lotta alla droga. La legislazione italiana ha sempre posto al centro dell'attenzione la figura del tossicodipendente; invece al centro dell'attenzione va messa la tutela della salute pubblica, ed il diritto delle famiglie a non vedere i propri figli cadere vittime del dramma della droga. Da questa premessa discendono varie conseguenze; lo spaccio va duramente colpito, una volta stabilita la non liceità dell'uso di droga ed essendo accertato che il tossicodipendente spacciatore è un elemento fondamentale della catena della diffusione della droga si deve rilevare che le norme contenute nel decreto di fatto agevolano proprio lo spaccio rendendo più difficile il perseguimento dei tossicodipendenti spacciatori. Per quanto riguarda l'AIDS, rileva la assoluta necessità di tutelare la salute dei detenuti e del personale carcerario; occorre fare quindi cadere alcuni vecchi tabù, e prevedere chiaramente l'obbligatorietà dei *test*. Critica quindi l'attribuzione di competenza, di fatto giurisdizionale, ai prefetti, che tra poco saranno sicuramente aboliti; meglio sarebbe istituire delle magistrature speciali superando vecchie pregiudiziali risalenti all'epoca fascista.

Il senatore BRUTTI ritiene che ci si trovi di fronte ad un decreto-legge che contiene norme eterogenee; le disposizioni relative alle tossicodipendenze sono state introdotte per il grave travaglio di alcuni settori politici. Ciò è il segno di una sconfitta culturale di tutti coloro che hanno fermamente voluto la legge del 1990, con l'introduzione di norme sulla illiceità del consumo di stupefacenti. Se la legge del 1990 è stata frutto di improvvisazione, anche il decreto in esame va però assolutamente modificato. La legge n. 685 del 1975 dette luogo a critiche anche giustificate per difformità interpretative nell'ambito della magistratura, ma questo non avrebbe dovuto portare ad un irrigidimento della normativa in materia. Va abolita la nozione di dose media giornaliera, e rispetto al testo in esame sarebbe preferibile il ripristino della legge n. 685 del 1975. Occorre che non venga considerato illecito un atto che ha conseguenze solo sulla sfera personale di un soggetto: si tenga conto del fatto che lo stesso codice Rocco penalizza l'istigazione al suicidio e non il suicidio. Conclude sottolineando la necessità di differenziare il trattamento delle droghe leggere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1993

73^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MACCANICO

indi del Vice Presidente
SALVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
De Cínque.*

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183: rinvio del seguito dell'esame)

(R 139, B, C 1^a, 2^o)

Su proposta del relatore SAPORITO la Commissione dà mandato al presidente Maccanico di richiedere, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, una proroga del termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Compagna: Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443)

Chiarante ed altri: Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607)

Compagna ed altri: Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642)

Preioni: Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732)

Ferrara Pasquale ed altri: Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768)

Acquaviva ed altri: Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800)

Postal ed altri: Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870)

Rocchi ed altri: Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879)

Libertini ed altri: Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884)

Pontone ed altri: Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908)

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Su richiesta del senatore SAPORITO, la Commissione conviene di differire alle ore 15 il termine già fissato per la presentazione di emendamenti al testo proposto dal relatore.

Il presidente MACCANICO rammenta che l'esame del testo unificato del relatore e dei relativi emendamenti proseguirà nella seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - TOSSI BRUTTI ed altri - Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (119)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - GUZZETTI ed altri - Modificazioni dell'Istituto dell'immunità parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione (177)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - COMPAGNA ed altri - Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (355)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - MAISANO GRASSI ed altri - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità parlamentare (419)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (499), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PONTONE ed altri - Abrogazione del secondo e terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (710)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Proposte di assorbimento dei disegni di legge nn. 119, 177, 355, 419 e 710)

Il senatore CASTIGLIONE, nel ribadire l'esigenza di riferire l'istituto dell'autorizzazione a procedere all'effettivo esercizio dell'azione penale, sottraendovi gli atti istruttori preliminari, osserva che tale soluzione risulta accolta anche nel parere formulato dalla Commissione

giustizia. Ritiene, inoltre, che talune delle modifiche normative proposte nel corso della discussione possano essere accolte senza emendare il testo costituzionale, adottando innovazioni adeguate ai regolamenti parlamentari e al codice di procedura penale.

Il sottosegretario DE CINQUE, nel ribadire la disponibilità del Governo a contribuire alla ricerca di idonee soluzioni normative, si rimette alla Commissione quanto alle valutazioni di merito sui singoli emendamenti: la materia in questione, infatti, afferisce a considerazioni di ambito esclusivamente parlamentare.

Il presidente MACCANICO, quindi, dà conto del parere formulato dalla Commissione giustizia.

Su richiesta della senatrice TOSSI BRUTTI, il senatore BARGI fornisce chiarimenti circa le singole deliberazioni adottate dalla Commissione giustizia in ordine alle diverse parti di cui si compone il predetto parere.

Il relatore RUFFINO, quindi, motiva il proprio dissenso rispetto all'emendamento 1.1, ritenendo soddisfatta l'esigenza sottesa già nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati. Invita pertanto il proponente a ritirare il predetto emendamento.

Il senatore PREIONI, nel far proprio l'emendamento 1.1, insiste invece perchè esso sia posto in votazione.

Il senatore MARCHETTI, in una dichiarazione di voto contrario, dichiara che la sua parte politica, profilandosi una lunga *navette* ritiene preferibile non modificare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, riservandosi di formulare eventuali proposte emendative nel corso della discussione in Assemblea.

Il senatore COVATTA chiede chiarimenti circa gli effetti normativi della modifica proposta.

Il relatore RUFFINO precisa che, anche per effetto della giurisprudenza costituzionale ormai consolidata in materia, l'ambito della insindacabilità risulta garantito pienamente dalla formulazione in esame.

Il senatore CALVI preannuncia la propria astensione.

L'emendamento 1.1, posto successivamente in votazione, non risulta accolto.

La Commissione, quindi, accoglie a maggioranza il primo capoverso dell'articolo in esame, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti concernenti il secondo e il terzo capoverso.

Il relatore RUFFINO esprime il suo avviso contrario agli emendamenti 1.9, 1.2, 1.3 e 1.4. Quanto all'emendamento 1.8, pur apprezzando l'intento che vi è sotteso, ritiene preferibile la soluzione che deriverebbe dall'emendamento 1.14. Pertanto invita il senatore Castiglione a ritirare l'emendamento 1.8, apponendo la propria firma all'emendamento 1.14.

Il presidente MACCANICO osserva che gli emendamenti in questione sollecitano la Commissione a pronunciarsi sul mantenimento dell'istituto dell'autorizzazione a procedere e sul meccanismo, accolto nel testo in esame, del cosiddetto silenzio-assenso, eventualmente riferibile allo stesso provvedimento autorizzatorio.

Il senatore MAZZOLA ritiene inopportuno che nella materia in questione si pervenga ad un differente trattamento tra i diversi soggetti - come i parlamentari e i giudici costituzionali - ai quali è conferita una garanzia specifica nei riguardi delle iniziative giudiziarie.

Il senatore CASTIGLIONE, nell'insistere per la votazione dell'emendamento 1.8, ribadisce che esso risulta conforme alle indicazioni contenute nel parere della Commissione giustizia.

Il senatore COMPAGNA manifesta il proprio consenso all'emendamento 1.8, ma anche, in subordine, all'emendamento 1.14. Non trova convincente, peraltro, l'analogia proposta tra la posizione dei parlamentari e quella dei giudici costituzionali.

La senatrice TOSSI BRUTTI, nel rammentare che il testo approvato dalla Camera circoscrive il campo di applicazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, osserva che tanto l'emendamento 1.8 che l'emendamento 1.14 si propongono invece di mantenerlo. Il Gruppo del PDS, pertanto, è contrario a tali proposte di modifica.

Riguardo all'emendamento 1.9, la senatrice Barbieri, nel dichiararsi ad esso favorevole, segnala il pericolo di alterare in senso meno rigoroso l'istituto dell'autorizzazione a procedere.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PONTONE, il predetto emendamento, posto ai voti, non risulta poi accolto.

Sono del pari respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 1.2, 1.8 e 1.3.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.10.

Dopo una richiesta di chiarimento della senatrice TOSSI BRUTTI, il senatore RUFFINO si sofferma sulla portata della modifica proposta, volta a mantenere - sul punto - l'attuale testo costituzionale.

La senatrice TOSSI BRUTTI propone di accantonare l'emendamento.

Il senatore MAZZOLA insiste per la votazione, non ritenendo sufficientemente motivata l'innovazione contenuta nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La senatrice TOSSI BRUTTI preannuncia la sua astensione.

L'emendamento 1.10, posto ai voti, risulta poi accolto.

Si procede poi alla votazione del secondo capoverso dell'articolo in esame, nel testo risultante a seguito della modifica dianzi accolta: la Commissione lo approva a maggioranza.

Si passa alle votazioni sul terzo capoverso.

Gli emendamenti 1.4 e 1.5, posti separatamente ai voti, non risultano accolti.

Si procede alla votazione dell'emendamento 1.14, che viene accolto dalla Commissione.

Quanto all'emendamento 1.7, esso - posto successivamente in votazione - non risulta accolto.

Il senatore SALVI, quindi, chiede chiarimenti sugli effetti derivanti dalla modifica dianzi accolta in ordine al secondo periodo del capoverso in esame.

Il senatore MAZZOLA ritiene opportuno formulare due modifiche conseguenziali.

Il relatore RUFFINO precisa che l'intento sotteso all'emendamento 1.14, accolto dalla Commissione, è quello di mantenere l'istituto dell'autorizzazione a procedere, riferendolo all'esercizio dell'azione penale e sottoponendolo anche al meccanismo del silenzio-assenso. Illustra, pertanto, l'emendamento 1.17, volto a sostituire la seconda parte del capoverso in esame, prevedendo che l'autorizzazione a procedere si intende concessa ove la Camera competente nel termine di 120 giorni non opponga un diniego con deliberazione assunta a maggioranza semplice. Vengono di conseguenza recepite anche la indicazioni fornite dal senatore Mazzola.

La senatrice TOSSI BRUTTI trova inadeguata la soluzione testè prospettata, che si limita a riferire l'autorizzazione a procedere all'esercizio dell'azione penale, introducendo in aggiunta il meccanismo del silenzio-assenso: la materia in esame, viceversa, avrebbe richiesto un intervento di riforma assai più radicale.

Il senatore ACQUARONE, nel rammentare che la gran parte degli ordinamenti costituzionali contempla l'istituto dell'immunità parlamentare e quindi le autorizzazioni a procedere, osserva che esso è posto a tutela delle funzioni rappresentative e non già delle persone che le

esercitano. L'articolo 68 della Costituzione, nel testo vigente, soddisfa pienamente le esigenze di tutela di cui si tratta senza costituire un inaccettabile privilegio: l'interpretazione che si è affermata nel tempo, piuttosto, ha conferito a tale istituto un carattere patologico e ormai invisibile alla maggioranza dell'opinione pubblica. Occorre comunque sottolineare che i principi di separazione tra i poteri e di tutela delle funzioni parlamentari vanno riaffermati, introducendo nei modi opportuni idonei termini di garanzia per la tempestività delle relative deliberazioni parlamentari.

La senatrice TOSSI BRUTTI osserva che la posizione testè sostenuta dal senatore Acquarone, del tutto degna di considerazione, doveva però essere resa esplicita sin dall'inizio della discussione: trova discutibile, infatti, che le modifiche in questione siano state accolte in via surrettizia e senza un dibattito esauriente sulla loro effettiva portata.

Il senatore COMPAGNA si pronuncia in senso favorevole all'emendamento 1.17.

Il senatore SALVI, preannunciando il voto contrario dei senatori del PDS all'emendamento 1.17, illustra i subemendamenti 1.17/1 e 1.17/2, secondo i quali è prescritto il *quorum* della maggioranza assoluta dei componenti e la deliberazione assembleare deve essere motivata.

Il senatore PREIONI ritiene preferibile il termine di 90 giorni per l'efficacia del silenzio-assenso.

Il senatore MAZZOLA rileva che l'emendamento 1.17 risponde all'esigenza di riforma di cui si tratta, osservando che una deliberazione motivata in tale materia determinerebbe la proliferazione dei conflitti di attribuzione.

Il senatore PREIONI, soffermandosi sull'emendamento 1.16, da lui sottoscritto, osserva che una motivazione espressa per la deliberazione assembleare è necessaria, dal momento che il voto nella materia è di norma segreto.

Il PRESIDENTE avverte che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.17, presentato dal relatore, precluderebbe le altre proposte di modifica parziale del terzo capoverso.

Posti ai voti, gli emendamenti 1.17/1 e 1.17/2 sono respinti. È approvato l'emendamento 1.17. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.13, 1.11, 1.12 e 1.16. L'emendamento 1.15, presentato dal senatore Coppi, viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione, accolto il terzo capoverso sul testo modificato, passa quindi all'esame dell'emendamento aggiuntivo 1.6.

Il relatore RUFFINO dichiara di non essere pregiudizialmente contrario ad esso, in quanto è condivisibile l'obiettivo di evitare che

un'autorizzazione eventualmente negata venga riproposta ad ogni legislatura; è del pari da approvare una modifica per cui l'autorizzazione stessa, se concessa, sia destinata a svolgere i suoi effetti fino al completamento del giudizio. Manifesta quindi la propria disponibilità ad esaminare una migliore formulazione della proposta di emendamento ai fini dell'esame del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Il senatore PREIONI ritira pertanto l'emendamento 1.6, aderendo all'invito del relatore.

Non essendovi ulteriori emendamenti, interviene per dichiarazione di voto sull'intero disegno di legge la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO. La sua parte politica esprime un voto contrario in quanto le modificazioni introdotte incidono negativamente sul testo approvato dalla Camera dei deputati ed esse rivelano una grave insensibilità nei confronti delle richieste di trasparenza provenienti da un'opinione pubblica contraria al mantenimento di prerogative non più giustificate.

Anche il senatore PREIONI motiva il proprio voto contrario dichiarando che se l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione è risultata in questi decenni gravemente insoddisfacente, è lecito il dubbio che con le modificazioni approvate si intenda semplicemente prolungare in modo pretestuoso i tempi di approvazione della riforma dell'istituto. Il disegno di legge dovrà infatti, con ogni probabilità, ritornare all'esame della Camera dei deputati.

Il senatore PONTONE, nel ribadire la posizione della sua parte politica (favorevole alla soppressione dell'autorizzazione a procedere), annuncia il proprio voto contrario al testo così elaborato, in quanto non rispondente alle attese di moralizzazione della vita politica.

Posto ai voti è quindi approvato l'articolo unico del disegno di legge n. 499, con le modificazioni introdotte.

La Commissione incarica il relatore di apportare le necessarie modifiche di coordinamento al testo approvato.

La Commissione quindi dà mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea e a richiedere l'assorbimento dei disegni di legge nn. 119, 177, 355, 419 e 710.

La seduta termina alle ore 13,15.

74^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MACCANICO

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

Compagna: Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443)

Chiarante ed altri: Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607)

Compagna ed altri: Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642)

Preioni: Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732)

Ferrara Pasquale ed altri: Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768)

Acquaviva ed altri: Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800)

Postal ed altri: Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870)

Rocchi ed altri: Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879)

Libertini ed altri: Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884)

Pontone ed altri: Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908)
(Seguito esame congiunto e rinvio)

Il senatore SAPORITO a nome dal Gruppo della democrazia cristiana illustra una serie di emendamenti al testo unificato predisposto dal relatore, intesi a fornire un contributo per la soluzione della controversa questione del finanziamento pubblico ai partiti: seguendo l'impostazione tracciata dal relatore Covatta, essi si propongono di semplificare l'apparato normativo da questi elaborato con apprezzabile impegno, integrandone alcuni aspetti. Le proposte in questione sono

fondate sul presupposto che i partiti politici svolgono una funzione positiva ed essenziale per la democrazia, al di là dei noti fenomeni degenerativi, necessaria a consentire la partecipazione alla vita pubblica anche degli strati più deboli della società. L'elaborazione di una nuova disciplina del finanziamento ai partiti, pertanto deve essere ispirata non tanto all'esigenza di dare una risposta all'iniziativa referendaria assunta in materia, quanto alla necessità di disciplinare in modo convincente la questione di merito che vi è sottesa. Occorre, in tal senso, intervenire sul nucleo della vigente normativa, conferendo maggiore trasparenza al sistema dei contributi pubblici, attraverso lo strumento delle fondazioni, già sperimentato con esito soddisfacente in alcuni ordinamenti stranieri. Le fondazioni, pertanto, devono essere costituite obbligatoriamente entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova legge dai partiti che intendono accedere ai finanziamenti pubblici: i partiti, nei successivi 12 mesi, dovranno conferire alle medesime fondazioni le dotazioni patrimoniali delle quali attualmente dispongono. Le fondazioni, destinatarie dei contributi pubblici, da determinare in misura adeguata all'evoluzione degli indici inflattivi, saranno sottoposte al controllo di un'autorità di vigilanza, congegnata secondo il modello proposto dal relatore Covatta, il cui assetto organizzativo e funzionale sarà determinato, nel dettaglio, con apposito regolamento. Quanto alle contribuzioni private, escluse quelle provenienti da persone giuridiche, esse saranno sottoposte ad un regime di esenzione fiscale, anche se non potranno essere dedotte dall'imponibile. Quanto alle spese elettorali, si prevede un limite massimo ai contributi, mantenendo l'istituto del rimborso. Del pari conforme al testo del relatore è il regime previsto per i contributi da destinare ai Gruppi parlamentari e consiliari. Si prospetta altresì l'opportunità di introdurre una norma transitoria intesa a disporre una sanatoria previdenziale per i dipendenti dei partiti politici. Quanto alle sanzioni, ferme restando le responsabilità di natura personale, in primo luogo quelle afferenti i reati previsti dall'ordinamento vigente, esse si riferiranno alla disciplina comune delle fondazioni e saranno integrate da specifiche misure di restituzione e di penalità pecuniaria per i finanziamenti illeciti. Il medesimo trattamento è previsto per i candidati e per gli eletti, con la ulteriore previsione di una sanzione di decadenza dal mandato parlamentare per i casi più gravi. Le spese elettorali, inoltre, dovrebbero essere considerate in funzione delle modifiche proposte in tema di circoscrizioni territoriali, con specifici provvedimenti da riservare alla competenza dell'autorità di vigilanza. Si ribadiscono, infine, i limiti e i divieti proposti dal relatore in materia di pubblicità commerciale e di propaganda elettorale.

Il senatore PREIONI, nel rilevare che gli emendamenti testè illustrati costituiscono una virtuale proposta di nuovo testo, prospetta l'opportunità di riaprire la discussione generale.

Il presidente MACCANICO ritiene opportuno esaurire l'illustrazione di tutti gli emendamenti finora presentati.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, nel rammentare che il disegno di legge proposto dal PDS era inteso a introdurre una riforma

organica del regime di finanziamento pubblico ai partiti, sottolinea che la sua parte politica ha contribuito ai lavori del comitato ristretto in coerenza con tale impegno, quale non è stato possibile riscontrare nel comportamento di altri Gruppi, e segnatamente di quello della Democrazia cristiana. Ritiene, comunque, che lo stato della discussione non consenta oramai di pervenire a una nuova disciplina organica: il Gruppo del PDS, pertanto, propone una serie di emendamenti volti a modificare sostanzialmente la normativa vigente, nella perdurante convinzione che i partiti politici debbano continuare a svolgere un ruolo positivo per la vita democratica del paese. Sotto tale profilo risulta inaccettabile una soppressione radicale del finanziamento pubblico che, lungi dal conferire maggiore libertà e trasparenza all'azione dei partiti, si risolverebbe in un sostanziale trattamento di favore per quelli legati a gruppi di potere economico e finanziario. Occorre, d'altra parte, sperimentare in concreto la capacità del Parlamento di legiferare senza soggiacere alle contraddizioni che affliggono talune forze politiche.

Si propone, dunque, di mantenere l'istituto del finanziamento pubblico, rivolto direttamente ai partiti politici, senza la mediazione delle fondazioni, attraverso una quota del gettito fiscale proveniente dalle imposte sui redditi, destinata a tale scopo per disposizione volontaria dei contribuenti. Tale destinazione, orientata alle diverse forze politiche in base alla volontà manifestata dai contribuenti, dovrebbe rimanere coperta da riservatezza, adeguando a tal fine le strutture e le capacità funzionali dell'amministrazione finanziaria. Si propone, inoltre, di introdurre una serie di agevolazioni tariffarie per i partiti, riservando a norme regolamentari la disciplina di tali provvidenze. Quanto alle spese elettorali, si prospetta l'esigenza di introdurre nuove regole e sanzioni. Nel condividere la proposta volta ad istituire un'apposita autorità di vigilanza, si prevede anche di trasferire a tale organismo le funzioni attribuite ai Presidenti delle Camere dalla legislazione vigente in materia di finanziamento ai partiti.

Il senatore PREIONI, dopo aver ribadito che gli emendamenti presentati soprattutto dal Gruppo del PDS e da quello democristiano modificano in modo sensibile il testo del senatore Covatta, prende atto con soddisfazione dell'orientamento espresso dal senatore Saporito volto ad escludere la possibilità di finanziamenti ai partiti da parte di persone giuridiche.

Insiste quindi sul proprio emendamento finalizzato a sopprimere i finanziamenti per i comitati promotori dei *referendum* per le motivazioni che aveva già evidenziato nel corso del dibattito generale.

Illustra successivamente gli emendamenti presentati sugli articoli 2, 3, 5, 6, 9, 11 e 12, soffermandosi, in particolare, sulla proposta di incrementare la quota IRPEF da destinare al finanziamento dei partiti. Tale ipotesi trova la sua ragione nella contestuale contrarietà ad ogni finanziamento pubblico alle fondazioni che assumerebbe comunque il significato di un finanziamento indiretto ai partiti.

Conclude precisando che gli emendamenti relativi all'articolo 13 e all'articolo 25 hanno l'obiettivo di impedire ogni forma di depenalizzazione delle sanzioni.

Il senatore COVATTA, intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che la natura degli emendamenti presentati, in particolare dal Gruppo democristiano e da quello del PDS, richiede un ulteriore momento di approfondimento. Ritiene pertanto opportuna una sospensione della discussione.

Il presidente MACCANICO concorda su tale richiesta, ma considera utile che la illustrazione degli emendamenti possa concludersi con l'intervento del senatore Marchetti che aveva già chiesto la parola.

Il senatore MARCHETTI sottolinea, innanzitutto, quali elementi positivi l'orientamento assunto dal Gruppo democratico cristiano inteso ad escludere i finanziamenti da parte di persone giuridiche e la netta opzione del Gruppo del PDS per il finanziamento diretto da parte dei cittadini. Su tale punto potrà aprirsi un confronto circa l'opportunità di prevedere un «fondo per la democrazia», come proposto dalla sua parte politica, o la contribuzione indirizzata espressamente al singolo partito.

Conferma, invece, il suo avviso contrario sulla proposta complessiva avanzata dal Gruppo DC, soprattutto in ragione del mantenimento della distinzione dei ruoli tra i partiti e le fondazioni.

Illustra quindi gli emendamenti da lui presentati ai diversi articoli, precisando che essi sono finalizzati a prevedere anche il finanziamento delle associazioni politico-culturali, a sopprimere tutti i riferimenti alle fondazioni, a specificare il ruolo dell'Autorità di vigilanza, a mantenere il carattere penale delle sanzioni e a stabilire limiti per le spese elettorali dei partiti e dei candidati.

Il senatore PREIONI propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana per consentire un adeguato approfondimento degli emendamenti appena illustrati.

Dopo interventi della senatrice BARBIERI e del senatore SAPORITO, prende la parola il presidente MACCANICO, il quale ritiene opportuno che l'esame dei disegni di legge in titolo prosegua sulla seduta già convocata per la giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876)

Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) (risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dall'1ª Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992)

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Il relatore RUFFINO, dopo aver sottolineato l'estrema urgenza rivestita dai disegni di legge in titolo, precisa che sulla base del parere

approvato dalla Commissione bilancio e in considerazione del fatto che molte disposizioni contenute nel disegno di legge 624-*bis* sono state già inserite in altri provvedimenti, è possibile giungere alla conclusione di proporre l'integrazione del decreto-legge n. 512 con le norme di cui agli articoli 1 e 4 dello stesso disegno di legge 624-*bis*.

La senatrice BARBIERI ricorda che il relatore si era impegnato a proporre un testo organico integrativo del decreto-legge n. 512. Su questo la sua parte politica si era riservata di presentare emendamenti. La proposta testè formulata dal relatore tiene invece conto semplicemente di valutazioni di altri organi e, inoltre, non chiarisce quale orientamento si intenda assumere rispetto alla posizione illustrata dal rappresentante del Governo di contrarietà ad ogni emendamento integrativo del decreto-legge n. 512.

Il senatore RUFFINO, nel ribadire che la propria proposta è proprio finalizzata ad integrare il decreto-legge con alcune disposizioni del disegno di legge n. 624 *bis*, osserva che su di essa sarà, evidentemente, necessario realizzare un confronto con il Governo.

Passa quindi ad esaminare l'articolo 1 del decreto-legge riguardante il piano regolatore generale degli acquedotti.

La senatrice BARBIERI fa presente che la Commissione ambiente ha inviato un parere contrario su tale articolo con motivazioni che appaiono, in verità, convincenti. Propone, pertanto, che l'articolo sia soppresso (emendamento 1.1).

Il senatore RUFFINO osserva che la disposizione in questione prevede l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti ed essa non appare, quindi in contrasto con quanto è in corso di esame alla Camera dei deputati sullo stesso argomento. Si rimette, in ogni caso, alle valutazioni della Commissione.

Il senatore GUZZETTI è favorevole alla soppressione dell'articolo.

Il senatore SAPORITO considera opportuno acquisire il parere del Governo su tale punto.

Su proposta del presidente MACCANICO l'esame dell'articolo 1 viene pertanto accantonato.

La Commissione si esprime quindi in senso favorevole sugli articoli 2 e 3.

Con riferimento all'articolo 4 il senatore SAPORITO propone di differire il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 28 febbraio 1993 (emendamento 4.1).

L'emendamento è accolto dalla Commissione.

È approvato anche l'emendamento aggiuntivo n. 4.0.1.

Il relatore RUFFINO si sofferma quindi sull'articolo 5, recante interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato, precisando che al comma 3, su suggerimento della Commissione bilancio, occorrerà precisare che gli interventi saranno finanziati nei limiti delle disponibilità del fondo per la protezione civile.

La senatrice BARBIERI osserva che sarebbe estremamente utile sapere se gli interventi sono previsti a favore delle associazioni di volontariato o per l'acquisizione di beni strumentali. Ritiene, anche su questo aspetto, indispensabile l'acquisizione del parere del Governo.

Il presidente MACCANICO prende atto di tale richiesta e rinvia il seguito dell'esame.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A 7, C 1^a, 19^o)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 4 febbraio 1993, è integrato con l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge n. 940 e connessi, sulla elezione del sindaco. Il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati ed è stato assegnato alla Commissione in data 2 febbraio.

La seduta termina alle ore 18,20.

EMENDAMENTI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (499), approvato dalla Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri.

Articolo 1.

Al primo capoverso, sostituire dalle parole: «dalle opinioni» fino alla fine, con le seguenti: «in alcuna sede per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni e per le opinioni espresse».

1.1

SPERONI

Sopprimere il secondo e il terzo capoverso.

1.9

PONTONE

Sostituire il secondo e il terzo capoverso con il seguente:

«Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto all'esercizio dell'azione penale nè può essere assoggettato a perquisizione personale o domiciliare, a misure restrittive della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza».

1.8

CASTIGLIONE, COVATTA, SCHEDA, RIVIERA

Sopprimere il secondo capoverso.

1.2

PONTONE

Al secondo capoverso, sopprimere le parole: «o domiciliare».

1.3

SPERONI

Al secondo capoverso sostituire le parole: «a misure restrittive della libertà personale» con le altre: «nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale».

1.10

MAZZOLA, ACQUARONE, CABRAS, GUZZETTI,
SAPORITO, BARGI, BALLESI

Sopprimere il terzo capoverso.

1.4

SPERONI

Sopprimere il terzo capoverso.

1.5

PONTONE

Al terzo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'autorità giudiziaria esercita l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento previa autorizzazione della Camera alla quale egli appartiene».

1.14

MAZZOLA, ACQUARONE, CABRAS, GUZZETTI,
SAPORITO, BARGI, BALLESI

Al terzo capoverso, secondo periodo, sostituire dalle parole: «con deliberazione» fino alla fine, con le seguenti: «a garanzia della funzione parlamentare, ove i fatti contestati siano connessi all'espletamento di questa, può decidere, con deliberazione motivata e a maggioranza assoluta dei componenti, di disporre la sospensione del procedimento per la durata del mandato».

1.7

D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI, TRONTI

Al terzo capoverso, sostituire le parole: «novanta giorni», con le altre: «centoventi giorni».

1.13

MAZZOLA, ACQUARONE, CABRAS, GUZZETTI,
SAPORITO, BARGI, BALLESI

Al terzo capoverso, sopprimere le parole: «con deliberazione motivata».

1.11 MAZZOLA, ACQUARONE, CABRAS, GUZZETTI,
SAPORITO, BARGI, BALLESI

Al terzo capoverso, sopprimere le parole: «a maggioranza assoluta dei componenti».

1.12 MAZZOLA, ACQUARONE, CABRAS, GUZZETTI,
SAPORITO, BARGI, BALLESI

Alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Se è stata concessa l'autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare nazionale per un reato non propriamente militare, la competenza appartiene al giudice ordinario».

1.15 COPPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Contro il provvedimento di sospensione del procedimento di cui al comma precedente è ammesso, da parte dell'autorità giudiziaria, ricorso alla Corte costituzionale».

Conseguentemente, all'articolo 134 della Costituzione, aggiungere in fine: «sui ricorsi di cui all'ultimo comma dell'articolo 68».

1.16 PREIONI

Aggiungere il seguente capoverso: «L'autorizzazione, o la non sospensione, qualora concessa, rimane valida sino al completamento di ogni grado del giudizio, anche in caso di passaggio dall'una all'altra Camera o di rielezione, nella stessa o nell'altra Camera».

1.6 (nuovo testo) SPERONI

Sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'autorizzazione si intende concessa qualora la Camera, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla comunicazione, non decida di negarla a garanzia della libertà della funzione parlamentare».

1.17 IL RELATORE

Dopo le parole: «non decide», inserire le seguenti: «, a maggioranza assoluta dei componenti».

1.17/1

SALVI, TOSSI BRUTTI

Dopo le parole: «non decide», inserire le altre: «con deliberazione motivata».

1.17/2

SALVI, D'ALESSANDRO PRISCO, TOSI BRUTTI

EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512,
recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative
(876)**

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1

BARBIERI

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 1993» con le altre: «28 febbraio 1993».

4.1

SAPORITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 è differito al 31 dicembre 1993.

2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 1986, n. 488 alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa Depositi e Prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro 60 giorni dalla comunicazione della

concessione del mutuo, ai relativi adempimenti provvede un "commissario ad acta", nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di 30 giorni, il "commissario ad acta" è nominato dal Commissario del Governo».

4.0.1

IL GOVERNO

Art. 12.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 15 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1993 e di lire 400 milioni in ciascuno degli esercizi successivi.

1-ter. All'onere relativo di cui al precedente comma si fa fronte per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Ministero Marina Mercantile" di cui alla Tabella A della legge 23 dicembre 1992, n. 500 e per gli anni 1994 e 1995 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Presidenza del Consiglio dei Ministri" di cui alla medesima Tabella A con imputazione al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del Tesoro, bilancio di previsione 1993 e per il triennio 1993-1995.

1-quater. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio».

12.1

IL GOVERNO

Art. 14.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il riferimento alla vigente normativa comunitaria, contenuta nell'art. 3, punto 3 della legge n. 412 del 1991, deve intendersi in relazione alle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento italiano, ovvero in esso immediatamente applicabili, semprechè sia rispettata la condizione di reciprocità di trattamento sulla base di accordi bilaterali stipulati con il nostro Paese, nelle attività di cooperazione allo sviluppo bilaterale a dono».

14.1

SAPORITO, RUFFINO

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1

ROCCHI

Sopprimere il comma 1.

16.2

ROCCHI

Sopprimere il comma 2.

16.3

ROCCHI

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Catasto dei rifiuti)

1. Il termine del 28 febbraio, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione con modificazioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, è differito, per il solo anno 1993, al 31 luglio, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992».

16.0.1

GOLFARI

Dopo l'articolo 17, aggiungere i seguenti:

«Art. 17-bis.

*(Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46,
in materia di installazione di impianti)*

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti alla data di entrata in vigore della legge medesima come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, da

emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

17.0.1

SAPORITO

«Art. 17-ter.

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

17.0.2

DUJANY

Art. 18.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, prorogato, da ultimo, dall'articolo 24 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è prorogato al 31 marzo 1995».

18.1

SAPORITO, RUFFINO, GUZZETTI, RABINO, CARLOTTO, CAMPAGNOLI, MAZZOLA

Dopo l'articolo 18, inserire i seguenti:

«Art. 18-bis.

1. Il termine del 31 dicembre 1992, concernente le caratteristiche del latte crudo previste dalla legge 3 maggio 1988, n. 169, è prorogato al 31 dicembre 1994».

18.0.1

SAPORITO, RUFFINO, GUZZETTI, RABINO, CARLOTTO, CAMPAGNOLI, MAZZOLA

«Art. 18-ter.

1. A decorrere dall'anno 1992 è concesso all'Unione Italiana Ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.2

SAPORITO

EMENDAMENTI

**al testo unificato dei disegni di legge nn. 443 et connessi
proposto dal relatore**

Art. 1.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dei propri rappresentanti» con le altre: «di propri rappresentanti».

Alla lettera b), sostituire le parole: «dai partiti» con le altre: «da partiti».

1.1

COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato provvede a destinare ai partiti ed ai movimenti politici appositi locali, strutture, attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli stessi».

1.2

PONTONE, MEDURI, SPECCHIA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.3

PONTONE, SPECCHIA, VISIBELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I partiti o i movimenti politici rappresentati in Parlamento o nei Consigli regionali, per usufruire dei benefici di cui alla presente legge, debbono depositare copia del proprio Statuto presso l'Autorità di controllo e garanzia di cui alla presente legge.»

1.4

PONTONE, MISSERVILLE, TURINI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.5

PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «partiti politici» aggiungere le altre: «e le associazioni politiche culturali».

1.6

COSSUTTA, MARCHETTI

All'articolo 1, comma 2, è soppressa la lettera b).

1.8

GUALTIERI, COVI

Sopprimere l'articolo.

1.9

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Contributi diretti e indiretti ai partiti politici)

1. L'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dalla legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:

“1. A partire dall'anno finanziario 1993, i cittadini che lo desiderano possono richiedere, in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, che una parte del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore al 4 per mille dell'ammontare complessivo, sia destinata allo sviluppo dell'attività democratica dei partiti rappresentati in Parlamento.

2. L'importo complessivo dei contributi da erogare ai partiti è stabilito in una quota del 4 per mille proporzionale alle opzioni dei cittadini. La quota del 4 per mille corrispondente alle opzioni inesprese è portata in economia di bilancio. L'importo corrispondente alle opzioni espresse, è distribuito tra i partiti che abbiano eletto almeno un rappresentante alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica, proporzionalmente alle indicazioni preferenziali indicate in apposito modulo allegato alle dichiarazioni dei redditi.

3. A decorrere dell'anno finanziario 1994, entro il 30 giugno di ciascun anno lo Stato corrisponde ai rappresentanti legali dei partiti, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il successivo 31 dicembre,

una somma pari al 50 per cento del contributo loro spettante nel precedente anno finanziario.

4. Le modalità di attuazione, a tutela della riservatezza delle scelte espresse dai contribuenti, sono disposte con decreto del Ministro delle finanze, in modo da consentire la possibilità di scelta a tutte le categorie di contribuenti.

5. I partiti che abbiano eletto almeno un rappresentante alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica godono di una riduzione pari al 50 per cento delle tariffe telefoniche, postali e per la fornitura dell'energia elettrica, nei limiti complessivi stabiliti annualmente dalla legge finanziaria. Il Ministero del tesoro provvede alle conseguenti compensazioni.

6. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata alle cessioni di beni mobili e immobili dei partiti che abbiano eletto almeno un rappresentante alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica è stabilita nella misura dell'aliquota minima in vigore.

7. È ridotta nella misura del 50 per cento l'imposta sugli spettacoli dovuta alla Società italiana degli autori ed editori per le manifestazioni direttamente organizzate dai partiti che abbiano eletto almeno un rappresentante alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica".

2. L'articolo 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato».

1.10

D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 2.

Al comma 3, dopo le parole: «Le fondazioni possono articolarsi in strutture nazionali e regionali», aggiungere le seguenti: «e provinciali con forme di autonomia».

2.1

COMPAGNA

Sopprimere l'articolo.

2.2

PONTONE, TURINI, VISIBELLI

Alla fine del comma 1, aggiungere le parole:

«comprese le società immobiliari sino ad oggi di pertinenza dei partiti politici».

2.3

PONTONE, MAGLIOCCHETTI

Sopprimere il comma 3.

2.4

PONTONE, SIGNORELLI, MAGLIOCCHETTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «costituiti anche in forma societaria.».

2.5

PONTONE, TURINI, VISIBELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 12 del codice civile».

2.6

PONTONE, RASTRELLI, FILETTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «costituiti anche in forma societaria.».

2.7

PREIONI

Sopprimere l'articolo .

Conseguentemente sopprimere:

nell'articolo 1, comma 2 la lettera b);

l'articolo 5;

nell'articolo 9, comma 2 le parole «o alle fondazioni di cui all'articolo 2»;

nell'articolo 10, comma 1 le parole «alle fondazioni ed»;

nell'articolo 10, comma 2 le parole «delle fondazioni e»;

l'articolo 11;

l'articolo 14;

nell'articolo 15, comma 1 dalle parole «e sul finanziamento» fino alla fine;

il comma 9 dell'articolo 15;

nell'articolo 16, comma 2 le parole «o delle fondazioni e degli organismi da esse costituite», la parola, «rispettivamente» e le parole «fondazione, organismo»;

nell'articolo 16, comma 6 le parole «fondazione ed organismi da esse costituiti e controllati»;

nell'articolo 26, comma 1 le parole «l'onere corrispondente all'articolo 10, comma 1 è stimato in lire 15 mila milioni; le minori entrate conseguenti all'articolo 11 sono stimate in lire 23 mila milioni»; e le parole «l'onere di cui all'articolo 14, relativo al 1994, è pari a lire 7 mila milioni».

e sostituire:

nell'articolo 26 comma 1 le parole «lire 7 mila milioni» per il 1994 e 144 mila milioni per il 1995« con le parole »lire 106 mila milioni per il 1995».

2.8

COSSUTTA, MARCHETTI

Sopprimere l'articolo.

2.9

GUALTIERI, COVI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I partiti e movimenti politici rappresentati nel Parlamento Europeo o della Repubblica o in consigli regionali che intendono avvalersi degli ausili previsti da leggi della Repubblica sono tenuti a costituire, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge una fondazione alla quale devono essere conferiti, entro i successivi 12 mesi, tutti i cespiti patrimoniali e le attività economiche ad essi direttamente o indirettamente appartenenti.

2.10

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni in materia di campagne elettorali)

1. Le spese per la campagna elettorale dei candidati all'elezione del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o dei Consigli regionali non possono superare un ammontare pari a otto mensilità delle indennità parlamentari o consiliari loro spettanti.

2. I candidati di cui al precedente comma sono tenuti a dichiarare e documentare le spese sostenute per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento cui sono ricorsi per far fronte a tali spese. Le spese documentate e sostenute personalmente dal candidato sono deducibili al cinquanta per cento dal reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

3. La regolarità della dichiarazione delle spese sostenute, sottoscritta da due professionisti iscritti all'albo dei revisori dei conti, deve essere depositata entro sessanta giorni dalla cancelleria del tribunale competente per territorio, ove è consultabile da chiunque.

4. Il superamento dei limiti di cui al primo comma e la falsità della dichiarazione sono puniti con la multa da due a cinque volte i limiti massimi di spesa stabiliti dal medesimo comma. La stessa pena si applica ai revisori che hanno sottoscritto le dichiarazioni. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici da due a quattro anni e, per i revisori, la sospensione dall'esercizio della professione per la medesima durata.

5. Nei periodi precedenti le elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative nonchè le consultazioni referendarie è vietata la trasmissione di comunicati commerciali di propaganda; i concessionari privati esercenti attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale

o locale possono trasmettere programmi o inserzioni di propaganda elettorale, alle seguenti condizioni:

a) garantire pari condizioni di accesso gratuito a tutti i partiti o le liste elettorali, ed eventualmente al comitato promotore del *referendum*, che ne facciano richiesta;

b) garantire la trasmissione di programmi di tribuna elettorale o referendaria, secondo le modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi;

c) praticare, per le inserzioni di singoli candidati o gruppi di candidati, tariffe non superiori all'80 per cento della media delle tariffe praticate dalla medesima emittente nel precedente anno solare;

d) trasmettere le inserzioni di singoli candidati o gruppi di candidati solo per un tempo inferiore a quello destinato alla lettera a) e in fasce orarie predeterminate, garantendo che, se richiesto, almeno il 40 per cento degli spazi siano riservati ad inserzioni di candidate.

6. Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle emittenti radiotelevisive che dichiarino di essere organi di partiti politici o di liste partecipanti alle elezioni.

A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale o locale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa la presenza in video o in audio dei candidati.

Nel corso delle campagne elettorali o referendarie la presenza di candidati o rappresentanti dei partiti o delle liste e dei membri del Governo deve essere limitata, nelle trasmissioni informative o di intrattenimento, alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

In ogni caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 31, commi da 1 a 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

2.11

D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 3.

Sopprimere il comma 2.

3.1

CALVI

Dopo il comma 2, aggiungere le seguenti parole:

«Possono altresì accettare donazioni ed eredità e conseguire legati senza alcuna preventiva autorizzazione, in deroga alla disposizione dell'articolo 17 del codice civile».

3.2

PONTONE, FLORINO, POZZO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Partiti e movimenti non possono acquistare immobili e non possono acquistare titoli, azioni o quote di partecipazione a società».

3.3

PREIONI

Sopprimere l'articolo.

3.4

GUALTIERI, COVI

Sopprimere l'articolo.

3.5

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Autorità di vigilanza)

1. Le funzioni attribuite ai presidenti delle Camere dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni e integrazioni, sono esercitate da un'Alta autorità di vigilanza costituita da tre membri, nominati rispettivamente dal Presidente della Corte costituzionale, dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio di Stato, tra cittadini italiani, non iscritti a partiti, professori di ruolo di università in materie giuridiche o economiche o dottori commercialisti con almeno dieci anni di iscrizione all'albo dei revisori ufficiali dei conti. Non possono essere nominati magistrati ordinari, amministrativi o contabili in servizio o a riposo. Il collegio è presieduto dal membro nominato dal Presidente della Corte costituzionale».

3.6

D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 4.

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «estratta a sorte dall'Autorità di vigilanza tra quelle incluse in un apposito elenco».

4.1

COMPAGNA

Sopprimere la lettera d) del comma 1.

4.2

PONTONE, MISSERVILLE, TURINI

Al comma 3, dopo le parole: «Della regolarità del bilancio», aggiungere le seguenti: «ne rispondono in solido il Segretario politico ed il».

Di conseguenza, sostituire le parole: «Questi deve essere iscritto», con le seguenti: «Quest'ultimo deve essere iscritto».

4.3

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SPECCHIA

Sopprimere il comma 3.

4.4

COSSUTTA, MARCHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Finanziamento ed amministrazione dei partiti)

1. I partiti ed i movimenti politici sono finanziati attraverso:

a) i proventi del tesseramento e di altre forme di adesione, secondo le modalità dei rispettivi statuti;

b) i contributi e le prestazioni da parte di privati previsti dalla presente legge.

2. La regolarità dei bilanci dei partiti e movimenti politici deve essere certificata da una società iscritta all'albo delle società di revisione da almeno 3 anni.

3. La regolarità dei bilanci e della gestione amministrativa dei partiti e movimenti politici è soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza di cui al successivo titolo IV. I bilanci debbono essere pubblicati entro il 31 gennaio di ogni anno sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale insieme ad una relazione accompagnatoria redatta secondo le modalità dettate dall'autorità di vigilanza».

4.5

GUALTIERI, COVI

Sopprimere l'articolo.

4.6

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

«2. I bilanci dei partiti e dei movimenti politici devono essere controllati da un professionista indipendente in possesso dei requisiti richiesti dalla direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, recepita con il D.L. 27 gennaio 1992, n. 88.

Possono essere nominati revisori esclusivamente le persone fisiche o le persone giuridiche iscritte al registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 2 del D.L. 27 gennaio 1992, n. 88.

Il controllo viene svolto sulla sostanza del bilancio con le finalità dell'articolo 51 della direttiva n. 78/660/CEE.

Il revisore dopo aver svolto le necessarie verifiche esprime il proprio giudizio professionale articolato sulla attendibilità del bilancio.

Il revisore può avvalersi di collaboratori, che svolgono la loro opera sotto la sua guida e responsabilità.

Le verifiche svolte dal revisore sono documentate nelle sue carte di lavoro che devono essere predisposte nel rispetto delle procedure minime di revisione statuite dall'Autorità di vigilanza, sentiti i consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

L'Autorità di vigilanza, direttamente o utilizzando la struttura specializzata della CONSOB, può effettuare controlli della qualità del lavoro svolto dal revisore.

Fino alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del registro dei revisori contabili, possono essere nominati revisori esclusivamente gli iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri, ovvero società di revisione autorizzate dal Ministero dell'Industria.

L'incarico di svolgere la revisione contabile indipendente non può essere conferito per meno di tre anni o per più di sette anni, e non può essere rinnovato prima di tre anni».

4.7

PAGLIARINI, PREIONI

Al terzo comma, sostituire le parole: «all'albo ufficiale dei revisori dei conti» con le altre: «al registro dei revisori contabili».

4.8

PAGLIARINI, PREIONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il bilancio dei partiti è costituito dai tre documenti previsti dal primo comma dell'articolo 2423 del codice civile ed è accompagnato dalla relazione sulla gestione.

L'Autorità di vigilanza indica ogni anno lo schema dello stato patrimoniale e del conto economico, ed il contenuto minimo della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

Sono applicabili il terzo ed il quarto comma dell'articolo 2423 codice civile, i principi di redazione del bilancio statuiti dall'articolo 2423-bis codice civile, nonchè l'obbligo di predisporre il bilancio

consolidato nelle ipotesi previste dall'articolo 26 del D.L. 9 aprile 1991, n. 127. In questa ipotesi il bilancio consolidato è predisposto come previsto dal capo III del D.L. 9 aprile 1991, n. 127, ed è sottoposto al controllo indipendente del revisore contabile».

4.9

PAGLIARINI, PREIONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Per l'anno finanziario 1993, entro il 30 giugno lo Stato corrisponde ai rappresentanti legali dei partiti rappresentati in Parlamento, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il successivo 31 dicembre a norma dell'articolo 1 della presente legge, una somma pari al 50 per cento del contributo spettante ai partiti medesimi per l'anno 1992, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I contributi erogati dallo Stato a favore dei partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali, a norma della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni e integrazioni, sono stabiliti nei seguenti importi complessivi:

a) per il contributo alle elezioni politiche, in complessive lire 50.000 milioni;

b) per il contributo alle elezioni europee, in complessive lire 40.000 milioni;

c) per il contributo alle elezioni regionali, in complessive lire 60.000 milioni.

4.10

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I partiti politici rappresentati in Parlamento e le loro articolazioni territoriali hanno l'obbligo di tenere appositi registri dove, nel termine di cinque giorni, devono registrare ogni contributo finanziario o prestazione di beni o servizi ricevuti a qualunque titolo.

2. Ogni annotazione deve chiaramente indicare le persone fisiche da cui contributi o prestazioni provengano, il titolo in base al quale il contributo o la prestazione è stata erogata nonchè il suo preciso valore monetario o di mercato.

3. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo è punita con la reclusione da uno a due anni e con la multa pari a tre volte l'importo del contributo o del valore della prestazione di beni o servizi».

4.0.1

PONTONE, MININNI-JANNUZZI, SIGNORELLI

Sopprimere il comma 4 ed aggiungere il seguente articolo:

«Art. 4-ter.

1. I partiti e movimenti politici devono tenere il libro giornale ed il libro degli inventari secondo le modalità di cui agli articoli 2215, 2216 e 2217 del codice civile, nonché le altre scritture contabili ed i documenti amministrativi e contabili di cui all'articolo 2214, secondo comma, del codice civile. I predetti libri e scritture contabili devono essere tenuti secondo le norme di un'ordinata contabilità ai sensi dell'articolo 2219 del codice civile e devono essere conservati ai sensi dell'articolo 2220 del medesimo codice civile.

2. Ciascun partito e movimento politico deve redigere un bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in base ai principi, agli schemi ed ai criteri di valutazione che gli articoli da 2423-bis a 2427 del codice civile, rispettivamente introdotti o sostituiti dagli articoli da 3 a 10 del medesimo decreto legislativo n. 127 del 1991, prevedono per le società per azioni, se ed in quanto applicabili data la particolare natura dell'attività svolta. Valgano in tal senso le prescrizioni fornite dall'Autorità di Controllo e garanzia di cui alla presente legge.

3. Al bilancio deve essere allegata una relazione avente il contenuto previsto dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, sottoscritta dal responsabile amministrativo e dal segretario politico.

4. Il bilancio e la relazione allegata sono certificati da un Collegio dei revisori composto, per ciascun partito o movimento politico, da tre revisori contabili iscritti fin dalla sua prima formazione nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e da almeno dieci anni negli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri. Il collegio dura in carica tre anni e la nomina può essere rinnovata solo una volta. La nomina è effettuata congiuntamente dai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in base ad una doppia terna di nomi proposti, per ciascun partito o movimento politico, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali. Nessun revisore contabile può svolgere la sua funzione contemporaneamente per più di un partito o movimento politico. La revisione contabile e la certificazione dei bilanci dei partiti e movimenti politici deve essere effettuata secondo principi e criteri stabiliti dai predetti Consigli nazionali in base agli analoghi principi che valgono per le società per azioni quotate in Borsa, approvati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nella relazione sull'attività di controllo svolta, il Collegio dei revisori deve espressamente pronunciarsi:

a) sull'osservanza da parte degli organi responsabili dei partiti e movimenti politici delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 2 marzo 1974, n. 195, ed all'articolo 4, commi 4, 5 e 6 della legge 18 novembre 1991, n. 65;

b) sull'osservanza delle disposizioni riguardanti la tenuta delle scritture contabili.

5. I bilanci certificati devono essere inviati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento all'Autorità di controllo e garanzia di cui alla presente legge».

4.0.2

PONTONE, POZZO, SPECCHIA

Art. 5.

Al comma 3, sopprimere le parole: «provinciali e comunali».

5.1

CALVI

Sopprimere l'articolo.

5.2

PONTONE, VISIBELLI, FLORINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ad esse pervenute mediante» con le altre: «ad essa pervenuti da acquisti».

5.3

PONTONE, FILETTI, FLORINO

Al comma 6, sostituire le parole: «i 19 milioni» con le altre altre: «i 10 milioni».

5.4

PONTONE, VISIBELLI, MOLTISANTI

Al comma 5, dopo le parole: «concorrere all'attività dei» aggiungere

5.5

PONTONE, FILETTI, MEDURI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Per quanto non in contrasto con la presente legge, sono applicabili le disposizioni del capo II del codice civile».

5.6

PONTONE, RASTRELLI, MININNI-JANNUZZI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, società o altre figure giuridiche soggettive, di cui al successivo art. 11;».

5.7

PREIONI

Sopprimere l'articolo 5.

5.9

GUALTIERI, COVI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Attività e bilanci delle fondazioni)

1. Le fondazioni traggono le risorse finanziarie per l'esercizio della attività statutaria:

a) dalla gestione dei cespiti patrimoniali ad esse conferiti, ai sensi dell'articolo, comma ..;

b) dalla gestione del contributo erogato dallo Stato, ai sensi dell'articolo ...;

c) dalle donazioni e liberalità di persone fisiche;

d) dai proventi delle proprie attività e delle attività economiche svolte dagli organismi operativi da esse costituiti e controllati.

2. I bilanci delle fondazioni politico-culturali e degli eventuali organismi operativi da esse costituiti o controllati sono soggetti alla certificazione da parte di una società di revisione.

3. Non possono ricoprire cariche nelle fondazioni i membri del Parlamento, del parlamento Europeo e dei Consigli regionali, provinciali e comunali, e i componenti degli organi preposti alla determinazione o all'attuazione dell'indirizzo politico del partito.

4. Il controllo sulla regolarità del funzionamento e del bilancio delle fondazioni è riservato all'Autorità di vigilanza.

5. Le fondazioni e gli organismi da esse costituiti possono concorrere alla attività dei partiti e movimenti politici mediante prestazioni di beni o servizi. Tali forme di concorso sono evidenziate in appositi capitoli dei bilanci dei partiti e delle fondazioni e degli organismi da esse costituiti o controllati.

6. Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi alle fondazioni per un importo che nell'anno superi i 19 milioni, il soggetto erogante e la fondazione sono tenuti a farne dichiarazione congiunta all'Autorità di vigilanza secondo le modalità di questa stabilite».

5.10

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

1. Alla copertura degli oneri finanziari della presente legge, previsti per l'esercizio 1993, in lire.... si provvede....».

5.11

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. La Cassa Depositi e Prestiti, dietro adeguate garanzie delle relative consistenze patrimoniali, può concedere mutui alle fondazioni, per i debiti consolidati dai partiti e movimenti politici alla data del 31.12.1991 come risultanti dai bilanci degli stessi».

5.0.1

PONTONE, RASTRELLI, MAGLIOCCHETTI

Art. 6.

Al comma 1, dopo le parole: «per i consigli delle province» sopprimere le parole: «autonome di Trento e Bolzano».

6.1

COMPAGNA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «40 miliardi per le elezioni dei consigli provinciali».

6.2

COMPAGNA

Sopprimere l'intero comma 4.

6.3

PREIONI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le spese per le campagne elettorali dei partiti politici debbono essere documentate e rendicontate in appositi bilanci, con la dichiarazione delle relative fonti di finanziamento.

La dichiarazione delle spese elettorali sostenute dai partiti deve essere inviata, entro 60 giorni, all'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 17 che si incarica della loro pubblicità e del deposito nella cancelleria del tribunale.

6.4

COSSUTTA, MARCHETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le spese per la campagna elettorale dei candidati al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e ai Consigli regionali non possono superare un ammontare pari a cinque mensilità delle rispettive indennità, al netto di ogni trattenuta.

I candidati sono tenuti a dichiarare e documentare le spese sostenute per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento cui sono ricorsi per far fronte a tali spese.

La dichiarazione delle spese sostenute, di cui al comma 2, deve essere depositata, entro 60 giorni, nella cancelleria del tribunale competente per territorio.

6.5

COSSUTTA, MARCHETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-ter. I contributi per le spese elettorali per le elezioni politiche nazionali ed europee sono erogati ai partiti politici che ne abbiano diritto secondo le seguenti proporzioni e modalità:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura eguale tra tutti i partiti che ne abbiano diritto;

b) l'80 per cento della somma stanziata è ripartito in proporzione ai voti ottenuti dai partiti rispettivamente per le elezioni della Camera dei deputati ovvero del Parlamento europeo.

Tutte le somme di cui al comma 1 sono erogate in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

I contributi per le spese elettorali sostenute per le elezioni dei Consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale sono erogati ai rappresentanti regionali dei partiti che ne hanno diritto, secondo le seguenti proporzioni e modalità:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura eguale tra tutti i partiti che ne abbiano diritto;

b) l'80 per cento della somma stanziata è ripartito in proporzione dei voti ottenuti dai partiti.

Tutte le somme di cui al comma 3 sono erogate in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

6.6

COSSUTTA, MARCHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. Il contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti in occasione di elezioni politiche nazionali, regionali ed europee è fissato rispettivamente in lire duemila, mille e mille per ogni elettore. Per le elezioni politiche si ha riferimento agli aventi diritto al voto per la Camera dei deputati.

2. L'erogazione dei contributi è disposta dall'Autorità di vigilanza, mediante richiesta di liquidazione al Ministro del Tesoro, a seguito della convalida degli eletti, previo conforme parere dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in proporzione ai consensi elettorali ricevuti.

3. Il quindici per cento dei contributi elettorali spettanti a ciascun partito viene devoluta dal Presidente della Camera al Gruppo parlamentare indicato dal partito medesimo come titolare della propria rappresentanza parlamentare. Possono essere previsti a carico del bilancio di ciascuna Camera ulteriori contributi per le spese di funzionamento dei Gruppi parlamentari. Alla disciplina del personale dei Gruppi si provvede con disposizioni degli organi dei Gruppi a ciò competenti, secondo la disposizione dei rispettivi regolamenti.»

6.7

GUALTIERI, COVI

Sopprimere l'articolo.

6.8

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 3, sostituire le parole: «ai consensi elettorali ricevuti» con le altre: «agli eletti».

6.9

FERRARI KARL, RIZ, RUBNER

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

GUALTIERI, COVI

Sopprimere l'articolo.

7.2

D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 8.

Sopprimere l'articolo .

8.1

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Sopprimere l'articolo.

8.2

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

1. I mutui agevolati previsti dall'art. 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, a favore delle imprese editrici di giornali e delle imprese radiofoniche di informazione, per l'estinzione dei debiti pregressi possono essere accordati ai partiti politici rappresentati in Parlamento con i limiti di cui al comma successivo.

2. I mutui agevolati sono concessi per la copertura dei disavanzi complessivi cumulati emergenti dai bilanci dei partiti politici al 31 dicembre 1991 regolarmente approvati e depositati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I mutui agevolati concedibili a ciascun partito politico non possono superare l'importo complessivo pari a tre volte l'ammontare del finanziamento pubblico di cui il partito medesimo beneficia per l'anno 1993 per il funzionamento ordinario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 195 del 1974, come modificato dalla legge 18 novembre 1981, n. 659.»

8.0.1

CALVI

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

COMPAGNA

Al comma 2, sostituire le parole: «per la durata di non oltre 19 anni» con le altre: «per la durata del mandato».

9.2 PREIONI

Sopprimere l'articolo.

9.3 GUALTIERI, COVI

Sopprimere l'articolo.

9.4 SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Sopprimere l'articolo.

9.5 D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 10.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'ammontare dell'imposta sugli spettacoli, dovuta alla società italiana degli autori ed editori (SIAE) per le manifestazioni direttamente organizzate dai partiti o dalle associazioni di cui al comma 3, dell'articolo 1, è ridotto nella misura del 70 per cento.

L'ultimo comma dell'articolo 40 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: «le disposizioni di cui al presente titolo e quelle di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per l'autofinanziamento dai partiti politici o dalle associazioni politico-culturali iscritte nell'apposito albo, purchè svolte nell'ambito di manifestazioni organizzate dai partiti o dalle associazioni».

10.1 COSSUTTA, MARCHETTI

Sopprimere l'articolo.

10.2 COSSUTTA, MARCHETTI

Sopprimere l'articolo.

10.3

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Sopprimere l'articolo.

10.4

D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 11.

Sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo con i seguenti:

«1. Le persone fisiche possono erogare contributi finanziari o prestazioni di beni o servizi ai partiti rappresentati in Parlamento e nei Consigli regionali, fino ad un massimo di 10 milioni di lire all'anno ed avendone dettagliata ricevuta secondo lo schema predisposto dall'Autorità di controllo e garanzia.

2. Le persone giuridiche non possono erogare contributi ai partiti o movimenti politici.»

11.1

PONTONE, MEDURI, SPECCHIA

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

11.2

PONTONE, DANIELI, TURINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Analogamente hanno associazioni,» fino a: «non superiore a 300 milioni».

11.3

PONTONE, DANIELI, MOLTISANTI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

11.4

PONTONE, MOLTISANTI, MAGLIOCCHETTI

Sopprimere il comma 2.

11.5

PONTONE, RESTA, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «superiore a 100 milioni» con le altre: «superiore a 20 milioni».

11.6

PONTONE, RESTA, POZZO

Al comma 2, alla fine, sopprimere le parole da: «e per un valore non superiore» fino a: «altre figure giuridiche soggettive».

11.7

PONTONE, POZZO, SIGNORELLI

Alla fine del comma 4, sostituire le parole: «al doppio del valore» con le altre: «al triplo del valore».

11.8

PONTONE, MISSERVILLE, POZZO

Al comma 1, sostituire le parole: «delle fondazioni politico-culturali» con le altre: «dei partiti e/o movimenti politici» conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del comma 1.

11.9

PONTONE, SIGNORELLI, MAGLIOCCHETTI

Al comma 1 dopo la parola: «cittadini», aggiungere l'altra: «elettori».

11.10

PREIONI

Al comma 1 sopprimere le parole: «Analogamente hanno associazioni, fondazioni di diritto comune, enti e società entro il limite del 3 per cento del proprio reddito imponibile e comunque per un valore non superiore a 300 milioni».

11.11

PREIONI

Al comma 2 sopprimere le parole: «e per un valore non superiore a 300 milioni del 50 per cento per le persone giuridiche o altre figure giuridiche soggettive.»

11.12

PREIONI

Sopprimere l'articolo.

11.13

COSSUTTA, MARCHETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «delle fondazioni politico-culturali» con le altre: «di partiti o di loro articolazioni politico-organizzative o di gruppi parlamentari». Il secondo periodo è soppresso.

11.14

GUALTIERI, COVI

Al comma 4, sostituire le parole: «le Fondazioni» con le altre: «I partiti, le loro articolazioni politico-organizzative e i gruppi parlamentari».

11.15

GUALTIERI, COVI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle donazioni ed agli atti di liberalità *mortis causa* a favore di soggetti di cui al primo comma».

11.16

GUALTIERI, COVI

Sopprimere l'articolo.

11.17

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Sopprimere l'articolo.

11.18

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

1. All'articolo 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, le parole da "con la reclusione" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da quattro ad otto anni e con la multa pari al sestuplo delle somme versate o del valore delle prestazioni di beni o servizi erogate in violazione della presente legge. Le medesime pene si applicano al responsabile amministrativo ed al segretario politico del partito o movimento politico che ha ricevuto i finanziamenti o i contributi vietati dal presente articolo".

2. All'articolo 4, sesto comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, le parole da "con la multa" fino alla fine del comma, sono

sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dall'articolo 28 del codice penale».

11.0.1

PONTONE, MISSERVILLE, POZZO

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.1

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, SIGNORELLI

Al comma 2, dopo le parole: «collegio unico nazionale» aggiungere le altre: «ed abbiano ottenuto il 4 per cento dei voti in sede nazionale;»

12.2

PONTONE, SIGNORELLI, FILETTI

Al comma 2, sostituire le parole da: «e che abbiano concorso» fino a: «unico nazionale;» con le seguenti: «ed abbiano ottenuto il 4 per cento dei voti;»

12.3

PONTONE, MEDURI, SPECCHIA

Al comma 2, sostituire le parole: «25 per cento» con le altre: «60 per cento» conseguentemente sostituire le successive: «75 per cento» con «40 per cento».

12.4

PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1 sostituire le parole: «2 per mille» con le altre: «3 per mille».

12.5

PREIONI

Al comma 2 sostituire le parole: «in proporzione al numero dei seggi» con le altre: «in proporzione al numero dei voti».

12.6

PREIONI

Sopprimere l'articolo.

12.7

GUALTIERI, COVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 12.

*(Possibilità di destinare una quota dell'IRPEF
al finanziamento dei partiti politici)*

1. A decorrere dall'anno finanziario 1993 i contribuenti possono destinare in sede di dichiarazione dei redditi una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un fondo nazionale appositamente istituito per il sostegno dell'attività democratica dei partiti e delle associazioni di cui all'articolo 1.

2. L'80 per cento dell'ammontare complessivo del fondo di cui al comma 1 è assegnato ai partiti politici proporzionalmente ai voti conseguiti nelle ultime elezioni per la Camera dei deputati.

3. Il 20 per cento dell'ammontare complessivo del fondo di cui al comma 1 è assegnato alle associazioni di cui all'articolo 1 secondo criteri che saranno predisposti dall'Autorità di vigilanza.

12.8

COSSUTTA, MARCHETTI

Sopprimere l'articolo.

12.9

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Sopprimere l'articolo.

12.10

D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: «superiore al 10 per cento» con le altre: «di qualsiasi rilevanza».

13.1

PONTONE, POZZO, RASTRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «partecipazione pubblica» sopprimere le altre: «superiore al 10 per cento».

13.3

PREIONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Divieti)

1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi anche elettorali, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche indirettamente sotto forma di servizi da parte di organi della pubblica amministrazione e di enti pubblici, società pubbliche e private, qualunque sia la loro forma societaria, ai partiti politici o a loro articolazioni politiche o organizzative o dirigenti di ogni ordine e grado, o ai gruppi parlamentari o loro singoli componenti, ai membri degli organismi elettivi di qualunque ordine e grado nonchè alle associazioni.

2. Sono vietati altresì i contributi e i finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte di persone giuridiche italiane o straniere».

13.4

COSSUTTA, MARCHETTI

Sopprimere l'articolo.

13.5

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Sopprimere l'articolo.

13.6

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: «e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 175, in quanto compatibili».

13.7

PREIONI

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.1

PONTONE, RESTA, MEDURI

Sopprimere il comma 2.

14.2

PONTONE, MEDURI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «superiore ad un terzo» con le seguenti: «superiore ad un quinto».

14.3

PONTONE, TURINI, MEDURI

Sopprimere il comma 2.

14.4

PREIONI

Sopprimere l'articolo.

14.5

GUALTERI, COVI

Sopprimere l'articolo.

14.6

D'ALESSANDRO PRISCO

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14

1. Per il finanziamento delle fondazioni di cui all'articolo... è istituito un «fondo per le attività politico-culturali delle stesse. Tale fondo ammontante a lire... miliardi per l'esercizio finanziario 1994, è scritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Tesoro ed è rivalutato annualmente in relazione al tasso di inflazione».

14.7

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Art. 15.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

1. È istituita l'Autorità di controllo e garanzia, con sede in Roma, per la verifica sulla precisa applicazione della presente legge.

2. Salvo più gravi sanzioni penali, la violazione della presente legge da parte del componente dell'Autorità di controllo e garanzia, è punita con la pena della reclusione da due a sei anni.

3. L'Autorità di controllo e garanzia, nominata con decreto del Presidente della Repubblica, è costituita da:

a) il presidente della Corte dei conti, che ne assume la presidenza;

b) un magistrato del Consiglio di Stato designato dal Presidente del Consiglio di Stato;

c) un magistrato della Corte di cassazione designato dal Presidente della Corte di cassazione.

4. I componenti di cui alle lettere b) e c) sono scelti fra magistrati aventi elevatissima competenza in materia contabile e finanziaria.

5. I componenti di cui alle lettere b) e c) durano in carica quattro anni e non possono essere rinominati. Durante tale periodo essi sono posti d'ufficio in speciale congedo dagli incarichi ordinari.

6. L'esercizio di attività fuori dall'incarico presso l'Autorità di controllo e garanzia è punito con la pena da un anno a due anni di reclusione.

7. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le indennità spettanti ai componenti dell'Autorità di controllo e garanzia.

8. L'Autorità di controllo e garanzia approva all'unanimità il proprio regolamento interno, relativamente:

a) alle modalità di funzionamento;

b) alla pianta organica del personale;

c) alle modalità di reclutamento del proprio personale fra i dipendenti della pubblica amministrazione aventi particolari requisiti;

d) al trattamento economico e giuridico del personale;

e) alla gestione delle spese.

9. La pianta organica dell'Autorità di controllo e garanzia non può eccedere le trenta unità.

10. I fondi necessari per il funzionamento dell'Autorità di controllo e garanzia sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

11. L'Autorità di controllo e garanzia provvede a:

a) verificare il pieno rispetto delle norme della presente legge;

b) esaminare i bilanci dei partiti;

- c) formulare ogni più opportuna osservazione sulla gestione dei fondi e del patrimonio dei partiti;
- d) disporre, nel caso di violazione della legge, la sospensione dell'erogazione di contributi e finanziamenti;
- e) presentare ai Presidenti delle Camere, entro il trenta novembre di ogni anno, una dettagliata relazione sulla propria attività;
- f) formulare proposte per favorire la trasparenza riguardo i finanziamenti, i contributi e le prestazioni in favore di partiti politici;
- g) deferire alla competente autorità giudiziaria civile o penale, i casi di irregolarità e di violazione delle leggi, perchè provveda ad avviare i relativi procedimenti di accertamento;
- h) controllare l'ammontare delle spese per le campagne elettorali e la rispondenza di limiti imposti dalla legge a ciascun candidato.

15.1

PONTONE, MISSERVILLE, MEDURI

Sopprimere il comma 9.

15.2

PREIONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 15.

(Autorità di vigilanza)

1. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nominano una Commissione di vigilanza e controllo sulla democraticità e sulla trasparenza dell'attività e del finanziamento e di revisione dei bilanci dei partiti e delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. La Commissione è presieduta collegialmente dai Presidenti delle due Camere ed è composta pariteticamente da sei rappresentanti politici, tre scelti fra i senatori e tre fra i deputati e da sei tecnici scelti fra gli esperti di amministrazione e di bilanci.

3. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nominano due Vice Presidenti della Commissione che li sostituiscono in loro assenza nelle funzioni.

4. La Commissione dura in carica per il tempo della durata della legislatura.

5. I dipendenti statali che sono chiamati a far parte della Commissione sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

6. Le spese per la Commissione di cui al presente articolo sono posti a carico paritariamente i bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7. La Commissione può avvalersi di collaborazioni di tutti gli organi della pubblica amministrazione.

8. La Commissione di cui all'articolo 17 verifica l'esistenza di infrazioni alle norme della presente legge ed esamina i bilanci dei partiti e delle associazioni ai fini della erogazione dei contributi pubblici. La Commissione presenta annualmente, dopo l'approvazione dei bilanci dei vari partiti, una relazione dettagliata al Parlamento sull'andamento e sulla trasparenza delle attività politiche e di partecipazione democratica alla vita sociale, con particolare riferimento alle eventuali infrazioni o comportamenti non conformi.

9. La Commissione, qualora nell'esame dei bilanci ravvisasse eventuali violazioni delle norme della presente legge, oltre che disporre l'immediata sospensione dell'erogazione dei contributi provvede a trasmettere tutta la documentazione all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.»

15.5

COSSUTTA, MARCHETTI

Al comma 1 sopprimere le parole da: «delle fondazioni» fino alla fine, e sono sostituite dalle seguenti: «e di controllo sui loro bilanci».

15.6

GUALTERI, COVI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «uno dal Presidente della Corte dei conti, uno dal Presidente del Consiglio di Stato» e sostituirle con le altre: «uno dal Presidente della Camera dei deputati, uno dal Presidente del Senato della Repubblica».

15.7

GUALTIERI, COVI

Al comma 5, infine, aggiungere le parole: «o funzionari parlamentari con almeno 15 anni di anzianità».

15.8

GUALTIERI, COVI

Al comma 6, sostituire le parole: «delle competenti Commissioni parlamentari» con le altre: «dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

15.9

GUALTIERI, COVI

Sopprimere il comma 9.

15.10

GUALTIERI, COVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 15.

1. È costituita un'Autorità istituzionale indipendente di vigilanza sulla gestione amministrativa dei partiti e sul funzionamento ed i bilanci delle fondazioni e degli organismi operativi da esse costituiti, anche in forma societaria, o controllati, ai sensi della presente legge.

2. L'Autorità ha sede in Roma ed è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri, scelti tra cittadini italiani, non iscritti a partiti, dotati di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Non possono essere nominati magistrati ordinari, amministrativi o contabili in servizio o a riposo.

3. Il Presidente dell'Autorità è nominato dal Presidente della Corte costituzionale. Entro quindici giorni dalla nomina del Presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente della Corte costituzionale nomina gli altri quattro membri. L'autorevolezza e l'esperienza del Presidente e dei quattro membri dell'Autorità sono comprovate da curricula di cui è disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in allegato ai suddetti decreti. Il Presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e sono confermabili una sola volta. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al Presidente e ai quattro membri dell'Autorità.

4. La carica di membro dell'Autorità non è compatibile con l'esercizio di alcuna attività professionale o di consulenza, è con altro ufficio pubblico o privato, eccezion fatta per l'attività di ricerca e pubblicistica. I membri del collegio non possono assumere cariche pubbliche anche elettive per i cinque anni successivi alla scadenza della carica. I membri del collegio che siano pubblici dipendenti sono collocati fuori ruolo.

5. L'Autorità di vigilanza si avvale di un Segretariato composto da non più di cinquanta addetti, dei quali dieci con regime giuridico e trattamento economico di dirigenti dello Stato. Gli addetti al Segretariato, se già dipendenti dello Stato o di enti pubblici, vengono posti fuori ruolo dalle amministrazioni ed enti di provenienza. Gli addetti al Segretariato non possono essere candidati alle elezioni politiche o amministrative. Alla gestione del Segretariato è preposto un Segretario Generale, scelto tra dirigenti generali dello Stato, avvocati dello Stato, professori di università in materie giuridiche o economiche, e personalità dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità, di indiscussa moralità e indipendenza.»

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

1. È costituita un'Autorità istituzionale indipendente di vigilanza sulla gestione amministrativa dei partiti e sul funzionamento ed i bilanci delle fondazioni e degli organismi operativi da esse costituiti o controllati, ai sensi della presente legge.

2. L'Autorità ha sede a Roma ed è un organo collegiale composto di tre membri, scelti da cittadini italiani, non iscritti a partiti, di alta qualificazione morale e civile.

3. I membri del collegio sono nominati. I componenti il collegio durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Il collegio è presieduto dal membro nominato.

4. La carica di membro dell'Autorità non è compatibile con l'esercizio di alcuna attività professionale o di consulenza, e con altro ufficio pubblico o privato, eccezion fatta per l'attività di ricerca e pubblicistica. I membri del collegio non possono assumere cariche pubbliche anche elettive per i cinque anni successivi alla scadenza della carica. I membri del collegio che siano pubblici dipendenti sono collocati fuori ruolo.

5. L'Autorità di vigilanza si avvale di un Segretariato composto da non più di trenta addetti, dei quali dieci con regime giuridico e trattamento economico di dirigenti dello Stato. Gli addetti al Segretariato sono tenuti ad osservare il segreto relativamente a tutti gli atti del proprio ufficio. Gli addetti al Segretariato, se già dipendenti dello Stato o di enti pubblici, vengono posti fuori ruolo dalle amministrazioni ed enti di provenienza. Gli addetti al Segretariato non possono essere candidati ad elezioni politiche o amministrative. Alla gestione del Segretariato è preposto un Segretario Generale, scelto tra i dirigenti generali dello Stato, gli avvocati dello Stato o i professori di ruolo di università in materie giuridiche o economiche.

6. L'Autorità disciplina la propria organizzazione e funzionamento con un regolamento adottato d'intesa con ...

7. Sulla base dello stanziamento di cui all'articolo 3 l'Autorità provvede a ripartire le sovvenzioni pubbliche in favore delle fondazioni di cui all'articolo .. della presente legge, secondo una programmazione annuale determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) il 70 per cento proporzionalmente al numero di voti conseguito dal partito politico di riferimento nelle ultime elezioni della Camera dei deputati;

b) il 30 per cento in relazione ad attività di formazione effettivamente svolte. Il piano di ripartizione delle sovvenzioni a carico dello Stato è reso pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

8. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Autorità presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente.

15.8

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Art. 16.

All'inizio del comma 6, aggiungere:

«I Segretari politici e».

16.1

PONTONE, POZZO, FILETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 16.

(Sanzioni)

1. Chiunque corrisponde o riceve contributi o servizi in violazione dei divieti previsti dalla presente legge è punito, per ciò solo e sempre che gli atti non costituiscano più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni e con una multa variabile da un minimo pari alle somme versate o percepite in violazione della presente legge ad un massimo del suo triplo, e l'interdizione dai pubblici uffici.

2. A seguito di sentenza definitiva di condanna per i reati di cui alla presente legge il contributo a titolo di rimborso elettorale o le quote di finanziamento dei partiti, di cui agli articoli 7 e 14, saranno decurtati, a titolo di indennizzo del danno arrecato alla collettività, in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

3. Chiunque superi i limiti di spesa prefissati per la campagna elettorale o rilasci falsa dichiarazione delle spese sostenute è punito con una multa da 5 a 10 volte i limiti massimi di spesa previsti per il candidato e con l'interdizione dai pubblici uffici da 3 a 5 anni.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

16.2

COSSUTTA, MARCHETTI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o dalle fondazioni» nel secondo periodo, sopprimere la parola «fondazioni».

16.3

GUALTIERI, COVI

Al comma 3, sostituire le parole da «le Commissioni Affari costituzionali» fino alla fine, con le altre «sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

16.4

GUALTIERI, COVI

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

16.5

GUALTIERI, COVI

Al comma 5, è soppresso l'ultimo periodo.

16.6

GUALTIERI, COVI

Al comma 6, sopprimere le parole: «fondazioni od organismi da essa costituiti o controllati».

16.7

GUALTIERI, COVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

1. Salva applicazione delle norme penali qualora i fatti costituiscono reato, la percezione da parte delle fondazioni e dei partiti di contributi in violazione delle norme della presente legge comporta in ogni caso l'applicazione di una pena pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro pari al doppio del contributo illegittimamente ricevuto ovvero pari al doppio del valore dell'utilità illegittimamente conseguita.

2. Ove, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Autorità di vigilanza riscontri irregolarità nel bilancio dei partiti o delle fondazioni e degli organismi da esse costituiti ne chiede conto agli organi rispettivamente responsabili, indicando, ove occorra, le rettificazioni o modifiche da apportare. Nel caso in cui i chiarimenti richiesti non siano soddisfacenti o il partito, fondazione, organismo non si conformi alle istruzioni ricevute l'Autorità apre un procedimento di contestazione.

3. Il procedimento deve svolgersi in contraddittorio con i soggetti interessati ed è disciplinato da un apposito regolamento emanato dall'Autorità di vigilanza.

4. Ove, all'esito del procedimento, risulti accertata la violazione delle norme contenute nella presente legge o in regolamento o prescrizioni dell'Autorità, il collegio adotta una o più delle seguenti sanzioni:

a) la irrogazione di una pena pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di importo fino al triplo dell'entità delle somme oggetto dell'accertata irregolarità;

b) la revoca parziale o totale dell'ultimo contributo ricevuto alle spese elettorali.»

16.8

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1 SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Art. 18.

Al comma 1, sopprimere le parole: «con popolazione superiore a 500 mila abitanti».

18.1 COMPAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «alla Autorità di vigilanza l'elenco dei contributi ricevuti», aggiungere le seguenti: «nominativamente individuate per le cifre superiori a 19 milioni».

18.2 COMPAGNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

(Contributi ai candidati)

1. Le persone fisiche possono erogare contributi ai candidati alle elezioni per il Parlamento nazionale, per il Parlamento europeo o per i Consigli regionali.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare la somma di lire cinque milioni.

3. Entro il trentesimo giorno successivo alla data delle elezioni, i candidati che hanno ricevuto contributi ai sensi del presente articolo debbono depositare presso l'autorità di vigilanza l'elenco dei contributi di importo superiore a cinquecentomila lire.

18.3 COSSUTTA, MARCHETTI

Sopprimere il secondo periodo.

18.4 GUALTIERI, COVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

1. I divieti di cui all'articolo ... sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del parlamento nazionale, ai membri nazionali del parlamento europeo, ai membri dei consigli regionali, provinciali e comunali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti ed ai candidati alle predette cariche. I candidati devono trasmettere, entro tre mesi dallo svolgimento delle elezioni, all'Autorità di vigilanza l'elenco dei contributi ricevuti ed un rendiconto delle spese sostenute e devono inoltre conservare per dieci anni la documentazione relativa».

18.5

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. I partiti politici hanno diritto, a titolo di concorso alle spese elettorali, al rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute, secondo le seguenti proporzioni:

a) il 60 per cento in misura uguale fra tutti i partiti aventi diritto;

b) il restante 40 per cento fra gli stessi partiti nella proporzione media fra quella ottenuta dai partiti nelle elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

2. Hanno diritto al rimborso di cui al comma precedente i partiti che abbiano presentato candidati al Parlamento ed abbiano ottenuto il 4 per cento dei voti a livello nazionale.»

18.0.1

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, MEDURI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 18-ter.

1. Entro l'anno precedente la data delle elezioni europee, regionali o politiche, ovvero dal giorno successivo al decreto di fissazione di queste ultime in caso di scioglimento anticipato delle Camere, coloro che intendano candidarsi alle elezioni possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il

tramite di un mandatario elettorale appositamente designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario.

2. Il mandatario elettorale è tenuto ad aprire un unico conto corrente bancario o postale nel quale debbono essere registrate tutte le operazioni finanziarie relative alla campagna elettorale relative al candidato designatario. I documenti attestanti tutte le operazioni effettuate utilizzando tale conto sono allegati alla dichiarazione di cui al numero 3 del primo comma dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come modificato dall'articolo 20 della presente legge. Entro tre mesi dal deposito della dichiarazione il mandatario elettorale cessa dalla propria attività.

3. Nessun candidato può impegnare nella propria campagna elettorale risorse eccedenti la somma di lire 150 milioni per le elezioni europee o politiche nazionali e 100 milioni per le elezioni regionali, ivi comprese le prestazioni di beni e servizi da parte di soggetti privati. Tali prestazioni sono valutate secondo il loro valore di mercato e debbono essere denunciate nella dichiarazione di cui al comma 2 insieme con gli eventuali contributi erogati, anche con prestazioni collettive, dai partiti o movimenti nelle cui liste il candidato si presenta.

4. I contributi e le prestazioni di cui al presente articolo non possono superare, per ciascun soggetto erogatore, l'ammontare di dieci milioni se erogati da persona fisica o di cinquanta milioni se erogati da persona giuridica. Si applica a tali contributi o prestazioni il divieto di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195. Ai fini della dichiarazione congiunta di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1991, n. 659, la sottoscrizione deve essere effettuata dal mandatario elettorale o dalla fondazione designata dal candidato.

5. Sono vietati i contributi o le prestazioni erogati direttamente o indirettamente da Stati esteri o da persone, fisiche o giuridiche, la cui condizione è regolata da norme di ordinamenti stranieri, salvo i soggetti appartenenti ai paesi membri della CEE.

6. Gli importi di cui al presente articolo sono aggiornati ogni due anni, con decreto del Ministro del Tesoro sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività determinato dall'ISTAT.

18.0.2

GUALTIERI, COVI

Art. 19.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Rimane ferma la responsabilità del segretario politico e del segretario amministrativo dei partiti politici, per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.»

19.1

PONTONE, POZZO, MININNI-JANNUZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

1. Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti di cui all'articolo 8 per un importo che nell'anno superi il valore di 19 milioni di lire, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il donante e il donatario rendono di ciò dichiarazione congiunta all'Autorità di vigilanza nelle forme e nei modi da questa stabiliti. In caso di inosservanza di tale obbligo o di dichiarazioni non corrispondenti a verità si applicano al donante e al candidato non eletto le sanzioni di cui all'articolo 18, comma quattro, lettera a).

2. Nel caso in cui la violazione sia commessa da un parlamentare, l'Autorità di vigilanza trasmette alla Presidenza dell'Assemblea legislativa competente gli atti relativi. Tale organo, esaminati gli atti, può proporre all'Assemblea la sospensione fino ad un anno e, nei casi più gravi, la decadenza del responsabile del mandato parlamentare.

3. Nel caso in cui la violazione sia commessa da un consigliere regionale provinciale o comunale, l'Autorità trasmette gli atti al Presidente o al Sindaco i quali trasmettono gli atti alla commissione all'uopo costituita all'interno dei rispettivi consigli. La Commissione, esaminati gli atti, può proporre la sospensione fino ad un anno o la decadenza del consigliere responsabile.»

19.2

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le spese elettorali di ciascun candidato devono rispettare il tetto stabilito da apposito provvedimento dell'Autorità di vigilanza. La violazione di tale obbligo è punita con la multa fino al triplo delle somme irregolarmente spese. Ove si tratti di un parlamentare o di un consigliere regionale, provinciale o comunale si applicano il secondo e il terzo comma del precedente articolo 19.»

19.0.1

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Art. 20.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20.

1. Ciascun candidato al Parlamento europeo non può spendere per la propria campagna elettorale una somma superiore a 150 milioni di lire.

2. Ciascun candidato alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica non può spendere per la propria campagna elettorale una somma superiore ad 80 milioni di lire.

3. Ciascun candidato al consiglio regionale, non può spendere una somma superiore a 50 milioni di lire.

4. Le dichiarazioni rese ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, sono inviate entro due mesi all'Autorità di controllo e garanzia che provvede alla necessaria pubblicazione secondo norme di un apposito regolamento.

5. Chi supera le spese previste nei commi da 1 a 4, è punito con una pena fino a sei mesi di reclusione e con la multa pari al quintuplo delle spese sostenute oltre il massimo consentito, con pubblicazione della sentenza su almeno tre quotidiani. Decade altresì dalla carica elettiva con decorrenza immediata.»

20.1

PONTONE, RESTA, SIGNORELLI

Sostituire le parole: «lire 200 milioni per le circoscrizioni» con le altre: «lire 100 milioni per le circoscrizioni».

20.2

PONTONE, DANIELI, SPECCHIA

Sostituire le parole: «lire 150 milioni per il Senato» con le altre: «lire 50 milioni per il Senato».

20.3

PONTONE, MEDURI, TURINI

Sostituire le parole: «l'ammontare di lire 100 milioni» con le altre: «l'ammontare di lire 50 milioni».

20.4

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, DANIELI

Dopo le parole «una dichiarazione» aggiungere la seguente: «giurata» e sopprimere le parole: «con l'apposizione della della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"».

20.5

COSSUTTA, MARCHETTI

Sopprimere l'articolo.

20.6

D'ALESSANDRO PRISCO

Sopprimere il comma 3.

20.7

GUALTIERI, COVI

Sopprimere l'articolo.

20.8

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Art. 21.

Sopprimere l'articolo.

21.1

D'ALESSANDRO PRISCO

Sopprimere l'articolo.

21.2

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Art. 22.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è vietata la trasmissione di comunicati commerciali di propaganda», aggiungere le seguenti: «o comunque l'utilizzazione di spazi radiofonici e televisivi».

22.1

COMPAGNA

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei membri del Governo nazionale, delle giunte regionali e locali».

Aggiungere in fine le parole: «la presenza di membri del Governo nazionale, delle giunte regionali e locali nelle trasmissioni radiotelevisive nel corso delle campagne elettorali deve essere limitata ad esigenze di pubblico servizio.»

22.2

COMPAGNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22.

1. Secondo apposito regolamento dettato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria è garantito ai partiti l'accesso gratuito alle trasmissioni radio e televisive in condizioni di parità. Stesse condizioni devono essere rispettate per la pubblicazione di inserzioni e pubblicità dei partiti sulla stampa.

2. È vietata qualunque forma remunerativa di propaganda elettorale radio-televisiva ovvero a mezzo di inserzioni pubblicitarie sui giornali.

3. L'inosservanza del regolamento di cui al presente articolo è sanzionata con il pagamento di una somma da 15 a 100 milioni di lire.

4. All'emittente concessionaria o autorizzata, che abbia effettuato trasmissioni in violazione del presente articolo, viene imposto l'oscuramento con decorrenza immediata ed è sospesa la concessione o autorizzazione per un periodo da uno a cinque mesi.»

22.3

PONTONE, VISIBELLI, RESTA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «I concessionari» aggiungere le seguenti: «pubblici e».

22.4

PONTONE, VISIBELLI, POZZO

Sopprimere l'articolo.

22.5

D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 23.

Al comma 1, dopo le parole: «a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani e periodici», aggiungere le seguenti: «salvo gli annunci di incontri e manifestazioni pubbliche.»

23.1

COMPAGNA

Sopprimere l'articolo.

23.2

D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 24.

Sopprimere l'articolo.

24.1

D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 25.

Sopprimere l'articolo.

25.1

PONTONE, MISSERVILLE, DANIELI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25.

1. Sono abrogate le disposizioni delle leggi 2 maggio 1974, n. 195, 18 novembre 1981, n. 659 ed 8 agosto 1985, n. 413, in contrasto con quelle della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.»

25.2

PONTONE, RESTA, FLORINO

Aggiungere le parole: «ad eccezione delle norme contenenti sanzioni penali richiamate dalla presente legge».

25.3

PREIONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e le modificazioni ed integrazioni introdotte dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11, dall'articolo 3, commi 1 e 6, della legge 18 novembre 1981, n. 659, nonché tutte le norme in contrasto con la presente legge.

2. Per i reati di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, così come estesi da successive modificazioni ed integrazioni, commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano tutte le sanzioni di cui alla richiamata legge n. 195 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni.

25.4

COSSUTTA, MARCHETTI

Sopprimere l'articolo.

25.5

D'ALESSANDRO PRISCO

Sopprimere l'articolo.

25.6

GUALTIERI, COVI

Sopprimere l'articolo.

25.7

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Art. 26.

Sopprimere l'articolo.

26.1

D'ALESSANDRO PRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26.

1. All'onere complessivo di lire 7.000 milioni per il 1994 e 144.000 milioni per il 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro.

26.2

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis

1. I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, già prorogati, con la legge 12 gennaio 1977, n. 4 e con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, sono ulteriormente prorogati per 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il periodo di lavoro o di attività politico-sindacale da regolarizzare previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 252 del 1974 è riferito al periodo di prescrizione assicurativa precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i lavoratori in attività di servizio per i quali trova applicazione la presente legge che con l'approvazione della domanda da parte della commissione prevista dall'articolo 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252, raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, non trova applicazione la sospensione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1992, n. 438 di conversione del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 324.

4. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.»

26.0.1

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Art. 27.

Sopprimere l'articolo.

27.1

PONTONE, RESTA, FLORINO

Sopprimere l'articolo.

27.2

D'ALESSANDRO PRISCO

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1993

43ª Seduta

Presidenza del Presidente

RIZ

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876)

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Il senatore ROMEO riferisce alla Commissione incentrando l'attenzione sull'articolo 10, avente ad oggetto i progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga e, per l'esattezza, il trasferimento all'anno 1993 delle somme ancora disponibili nell'anno finanziario 1992. Attesa l'importanza sociale del problema, propone senz'altro l'emissione di un parere favorevole.

Concorda la Commissione e così resta stabilito.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (916)

(Esame e rinvio)

Il senatore BARGI, nell'intraprendere l'illustrazione di un testo ben noto al Senato - giacchè riproduce nella medesima formulazione il decreto del 20 novembre 1992, n. 450, approvato dalla Commissione, ma decaduto a causa della mancata conversione - si sofferma su alcune delle modificazioni apportate rispetto alla stesura ancora precedente del decreto-legge n. 385 del 19 settembre dello scorso anno, da cui è difforme in alcune parti.

All'articolo 1 (comma 6) si contempla che l'interessato può chiedere al giudice che si proceda all'espletamento di una perizia per accertare la corrispondenza fra l'effettivo valore dei beni sottoposti a sequestro e l'importo indicato dal giudice nel decreto motivato con il quale aveva disposto il sequestro preventivo dei beni dell'imputato. All'articolo 3, poi, si introduce un articolo - il 32-*quater* - nel codice penale, che disciplina i casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ribadisce infine la sua persistente contrarietà al ricorso all'istituto della cauzione, misura di garanzia su richiesta del soggetto nei cui confronti si procede, in sostituzione del sequestro, per sua natura misura di sicurezza. Conclude mostrandosi disponibile a recepire con interesse proposte migliorative dei profili tecnici del testo in esame.

Il senatore PINTO chiede un chiarimento al relatore, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1, comma 7, in forza del quale anche dopo la pronuncia di sentenza *ex* articolo 444 del codice di diritto penale (ossia del cosiddetto «patteggiamento») si riconosce al giudice la possibilità di disporre la confisca dei beni sottoposti a sequestro.

Il senatore BARGI riconosce la valenza del delicato problema sollevato - del resto, la sentenza *ex* articolo 444 del codice di procedura penale non ha la stessa natura della sentenza ordinaria di condanna - e auspica un'ampia riflessione al riguardo.

Il sottosegretario DE CINQUE si impegna ad offrire da parte del Governo un contributo di riflessione e al contempo auspica l'esaurimento dell'esame del disegno di legge da parte della Commissione entro la prossima settimana.

Il presidente RIZ assicura al rappresentante del Governo che la Commissione si impegnerà per concludere l'esame del provvedimento in titolo per la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1993

36^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Vincenza BONO PARRINO

Intervengono il Ministro della difesa ANDÒ ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero MADAUDO.

La seduta inizia alle ore 10,40.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Seguito e conclusione del dibattito sulle comunicazioni che il Ministro della difesa ha reso, nella seduta del 27 gennaio 1993, sulle modalità e l'estensione degli interventi operativi delle Forze armate all'estero e di quelli, già in corso o previsti, nel territorio nazionale, nonché sulle previsioni di copertura finanziaria delle relative spese

(R 46, 0 03, C 4^a, 2^o)

Si riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il senatore BOFFARDI premette che l'unica valida legittimazione per le azioni umanitarie o di cosiddetta «polizia internazionale» condotte all'estero dal nostro Paese non può che derivare dalle decisioni assunte in sede ONU: in questo ambito, peraltro, deve essere definito con maggiore chiarezza il giusto rapporto fra il Consiglio di sicurezza e gli altri Organi delle Nazioni Unite. Egli evidenzia poi come dalla relazione del Ministro sia emerso un impegno diversificato, in linea di massima apprezzabile, delle Forze armate per compiti, essenzialmente di natura umanitaria e di mantenimento dell'ordine pubblico, che sono destinati a prolungarsi nel tempo. Ai fini di una completa e corretta informazione, il Governo dovrebbe fornire periodicamente un quadro sintetico ed aggiornato degli impegni svolti in Italia ed all'estero dalle Forze armate, soprattutto per non dover affrontare impreparati i connessi problemi di copertura finanziaria delle spese.

Il senatore BUTINI, richiamandosi al contenuto analitico della relazione del Ministro, chiede se i nuovi spazi di intervento internazionale - che in tale relazione vengono ipotizzati - siano riferiti ad impegni definiti nell'ambito delle grandi organizzazioni internazionali. Inoltre, poichè in tale relazione si fa cenno alla necessità di accrescere la qualità

di questi interventi, ritiene che occorrerà ridefinire la struttura dello strumento militare proprio per far fronte ai nuovi processi politici di integrazione multinazionale. Al riguardo, sarebbe opportuno conoscere non solo qual'è l'indirizzo operativo ed organizzativo attraverso il quale si intende dare attuazione ai predetti processi, ma anche, in particolare, quali saranno le condizioni ed i limiti della nostra presenza in Albania in un prossimo futuro.

Per quanto concerne la partecipazione italiana alla missione umanitaria in Somalia, egli intende sapere se il passaggio alla seconda fase di tale operazione - che vedrà sempre meno coinvolti gli USA e che pare dovrà essere gestita da un contingente multinazionale europeo - avviene nel quadro di accordi intergovernativi o nell'ambito di un indirizzo operativo fissato dall'UEO.

Passando agli aspetti di copertura finanziaria delle spese sostenute per la partecipazione italiana alle diverse missioni internazionali, egli evidenzia la necessità e l'urgenza di modificare, oltre alle strutture organizzative dello strumento militare, anche i meccanismi di finanziamento delle spese che finora hanno penalizzato il bilancio ordinario della Difesa.

L'oratore si sofferma poi sulle diverse iniziative che vedono coinvolte le Forze armate nel controllo del territorio in alcune zone del Paese. Tali iniziative hanno validamente perseguito i loro obiettivi e debbono essere apprezzate e incoraggiate; tuttavia, se a tali fini sarà richiesta una maggiore e più costante presenza delle Forze armate, occorrerà ridefinire la dislocazione territoriale dello strumento militare.

Dopo aver evidenziato che le azioni di cooperazione finanziaria, promosse dal nostro Paese a favore dei paesi in via di sviluppo, vengono progressivamente surrogate da interventi all'estero delle Forze armate, chiede informazioni al Ministro in ordine all'eventuale riposizionamento di mezzi militari francesi sul nostro territorio nazionale, a seguito dell'aggravarsi della crisi balcanica.

Il senatore LORETO sottolinea come le missioni delle Forze armate all'estero, presentandosi come l'attuazione di un modello di difesa peraltro non ancora definitivamente delineato, fanno intravedere il rischio di continuare ad utilizzare uno strumento militare, ancora basato su anacronistiche finalità di sicurezza, per compiti completamente nuovi. È preoccupante, al riguardo, che si stia passando ad una fase attuativa del nuovo modello di difesa in maniera frammentaria ed in mancanza di un preciso disegno organico di riferimento.

In occasione delle più recenti operazioni militari all'estero si è assistito ad una alterazione del ruolo dell'ONU e dell'UEO attraverso l'assunzione di iniziative unilaterali prive di un indirizzo politico garantito a livello internazionale. Soffermandosi sui problemi di copertura finanziaria delle spese relative alle citate missioni delle nostre Forze armate, egli sottolinea che tali problemi non devono essere risolti attraverso stanziamenti aggiuntivi a quelli ordinari del bilancio della difesa, ma recuperando risorse attraverso la eliminazione delle spese improduttive, degli sprechi e degli anacronistici privilegi che sopravvivono nello strumento militare. In particolare, il settore dal quale si potrebbero trarre utili risparmi, oltre a quello della riduzione dei

contingenti e dei periodi di leva, è quello relativo agli alloggi di rappresentanza e di servizio dei militari, che da soli rappresentano una consistente voce di spesa soprattutto per le continue ristrutturazioni che essi richiedono.

Il senatore CANNARIATO dichiara di condividere le osservazioni critiche che derivano dall'attuazione di fatto di un modello di difesa i cui provvedimenti applicativi non sono ancora stati esaminati dal Parlamento. In effetti, nel corso degli ultimi mesi, sono state adottate iniziative sporadiche e disorganiche senza un preciso disegno di riferimento ed un proficuo confronto con il Parlamento. Dichiaratosi pertanto contrario alla metodologia finora seguita dal Governo per concorrere ad operazioni militari internazionali, condivide tuttavia la finalità umanitaria di queste ultime, manifestando la preoccupazione che possano essere sfruttate come uno strumento di penetrazione commerciale. Pertanto nelle predette operazioni deve essere preminente l'aspetto umanitario e di solidarietà civile - che è poi quello che determina il consenso dell'opinione pubblica - limitandone i contenuti militari. Dopo aver chiesto chiarimenti sulla consistenza effettiva delle spese che saranno sostenute per l'intervento in Somalia e che gli appaiono sottostimate, egli non ritiene necessaria e positiva la presenza dei militari in alcune zone del territorio nazionale in concorso con le forze di polizia. Tale presenza tuttavia dovrebbe comunque essere garantita innanzitutto dal personale originario delle stesse regioni sottoposte al controllo delle Forze armate. Infine essa presenza potrebbe rappresentare l'occasione per utilizzare in maniera più estesa e proficua alcune delle indubbie professionalità esistenti all'interno dello strumento militare. In particolare l'impiego dei mezzi e delle risorse del genio e della sanità militare potrebbero fornire indiscutibili risultati in termini di maggiore gratificazione del personale e della collettività locale.

Interviene il senatore PISCHEDDA il quale sottolinea come la nostra presenza militare nel vasto scacchiere internazionale, così come delineata dal Ministro, derivi da impegni assunti ai quali sarebbe stato e sarebbe errato sottrarsi poiché essi sono indirizzati soltanto a fini pacifici ed umanitari e non rispondono a finalità utilitaristiche o a scopi deteriori. Del resto i buoni risultati stanno a testimoniare la validità delle iniziative. Per altro verso fa notare come la molteplicità e l'estensione degli interventi comportano sia il problema di una aggiornata e rinnovata utilizzazione dello strumento militare, sia quello di una copertura finanziaria che deve essere adeguata agli scopi e non mortificata dalle strettoie del bilancio ordinario il quale non è utilizzabile e sufficiente a fronte di imprevisti o di accadimenti eccezionali, come quelli di cui si tratta.

Prende la parola il senatore BOSO il quale centra il suo intervento sull'utilizzo adeguato e razionale delle Forze armate sia sul territorio italiano che per i compiti internazionali che sono stati loro assegnati. Per quanto riguarda l'estero, egli fa presente che sarebbe più produttivo mobilitare forze adatte (quelle sanitarie e quelle impegnate in compiti

educativi ed in attività costruttive) e non soltanto il personale militare, che non è sempre adeguato alle realtà locali e che può comportare ingenti spese superflue. Per quanto riguarda il territorio nazionale egli afferma che i corpi della Polizia, dell'Esercito e della Guardia di Finanza risultano spesso mal dislocati e quindi male utilizzati. Vanno fronteggiate le situazioni specifiche e colmate le inefficienze, e a tal fine l'invio del personale deve avvenire in una prospettiva di chiarezza e di programmi ben definiti. A proposito della confusione che contraddistingue alcune delle iniziative prese, egli cita come caso limite quello della presenza di personale militare e di carabinieri in Cambogia sui confini con il Laos.

Interviene successivamente il senatore FLORINO il quale ritiene che, in questa fase, non debbano essere dimenticate o sottaciute le responsabilità storiche della classe dirigente italiana in alcuni dei Paesi teatro di operazioni: egli menziona in particolare la Somalia ove, a suo avviso, l'attuale operazione di polizia non può cancellare, anzi rende più evidenti, colpe e sprechi di un passato anche recente. Per quanto concerne poi la situazione in Albania e nella ex-Jugoslavia, egli rileva, anche a questo riguardo, le esitazioni, le incertezze ed i controsensi dell'azione internazionale e della presenza italiana in particolare, che è stata contrassegnata da interventi a volte non mirati, a volte sproporzionati ed a volte non coerenti con la situazione economica che il nostro Paese sta attraversando. Per quello che concerne infine l'invio di reparti in alcune regioni italiane, si tratta di un fatto grave che denuncia il fallimento in cui sono incorse le strutture istituzionali del nostro Paese preposte all'ordine pubblico. Più logico sarebbe stato un coordinamento adeguato delle Forze di polizia.

Interviene brevemente il PRESIDENTE il quale, prima di dare la parola per la replica al Ministro Andò, pone in evidenza come dal dibattito finora svoltosi è emersa sia la necessità di approfondire i temi del nuovo modello di difesa sia quella di una rimodulazione del bilancio di questo Dicastero.

Per la replica agli intervenuti parla il Ministro della difesa Salvatore ANDÒ, il quale esordisce rilevando come l'ampiezza del quadro complessivo dell'impegno delle Forze armate nel momento attuale richieda più che mai una necessaria collaborazione e un colloquio costante fra Parlamento e Governo. Si sofferma poi ad illustrare il significato del nuovo modello di difesa, oggetto di un rapporto che risale al 1991 e che è stato successivamente revisionato e aggiornato: su di esso le forze politiche parlamentari sono ora chiamate ad esprimere una loro opinione e ad apportare il necessario impulso. Da parte sua il Dicastero ha già preso delle iniziative importanti, concernenti l'argomento del servizio di leva, quello del volontariato, quello della riorganizzazione dei vertici ed ha infine operato per introdurre il principio della delegificazione di una serie di norme, in modo da poter agire in maniera più sollecita ed efficace per via regolamentare. Passando poi ad esaminare l'aspetto economico del nuovo indirizzo, che è alla base della ristrutturazione della Difesa, fa notare che il relativo

bilancio denuncia un *deficit* di capitalizzazione dell'ordine di 2.700 miliardi, *deficit* che andrà colmato nei prossimi 7/10 anni. In questo stesso contesto egli sottolinea come sia di essenziale importanza conoscere in anticipo le possibili reazioni delle strutture a fronte della spesa militare, ai fini di valutarne l'efficacia. Al riguardo egli annuncia di aver costituito presso il proprio Dicastero un «nucleo di valutazione» (formato in maggioranza da studiosi ed esperti esterni) cui viene demandato il compito di agire da supporto per le decisioni da prendere e per la legislazione da varare, in modo che possano esserne valutate da parte di tutti gli interessati, e dagli organi parlamentari in primo luogo, le conseguenze ed i risultati. Tornando sul tema del costo delle missioni, egli si dichiara convinto che il finanziamento delle stesse non può avvenire per le vie di normali capitoli di bilancio ma, ad esempio, a mezzo di fondi speciali; ciò è tanto più vero se si considera l'entità delle cifre che indicano come l'impegno attuale preveda la mobilitazione di ben 13.000 uomini che, tenuto conto del *turn over* annuale, si elevano ad 86.000 unità.

Il Ministro passa poi ad esaminare l'impegno militare e politico, coordinato in sede internazionale, nei vari settori. Per quanto riguarda la Somalia e l'Albania egli esprime l'opinione che le decisioni politiche, e le conseguenti azioni, devono affondare le loro radici nel presente e devono essere supportate dal consenso delle grandi istituzioni internazionali, e che esse non devono essere alterate dalle inutili e improduttive recriminazioni connesse a vere o presunte colpe storiche o a responsabilità di chi ci ha preceduto.

Per quanto concerne in particolare i profughi albanesi, egli si dichiara d'accordo con chi sostiene che la solidarietà non deve prescindere dalle esigenze di sicurezza, ma ribadisce che si impone sicuramente «a monte» del problema una politica internazionale volta a prevenire fenomeni di destabilizzazione e ad assicurare un minimo di benessere diffuso e di convivenza civile, al fine di evitare che le crisi locali si espandano pericolosamente a danno del nostro e degli altri Paesi dell'Occidente. Non ci sono in definitiva giustificazioni sufficienti per poter ignorare i fenomeni della «porta accanto». Soffermandosi poi brevemente sul dramma della ex Jugoslavia, egli ritiene che si sono sopravvalutate le possibilità di soluzione del conflitto nella sede dei diversi fori internazionali di trattativa e che, al presente, la situazione si presenta estremamente complicata, con sbocchi molto problematici sul piano militare e con la prospettiva che un eventuale intervento militare internazionale, per essere efficace, dovrebbe poter mobilitare non meno di 70.000 uomini con tutte le conseguenze ed i rischi immaginabili.

Il Ministro passa poi a fornire risposte a singoli interrogativi ed osservazioni sollevati nel corso dei vari interventi. Ritiene giustificata la richiesta che un quadro sintetico ed aggiornato degli impegni internazionali dell'Italia venga fornito sollecitamente al Parlamento. Per quanto riguarda le grandi organizzazioni internazionali, egli coglie lo spunto da alcune riflessioni avanzate per affermare che non si profilano più rischi di aggressione da parte di altre potenze un tempo considerate avversarie e che quindi i relativi trattati devono essere rivisti a fronte dei nuovi impegni che, invece, chiamano i Paesi dell'occidente ad operare «fuori area». Riferendosi al ruolo dell'ONU

egli ricorda come, proprio perchè questa organizzazione non può disporre di forze proprie, i Paesi maggiormente impegnati debbono essere disponibili ad ottemperare e dar seguito alle sue risoluzioni. Ribadisce poi come, finita con il 1993 l'operazione «Pellicano» in Albania, molte delle attività attualmente svolte dal contingente italiano passeranno alle autorità locali che opereranno con il supporto della nostra consulenza e della nostra assistenza tecnica. Anche in Somalia si profila un mutamento dei compiti dei Paesi impegnati ed egli auspica che, nella cosiddetta fase dell'UNOSOM 2, l'intervento in quella regione assuma le caratteristiche di una azione più spiccatamente europea sulla base di una intesa con la Francia e la Germania.

Il Ministro riprende poi le considerazioni avanzate a proposito degli interventi operati nell'ambito del territorio nazionale. Sia per quanto riguarda le operazioni in Sardegna che quelle in Sicilia il giudizio da esprimersi è certamente positivo, anche perchè si è riscontrata una forte adesione dell'opinione pubblica. Certo, se la presenza militare dovesse estendersi o divenire un fatto permanente bisognerà pensare ad una nuova dislocazione delle Forze armate. Attualmente peraltro non si può assolutamente parlare di un disimpegno in quelle regioni da parte delle forze dell'ordine istituzionalmente preposte al mantenimento della sicurezza e della convivenza civile: i loro contingenti sono stati anzi rafforzati.

Per quanto concerne l'utilizzo di basi aeree italiane da parte di aviogetti francesi, in relazione all'impegno della Francia nella regione balcanica, egli puntualizza la situazione chiarendo che vi erano stati con la nazione amica dei contatti, ma che la richiesta di nostre basi è oramai superata e non è più attuale a seguito di alcune richieste formulate da parte francese che non hanno potuto aver corso. A proposito di una estensione e di un rafforzamento dell'*embargo* internazionale teso a frenare l'afflusso di armi e lo sviluppo del conflitto nella ex Jugoslavia, egli dichiara che tale *embargo* sarà tanto più efficace se esso comprenderà anche un controllo delle vie fluviali di accesso dal Mar Nero nonchè delle frontiere orientali di quel Paese.

Il Ministro si sofferma quindi su una osservazione avanzata concernente l'utilizzo dell'impegno di spesa relativo agli alloggi militari: a tale riguardo egli dichiara che il Ministero sta riesaminando l'intera questione e sta anche operando la rivalutazione dei canoni di locazione degli immobili. Ciò nella prospettiva che gli alloggi debbano servire esclusivamente alle esigenze della mobilità del personale. Egli ritiene errate e non giustificabili, se non sulla base di criteri clientelari, le sollecitazioni a fare in modo che gli alloggi stessi vengano poi attribuiti al personale militare che va in pensione.

Rispondendo all'interrogativo se la politica attualmente praticata dalle nazioni occidentali nei diversi settori «caldi» non sia un derivato della vecchia «politica delle cannoniere» di alcuni decenni addietro, egli dichiara che sarebbe inesatto affermare ciò poichè le operazioni attualmente condotte, dalla Somalia all'Albania alla Cambogia, hanno recato sollievo alle popolazioni locali ed hanno determinato una diminuzione delle sofferenze e del numero delle vittime. A ciò si aggiunga la decisa volontà a che, nell'ambito di queste operazioni, abbia sempre maggior peso l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Egli

continua ricordando che, sia sul territorio nazionale che all'estero, le Forze armate operano anche e soprattutto nella società civile, contribuendo alla ricostruzione, alle strutture ospedaliere, alla assistenza sanitaria (notevole la quantità di sangue che viene donato) alle attività di informatica ed altro.

Il PRESIDENTE, a conclusione del dibattito, sottolinea come esso si sia rivelato utile sia ai fini di un indispensabile scambio di opinioni, sia sotto il profilo delle valutazioni che devono precedere le decisioni di carattere politico da assumersi. Dichiara quindi chiuso il dibattito stesso ringraziando il Ministro ed i colleghi intervenuti.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(R 29, C 4^a, 3^o)*

Il presidente BONO PARRINO avverte che giovedì 4 febbraio 1993 alle ore 10,15 è convocato l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La seduta termina alle ore 13.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1993

65ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ABIS

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Bruno.

La seduta inizia alle ore 10,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 5ª, 18º)

Il senatore RASTRELLI chiede di dar corso ad una audizione del Ministro del tesoro in merito alla questione della prospettata privatizzazione della SME. Infatti, essendo stata tale impresa scorporata in tre diverse società, ne sono derivati benefici fiscali che devono essere quantificati e di cui occorre tener conto nell'ambito della valutazione complessiva degli effetti finanziari delle privatizzazioni.

Il Presidente ABIS si riserva di valutare la questione, anche con riferimento al proposto intervento in Commissione del Ministro del tesoro.

IN SEDE CONSULTIVA

Angeloni ed altri: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126)

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e conclusione. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso il 17 dicembre scorso.

Riferisce il senatore PAVAN ricordando che sulla base dei dati forniti dal Ministero dei lavori pubblici, resterebbero disponibili, come residui, sui capitoli 9417 e 9308, rispettivamente, 50 miliardi e 44,8 miliardi, che potrebbero essere reimpiegati - secondo il Ministero - proprio in quanto l'articolo 2 del disegno di legge revoca le concessioni già affidate e quindi farebbe venire meno il vincolo dell'atto formale che rendeva indisponibili tali residui. Naturalmente, spetta al Tesoro confermare l'esattezza di questa impostazione complessiva.

Alle disponibilità in conto residui si aggiungerebbero poi gli 8 miliardi di limite d'impegno sul capitolo 9308, sempre secondo le informazioni fornite dal Ministero dei lavori pubblici. Ne discende che il quadro complessivo delle coperture del provvedimento sarebbe limitato ad una somma pari a 94,855 miliardi in conto residui, a cui vanno aggiunti 8 miliardi come limite d'impegno, per un totale di 102,855 miliardi per il 1993. Per gli anni successivi la somma dovrebbe essere pari a 8 miliardi come limite d'impegno per ogni anno. Tutto ciò ovviamente senza considerare la misura in cui si intende eventualmente utilizzare l'accantonamento di fondo globale.

Poichè i tre emendamenti presentati (5.1, 5.2 e 5.3) costituiscono coperture alternative, se la Commissione intende esprimere un parere, anzitutto deve acquisire la conferma da parte del Tesoro della disponibilità in bilancio delle somme così come indicate. In secondo luogo, la Commissione deve decidere se siano utilizzabili o meno i residui, con la particolarità, in questo caso, che sembra non si tratti di un utilizzo per finalità diverse, ma di fornire al Ministro la possibilità di decidere quali piani di ricostruzione post bellica completare, se questo è l'intento e il risultato del provvedimento, tenuto conto degli emendamenti del senatore Franza. Un altro problema preliminare è che la Commissione deve risolvere la questione dell'utilizzabilità degli 8 miliardi nel capitolo 9308 prima dell'assestamento.

Rimane poi, tra le indicazioni da fornire eventualmente alla Commissione di merito, che non è accoglibile il riferimento alla spesa permanente di cui al comma 3 dell'emendamento 5.1 e che costituisce una ulteriore deroga al sistema di contabilità il comma 4 del medesimo articolo. Nell'utilizzare poi il fondo globale, la Commissione di merito deve tener conto che esso non è costituito come limite d'impegno.

Conclusivamente, quindi, la Commissione anzitutto deve decidere se assumere i residui come copertura e in secondo luogo se rendere utilizzabile la competenza di capitoli ordinari di bilancio prima dell'assestamento.

Se la risposta è di segno positivo, allora la Commissione, data la complessità del provvedimento e il fatto che gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 rappresentano al momento soluzioni alternative di copertura, può orientarsi per l'espressione di un parere di massima, con le indicazioni sulle disponibilità finanziarie, ferma rimanendo la decisione da adottare sulla caratterizzazione di onere permanente della spesa in questione e che il fondo globale non è un limite d'impegno nella fattispecie.

Resterebbe fermo l'impegno da parte della Commissione di merito a richiedere un nuovo parere, una volta definito il testo.

Il sottosegretario BRUNO, nel ribadire quanto già ripetutamente osservato, dal Tesoro circa in particolare l'esigenza di una riformulazione delle norme finanziarie (articoli 5 e 6) in termini di mera autorizzazione ad utilizzare le risorse finanziarie derivanti dall'originaria legislazione di spesa, a maggiore chiarezza di fa presente che risulta la seguente situazione sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione competente: lire 50 miliardi quali residui sul capitolo 9417 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, derivanti dall'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi recata dall'articolo 17,

comma 26, della legge finanziaria per l'anno 1988 per consentire il completamento di opere in corso di competenza statale finanziate con leggi speciali; lire 44,855 miliardi quali residui sul capitolo 9308 del medesimo stato di previsione, derivanti da quote di annualità autorizzate con la legge speciale n. 363 del 1984 per il completamento del piano di ricostruzione della città di Ancona; lire 8,655 miliardi annui dal 1993 al 2008, quali restanti quote di annualità sul medesimo capitolo 9308 dello stato di previsione dei lavori pubblici.

Osserva poi che l'utilizzo *ex-novo* dei predetti residui iscritti in bilancio comporta determinazioni d'ordine politico, anche in relazione all'obiettivo perseguito dal provvedimento in termini di caducazione dell'efficacia dei piani di ricostruzione in corso, di revoca delle concessioni, di definizione dei rapporti giuridici già insorti. Detto utilizzo non potrà in ogni caso concernere i residui perenti, la cui eventuale reiscrizione in bilancio non potrebbe che rispettare i principi ed i criteri in materia stabiliti dalla vigente normativa in materia di contabilità di Stato, con particolare riguardo all'accertamento di legittime posizioni creditorie verso lo Stato. Le quote di annualità relative al periodo 1993-2008 vanno necessariamente utilizzate nella forma propria e non già in termini di volume attuale.

Per i motivi suesposti, esprime parere contrario all'emendamento 5.2, considerato che la clausola finanziaria deve necessariamente adeguarsi ai limiti e ai contenuti sopra indicati.

La senatrice ANGELONI fa presente che il Tesoro conferma l'esistenza di residui in materia e che la Commissione bilancio si è già pronunciata favorevolmente nei confronti di coperture con residui. Il provvedimento all'esame mira a liberare risorse originariamente destinate a concessioni per lavori pubblici, al fine di completare opere con diverse modalità, anche per introdurre nel settore una maggiore trasparenza di spesa. Se esso non sarà approvato, si finanzieranno le attuali concessioni, che sono state definite a prezzi molto più elevati di quelli correnti presso l'ANAS.

Ad avviso del senatore CREUSO la necessità di sostenere l'occupazione consente di utilizzare a fini di copertura residui riferiti a capitoli in conto capitale.

Il Presidente ABIS fa presente che, trattandosi di somme già impegnate, non si versa nel campo della copertura con residui impropri, bensì in quello dell'utilizzazione ad altri fini di residui propri. Pertanto, la revoca di concessioni in essere potrebbe portare conseguenze sotto il profilo del risarcimento del danno subito dal concessionario.

Il senatore FRANZA precisa che intendimento del disegno di legge è quello di recepire le direttive comunitarie che prevedono l'abolizione dell'istituto della concessione, soprattutto laddove vi è un concessionario unico. È indispensabile invece completare le opere in corso, evitando però di finanziare ulteriormente quelle sulle quali sono in atto procedimenti di carattere penale.

Il Presidente ABIS osserva che la via maestra è costituita dalla eventuale revoca degli atti formali di concessione, ma non certo dalla diversa destinazione dei fondi per via legislativa.

La senatrice ANGELONI ricorda che il provvedimento all'esame prevede un apposito stanziamento per l'eventuale contenzioso.

Il senatore SPOSETTI ritiene che il parere debba essere di segno favorevole per quanto concerne l'utilizzazione dell'accantonamento di fondo speciale, mentre, pur dichiarandosi in via di principio contrario all'utilizzazione di residui a fini di copertura, nella presente occasione risulterebbe difficile discostarsi dalle decisioni già assunte la scorsa settimana su tale fattispecie.

Il senatore GIORGI ritiene che nel caso in esame non si tratti di utilizzazione di residui a fini di copertura.

Ad avviso del senatore PAGLIARINI è indispensabile evitare modalità di copertura spurie, quale quella a mezzo di residui, che non fanno altro che incrementare il *deficit* del bilancio. Se proprio esistono disponibilità utilizzabili, sarebbe opportuno destinarle a finalità di maggior rilievo sociale, quali gli interventi per l'occupazione.

Il senatore CARPENEDO ritiene preferibile utilizzare le risorse del fondo globale, ove esistenti, piuttosto che modalità di copertura di dubbia compatibilità con la legge di contabilità.

Il senatore CAVAZZUTI ritiene che probabilmente la decisione assunta la scorsa settimana con riferimento all'utilizzazione di residui sia erronea. Occorre quindi rivedere la giurisprudenza della Commissione in materia, nella consapevolezza che si deve mirare a ridurre le disponibilità di bilancio al fine di arginare la crescita della spesa. Per questo motivo è contrario alle coperture con residui.

Il Presidente ABIS propone conclusivamente di trasmettere un parere favorevole limitatamente all'utilizzazione del fondo globale e contrario, per mancanza di copertura, alla parte che utilizza residui e capitoli di bilancio dell'anno in corso.

Su tale proposta concorda la Commissione.

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di sostegno in favore dei consorzi per l'esportazione fra piccole e medie imprese (939), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore PAVAN, facendo presente che si tratta di un decreto-legge approvato dalla Camera dei deputati con parere favorevole della Commissione bilancio, che stanziava, a valere sul fondo globale 1992, 20 miliardi per la piccola e media impresa.

Il problema che si pone è se il decreto-legge possa far slittare quote di fondo globale nei casi in cui ciò non è espressamente consentito, come nella fattispecie. Nella passata legislatura l'orientamento della Commissione è stato quello di ritenere sufficiente l'adozione del decreto-legge perchè si producesse l'effetto dello slittamento. La legge n. 468 riconduce tale effetto all'approvazione del provvedimento da parte di un ramo del Parlamento.

Il sottosegretario BRUNO si dichiara favorevole al provvedimento.

La Commissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876)

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riferisce il senatore CREUSO, ricordando che, dopo che il 27 gennaio 1993 la Commissione si è pronunciata sul testo, sono stati trasmessi emendamenti dalla Commissione di merito. Per quanto di competenza suscitano problemi gli emendamenti: 12.1 (nuovo testo), che prevede una spesa di 200 milioni per il 1993 e 400 a decorrere dal 1994, coprendola con il fondo speciale del Ministero della marina mercantile per il 1993 e con quello della Presidenza del consiglio negli anni successivi. Poichè si tratta di utilizzo in difformità, occorrerebbe richiedere il parere alla 8^a Commissione con riferimento al 1993, mentre per gli anni successivi, poichè il parere in difformità dovrebbe essere richiesto alla stessa Commissione competente sul provvedimento, probabilmente si può rimettere ad essa la questione. L'emendamento 18.0.2 mira a concedere un contributo di 4 miliardi a decorrere dal 1992 all'Unione Italiana Ciechi. L'onere è posto a carico del fondo speciale di parte corrente della finanziaria 1992. Essendo concluso tale esercizio, la copertura non è più disponibile.

Su proposta del Presidente ABIS, la Commissione concorda di richiedere il parere sull'utilizzo in difformità previsto nell'emendamento 12.1 alla 8^a Commissione.

L'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzio-

ne per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altri disposizioni tributarie (877)

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e conclusione. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Riferisce il senatore PAVAN facendo presente che alcune delle quantificazioni indicate dalla relazione tecnica sono fondate su ipotesi non esplicitate; in particolare si fa riferimento alla disciplina transitoria della IVA sugli acquisti intracomunitari, in relazione alla quale sono quantificate maggiori entrate rispetto alla previsione di bilancio, che era fondata su una diversa ipotesi di attuazione del regime transitorio non resa esplicita dai documenti di bilancio e non chiarita dalla relazione tecnica al provvedimento in esame.

In altri casi le quantificazioni fanno riferimento a dati disaggregati non riportati nella relazione tecnica mentre dati più aggregati disponibili farebbero propendere per una diversa valutazione: ad esempio, per la modifica di agevolazioni in materia di regime speciale dell'IVA (agricoltura) i dati aggregati disponibili non sembrano coerenti con le dimensioni dell'incremento di gettito calcolato nella relazione tecnica.

Altre perplessità nascono dalla adozione di ipotesi sulla crescita delle basi imponibili nel caso di incrementi di aliquote diverse dalle ipotesi adottate nel caso di riduzione: per l'IVA si ha un incremento di gettito nel primo anno e si stima un aumento degli imponibili (secondo e terzo anno) in misura pari al tasso programmato di inflazione; per le accise si ha una riduzione di gettito e si adotta una ipotesi di costanza degli imponibili che non appare giustificata in particolare con riferimento alle imposte di consumo commisurate al valore. Inoltre non sembra che la relazione tecnica tenga conto dell'effetto di riduzione dell'imponibile IVA derivante dalla soppressione di una serie di imposte indirette; in ogni caso non sono esplicitate le ipotesi ed i dati utilizzati per la quantificazione dell'effetto della variazione delle aliquote IVA.

Un aspetto da sottolineare è la incompletezza della relazione tecnica, che non considera diverse disposizioni che sicuramente hanno effetti di gettito (sia in aumento che in diminuzione), in alcuni casi di dimensioni considerevoli. Dovrebbero avere effetti incrementativi l'inclusione dell'intero ammontare dei fondi in sospensione di imposta nella base imponibile dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, e la istituzione della tassa di concessione in caso di registrazione di atti sociali soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese; mentre quest'ultimo effetto dovrebbe avere dimensioni ridotte, il primo dovrebbe aggirarsi sui 300 miliardi (almeno sulla base delle valutazioni emerse durante l'ultima sessione di bilancio). Avrà invece effetti negativi lo slittamento di un anno della applicazione della nuova disciplina della liquidazione dell'imposta di successione: utilizzando le valutazioni emerse in sede di esame del provvedimento (legge n. 413 del 1991) collegato alla legge finanziaria 1992, le minori entrate 1993 dovrebbero aggirarsi sui 600 miliardi.

Fa poi presente che il Ministero delle finanze ha osservato che in sede di quantificazione delle disposizioni legislative, ancorchè non riportate nella relazione tecnica si è tenuto conto degli effetti congiunti e delle interazioni tra l'IVA e le imposte di fabbricazione e di consumo. In particolare la soppressione delle accise determina una riduzione della base imponibile IVA. Tuttavia gli effetti sul gettito IVA risultano di limitata valenza per gli effetti compensativi ed in ogni caso inglobati nelle previsioni di gettito quantificate ai fini IVA.

Ed invero, le stime sono state impostate su ipotesi di massima cautela e fondate sull'invarianza del volume delle operazioni. La riduzione dell'aliquota IVA dal 38 al 19 per cento è stata calcolata su una base imponibile di appena 2.300 miliardi.

Analogamente, al gettito derivante dall'elevazione dell'aliquota IVA dal 4 al 9 per cento è stato stimato su una base imponibile di circa 8.300 miliardi, quello per l'elevazione dell'aliquota al 13 è al 19 per cento rispettivamente di 11.300 miliardi e 6.400 miliardi.

Ne consegue che la quantificazione è stata effettuata operando i necessari aggiustamenti in relazione agli effetti congiunti di tutte le norme contenute nel provvedimento in esame.

Circa l'articolo 61, in base ad una analisi effettuata con gli ultimi dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria, dei versamenti effettuati nel 1990 sul conto corrente postale delle Concessioni Governative risultano circa 500.000 quelli relativi alla imposta versata per l'iscrizione di atti inerenti modificazioni dell'atto costitutivo. Supponendo che circa 300.000 si riforniscono ad atti effettuati da società estere, ditte individuali ed altri enti per i quali l'imposta è già in vigore, il maggior gettito, pari a circa 50 miliardi, deriverebbe dai restanti 200.000 attualmente esentati.

L'articolo 62, comma 10, abroga il comma 3-bis del decreto-legge 394 del 1992, convertito nella legge 461 del 1992. Tali fondi (rientranti nel concetto di patrimonio netto) sono stati considerati in sede di elaborazione delle stime di supporto alla nota tecnica del detto decreto. L'abrogazione di quanto disposto con l'articolo 3-bis, del decreto legge 394 del 1992 è intesa ad evitare, attraverso una interpretazione estensiva della norma, una restrizione del gettito derivante dall'esclusione, ai fini del calcolo del patrimonio netto di una parte dei fondi in sospensione d'imposta inclusi nella determinazione del patrimonio netto, secondo quanto disposto dall'articolo 2424 del codice civile.

Lo spostamento di un anno delle disposizioni relative all'autoliquidazione dell'imposta sulle successioni (a decorrere dall'1 gennaio 1994) (articolo 63) comporta una perdita di gettito di 600 miliardi nel bilancio 1993. Tale minor gettito può essere compensato: con i 50 miliardi provenienti dalla tassa sugli atti societari; con i 50 miliardi relativi alla deducibilità riferente alla maggiorazione a titolo di interessi in caso di opzione per i versamenti trimestrali dell'IVA, non più ammesse e precedentemente contabilizzate; e per altri 500 miliardi incrementando per un pari importo il recupero di gettito realizzato con il meccanismo di ritardo nella detrazione dell'IVA sugli acquisti intracomunitari (di cui agli articoli 37-60 della Relazione tecnica), i cui effetti consentono di recuperare fino a 1900 miliardi, di cui solo 530 miliardi erano stati utilizzati a copertura delle maggiori spese, restando la residua parte a

vantaggio del bilancio. Dei 22.000 miliardi di gettito IVA stimabili, 1900, per effetto del nuovo regime di scambi comunitari, verranno liquidati a gennaio o a marzo dell'anno successivo.

Tenuto presente che le entrate IVA dogane per acquisti intra CEE nel 1992 sono state di 22.000 miliardi, con l'eliminazione del pagamento dell'IVA in dogana si ha nel primo mese la perdita di gettito di circa 1900 miliardi, cosa che non avviene nei mesi successivi perchè si ha una maggiore IVA interna uguale alla minore IVA pagata nel mese precedente in dogana.

La norma in questione permette di evitare la perdita di cassa del primo mese; inoltre, poichè la norma impone all'importatore di versare con un mese di anticipo l'IVA sugli acquisti *infra-CEE*, ciò consente un risparmio dell'interesse mensile per lo Stato.

Circa l'articolo 66, comma 6, il Ministero delle finanze concorda che, per quanto riguarda i versamenti IVA dei contribuenti minori, è esclusa la deducibilità degli interessi, pertanto non si ha la perdita di gettito di 50 miliardi previsti nella Relazione tecnica.

Il relatore PAVAN propone conclusivamente di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sull'articolo 27, comma 5, del disegno di legge. Per quanto riguarda gli emendamenti la Commissione, partendo dal presupposto dell'equilibrio contabile del provvedimento nel suo complesso, al netto della quota di maggiori entrate già prevista nello schema di copertura della legge finanziaria 1993, dovrebbe far presente che offrono incrementi di gettito quelli n. 17.4, 36.2, 36.3, 36.4, 36.10, 36.11, 61.2 e 61.2-*bis*, sui quali il parere sarebbe ovviamente di segno favorevole, mentre comportano oneri quelli n. 14.1, 17.3, 17.5, 17.8, 20.1, 20.2, 20.3, 20.10, 20.4, 20.8, 27.3, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 30.1, 35.4, 36.1, 36.6, 36.15, 36.16, 42.1, 43.1, 46.2, 53.1, 54.1, 61.1, 61.3, 61.4, 62.4, 62.7, 62.8, 62.9, 62.12, 62.16, 62.0.1, 62.0.2, 63.1, 65.1, 65.2, 65.3, 65.5, 65.6, 65.4, 65.7, 65.8, 65.9, 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6, 66.7, 66.11, 66.12, 66.13, 66.14, 66.19, 66.15, 66.16, 36.13 e 36.16: su tali emendamenti che comportano oneri il parere dovrebbe essere contrario per assenza della copertura finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Tutti gli altri emendamenti non citati o non hanno ripercussioni finanziarie oppure hanno effetto di lieve entità di entrambi i segni.

La Commissione dovrebbe riservarsi, ove la Commissione di merito dovesse approvare in vista dell'Assemblea una serie di emendamenti compensati tra di essi, nel senso di utilizzare proposte che incrementano il gettito per finanziare proposte emendative di segno contrario, di riesaminare il proprio parere in vista della pronunzia da esprimere per l'Assemblea.

Il Sottosegretario BRUNO fa presente che in ordine all'articolo 27, comma 5, non ritiene che la disposizione ivi contenuta presenti un problema di copertura. Infatti, pur se il parziale utilizzo delle maggiori entrate assicurate dal provvedimento in esame costituisce formalmente una deroga all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993), il modesto importo di tale utilizzo (lire 400 milioni) non sembra possa nella sostanza disattendere le

finalità del citato articolo 2, tenuto conto, per altro, delle deroghe previste nello stesso articolo 2.

Relativamente all'osservazione secondo cui l'articolo 62, comma 8, indica quale modalità di copertura la riduzione di un capitolo di bilancio prima della presentazione del provvedimento di assestamento, precisa che: il comma 1, lettera e), del medesimo articolo 62 prevede il rinvio al 1° gennaio 1994 dell'istituzione del conto fiscale; tenuto conto che il bilancio dello Stato viene predisposto a legislazione vigente, la dotazione del capitolo 3530 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1993 è stata quantificata in relazione alla possibilità di provvedere, a partire dal 1° gennaio 1993, ai rimborsi ai contribuenti interessati al conto fiscale; a seguito del predetto rinvio, si è resa necessaria la sistemazione contabile dei capitoli 3521 e 3548 per l'anno 1993 sui quali dovranno essere effettuati i rimborsi secondo l'attuale normativa. In definitiva, con tale disposizione legislativa si provvede ad uno storno di fondi del citato capitolo 3530 ai pertinenti capitoli concernenti i rimborsi ed i compensi ai concessionari della riscossione.

Il senatore SPOSETTI ritiene che non si possano valutare singolarmente gli emendamenti, mentre il disegno di legge è considerato nel suo aspetto complessivo. Inoltre è indispensabile disporre delle puntuali osservazioni dei ministeri interessati sui singoli emendamenti, anche con riferimento ai rilievi formulati su di essi dagli Uffici e dal Servizio del bilancio.

Il relatore PAVAN fa presente che, mentre per il disegno di legge si poteva operare una valutazione complessiva, tale valutazione non è stata possibile per gli emendamenti, non essendo conoscibile quali di essi saranno approvati dalla Commissione di merito e quali no. Conseguentemente, non si può far altro che esprimere un parere contrario sugli emendamenti di maggiore spesa o di minor gettito, riservandosi una successiva valutazione sul complesso del testo approvato dalla Commissione, al fine di quantificare eventuali compensazioni.

Il senatore DUJANY domanda quali siano le conseguenze finanziarie della soppressione della riscossione dell'IVA alla frontiera. Fa presente poi, in merito all'emendamento 66.7, che l'onere da esso recato non è rilevante e comunque trova compensazione all'interno del provvedimento.

Il relatore PAVAN ricorda che tale emendamento provoca un minor gettito di circa 13 miliardi e che il Ministero delle finanze ha trasmesso dati circa i riferimenti quantitativi per ogni emendamento.

La Commissione concorda infine di trasmettere un parere nel senso proposto dal relatore PAVAN.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990 (868), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore GIORGI, ricordando che si tratta della ratifica della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili d'impresa associate.

La Commissione bilancio della Camera non ha dato parere. Esiste un onere pari a 100 milioni annui, per spese procedurali relative ai lavori della Commissione consultiva prevista dalla Convenzione stessa. Esso trova copertura sul fondo globale relativo agli affari esteri.

Propone di trasmettere un parere favorevole, nel presupposto che l'onere come indicato sia quello a regime.

Concorda la Commissione.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a L'Aja l'8 maggio 1990 (822)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore GIORGI la Commissione decide di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e Protocollo aggiuntivo, firmato a Città del Capo il 23 maggio 1984 (821)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore GIORGI la Commissione decide di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990 (735)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore GIORGI la Commissione decide di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988 (691)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore GIORGI, facendo presente che si tratta della ratifica del trattato di mutua assistenza in materia penale con l'Australia.

Dalla relazione si deduce che le spese usuali connesse a tale trattato vengono coperte in via ordinaria sul capitolo 1589 del Ministero di grazia e giustizia.

La Commissione deve valutare se rendere esplicito o meno questo richiamo nel testo legislativo.

Il senatore SPOSETTI ritiene che la spesa vada quantificata e coperta.

Il presidente ABIS propone di esprimere un parere nel quale si inviti la Commissione di merito a rendere esplicita la fonte di copertura.

Concorda la Commissione.

Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989 (577)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore GIORGI la Commissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Attuazione della risoluzione ONU n. 778 sui rapporti con l'Iraq (903)

(Parere alla 3^a Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il senatore GIORGI, ricordando che si tratta del disegno di legge governativo, inteso a dare attuazione alla risoluzione dell'ONU in materia di contributo per motivi umanitari alle popolazioni irachene.

La copertura è a valere sui residui del Capitolo 9500 del Ministero del tesoro, in materia di aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo.

Non vi sono problemi di sussistenza di fondi, ma permane la questione di metodo della possibilità di coprire nuove o maggiori spese sui residui.

Propone conclusivamente di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura.

Concorda la Commissione.

Cutrerà ed altri: Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (382)

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (500)

Molinari e Maisano Grassi: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e attuazione della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (626)

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite: seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 settembre 1992.

Riferisce il senatore GIORGI, ricordando che in data 26 gennaio 1993 il relatore della 13ª Commissione ha trasmesso un testo unificato dei disegni di legge in tema di recepimento della cosiddetta «direttiva Seveso». Il testo è assai diffuso per quanto riguarda la parte di regolamentazione dell'attività economica delle imprese, nonché per le modalità di concessione dei relativi permessi. Sicuramente esso, pur mirando ad una finalità di interesse generale, provocherà notevoli costi al settore industriale, mentre accresce considerevolmente l'attività di controllo della Pubblica Amministrazione.

Posto che sarebbe probabilmente utile disporre di una relazione tecnica sia al fine di valutare gli oneri per l'Amministrazione, sia i costi per le imprese, per quanto di competenza si deve far presente che l'articolo 13 grava di ulteriori compiti il Ministero dell'ambiente, con particolare riferimento alla predisposizione di un'apposita banca dati. L'articolo 14 prevede la costituzione di una Commissione interministeriale per i rischi industriali. L'articolo 14 istituisce una segreteria tecnica di tale Commissione, composta da 30 esperti e 70 unità di personale di segreteria. L'articolo 21 affida funzioni ispettive a funzionari nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 23 consente alle regioni di assumere 100 unità di personale, prevedendo un onere di 2,5 miliardi. L'articolo 24, infine autorizza l'assunzione di 26 ispettori da parte del Corpo dei vigili del fuoco, ammettendo procedure derogatorie della legislazione vigente in tema di assunzioni nel pubblico impiego.

Quanto ai profili di copertura si deve far presente che l'articolo 25 è formulato senza far richiamo a tutte le norme sopra menzionate - conseguentemente occorrerebbe definire la copertura degli articoli 13, 14, 21 e 23 - mentre l'onere totale, stimato 9,5 miliardi nel 1993, 7 miliardi nel 1994 e 2,5 miliardi nel 1995 è coperto con il fondo speciale della Presidenza del consiglio. Occorrerebbe pertanto chiedere alla 1ª Commissione il parere sull'utilizzo in difformità dell'accantonamento, mentre si fa presente che il fondo speciale corrente del Ministero dell'ambiente reca 5 miliardi per il 1993 e 15 per il 1994 e 1995. Trattandosi tuttavia di una legge che deve andare a regime, risulta difficile comprendere i motivi per i quali si assiste a un decremento anziché a un incremento della spesa nel tempo.

Propone conclusivamente di richiedere al Governo la redazione della relazione tecnica.

Su tale ultima proposta concorda la Commissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

66ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ABIS

indi del Vice Presidente

CAVAZZUTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Bruno.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Emendamenti al disegno di legge: Angeloni ed altri: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126)

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore PAVAN la Commissione concorda di trasmettere un parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 5.4, testè trasmesso dalla Commissione di merito, che riformula la clausola di copertura, utilizzando 45 miliardi per il 1993 e 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 a valere sull'accantonamento di fondo speciale relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Emendamenti al disegno di legge: Bo ed altri: Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della stessa città (377)

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Il relatore CARPENEDO propone di trasmettere un parere favorevole sugli emendamenti pervenuti dalla Commissione di merito, tenendo conto che quelli del relatore mirano a riformulare l'intero testo.

Dopo dichiarazione favorevole del sottosegretario BRUNO, la Commissione concorda di trasmettere un parere favorevole sugli emendamenti trasmessi.

Montessori ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (594)

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il presidente ABIS fa presente che in data odierna è stato trasmesso un parere contrario da parte della 10^a Commissione sull'utilizzo in difformità previsto nell'articolo 11, comma 3 del testo unificato allo esame.

Trattandosi di una indicazione di priorità, probabilmente si potrebbe trasmettere un parere contrario su detta norma.

Il sottosegretario BRUNO si dichiara contrario altresì al comma 1 del medesimo articolo 11, che pone oneri a carico dei bilanci regionali.

Il senatore CAVAZZUTI osserva che il parere sul comma 3 dell'articolo 11 dovrebbe avere le caratteristiche della contrarietà per mancanza di copertura, poichè se la Commissione di merito nega la disponibilità dei fondi in questione, è come se tali fondi non esistessero.

Il presidente ABIS osserva da una parte che gli oneri a carico dei bilanci regionali sono meramente eventuali e dall'altra che il parere della Commissione di merito sull'utilizzo in difformità non ha carattere vincolante.

I senatori SPOSETTI e CARPENEDO propongono la trasmissione di un parere contrario, per mancanza di copertura, sull'articolo 11, comma 3.

La Commissione accoglie tale proposta, trasmettendo di conseguenza un parere contrario, per mancanza di copertura, su detta norma e di nulla osta sulle restanti parti del testo unificato.

Riz ed altri: Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano (746)

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole con osservazioni sul testo e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamento)

Riferisce il senatore CARPENEDO, osservando che si tratta di un disegno di legge che intende incrementare il contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, con copertura nella rubrica del Ministero di grazia e giustizia del fondo globale corrente.

Non vi sono problemi, per quanto di competenza.

Sono pervenuti due emendamenti, di cui quello sostitutivo dell'articolo 1 è volto a rendere permanente il contributo, determinato in cifra fissa.

Al riguardo, la Commissione è chiamata a decidere se rendere irreversibile o meno questo contributo. In passato l'orientamento è stato di segno sfavorevole, anche nei casi in cui era prevista la modulabilità da parte della legge finanziaria: in tale ipotesi, infatti,

rimane l'obbligo di prevedere comunque la spesa. Se per sopraggiunte esigenze di bilancio essa non è opportuna, dichiarando permanente la spesa nella legge sostanziale non è possibile revocare la stessa.

Propone pertanto di esprimere un parere contrario, per mancanza di copertura, sull'emendamento all'articolo 1.

Il senatore CAVAZZUTI propone altresì di osservare che è necessario prevedere, in questo come in tutti gli altri casi analoghi, che i contributi abbiano durata determinata nel tempo, al fine di evitare che si instaurino delle vere e proprie rendite per enti per i quali non è neppure necessario provare l'attività svolta.

La Commissione concorda di trasmettere un parere, nel senso proposto dal relatore, con le osservazioni formulate dal senatore Cavazzuti.

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (887)

(Parere alle Commissioni 2^a e 12^a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CARPENEDO, facendo presente che si tratta dell'ennesima versione di un decreto-legge in materia di incremento del corpo di polizia penitenziaria e di detenzione del persone deternute affette da HIV.

Per quanto riguarda la parte innnovativa, si segnala essenzialmente l'articolo 9, istitutivo di un nucleo operativo in materia di valutazione dei progetti per quanto concerne la lotta alla droga. La copertura è a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Al riguardo, la conferma che deve dare il Governo è se tale fondo abbia carattere di spesa permanente o meno. Da valutare poi che i compensi previsti per la partecipazione a tale nucleo sono pari a 36 milioni annui, come si desume dalla relazione tecnica, il che si traduce in un compenso pari a tre milioni mensili.

Per quanto concerne la clausola di copertura, l'onere risulta notevolmente incrementato rispetto alle precedenti versioni dei decreti e in parte viene poggiato sui fondi globali, in parte su una serie di capitoli.

Mentre per il primo aspetto non si pongono problemi per il secondo profilo invece va svolta una riflessioni.

Se tali capitoli sono le traduzioni contabili delle precedenti coperture sul fondo globale, ormai passate a legislazione vigente, è vero pure che le precedenti versioni del decreto avevano una copertura in parte su un capitolo, al quale, grazie alla condizione appositamente prevista nel parere della Commissione bilancio, era stato applicato il blocco della crescita negli anni successivi. Un primo punto quindi riguarda la esplicitazione da parte del Governo circa il capitolo - tra i quattro menzionati nell'attuale versione - che corrisponde al vecchio capitolo su cui insisteva la copertura. Ciò in quanto occorrerebbe

riapporte la condizione della crescita negli anni a venire, che il Governo ha ritenuto, nonostante numerosi pareri in tal senso da parte della Commissione bilancio, di eliminare.

Il sottosegretario BRUNO si dichiara favorevole al provvedimento, ricordando che il Fondo per la lotta alla droga ha natura permanente, mentre i capitoli indicati nella clausola di copertura sono stati così determinati a seguito dell'utilizzo degli accantonamenti di fondo speciale della legge finanziaria 1992.

Il senatore CAVAZZUTI osserva che il meccanismo di collocamento fuori ruolo, di cui all'articolo 9, potrebbe provocare oneri relativamente alla necessità di coprire i posti lasciati vacanti, mentre lo stipendio viene ugualmente corrisposto al personale trasferito.

Il senatore SPOSETTI chiede ragione delle sanatorie operate mediante il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Conclusivamente, su proposta del presidente ABIS, la Commissione concorda di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di ottenere dal Tesoro chiarimenti circa la mancata previsione del blocco della crescita negli anni successivi del capitolo di bilancio indicato a copertura nelle precedenti versioni del decreto-legge (che qui occorre individuare); una valutazione sugli oneri derivanti dalla previsione di posizioni di fuori ruolo e sugli effetti finanziari della sanatoria dei precedenti decreti-legge, di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (905)

(Parere alla 6^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il senatore PAVAN propone di rinviare l'esame degli emendamenti del provvedimento in titolo alla prossima settimana, poichè ne sono pervenuti ulteriori.

Concorda la Commissione.

Cherchi ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263)

(Parere alla 10^a Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore PAVAN, facendo presente che il disegno di legge intende prevedere una serie di rifinanziamenti della politica mineraria con oneri a carico generico dei capitoli in essere dello stato

di previsione del ministero dell'industria, senza intaccare leggi in vigore o indicare i capitoli interessati.

È da valutare poi anche la lettera c) del comma 3 dell'articolo 2, che potrebbe comportare oneri.

Il sottosegretario BRUNO si dichiara contrario al provvedimento.

La Commissione concorda conclusivamente di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura.

Baldini ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555)

(Parere alla 10ª Commissione: condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore PAVAN, facendo presente che è stato riproposto in questa legislatura un disegno di legge parlamentare in materia di regolazione dell'attività di Governo nel turismo.

Il punto che interessa la competenza della Commissione è essenzialmente la norma di copertura (art. 19).

A tal riguardo, va esplicitato, sulla scorta del parere fornito nella passata legislatura, che il provvedimento ha una valenza solo triennale e che quindi esso non innesca meccanismi permanenti: se il legislatore intende procedere in tal senso, occorre proporre un esplicito emendamento e in tal caso la Commissione bilancio deve valutare se si tratta di una spesa che debba essere prevista come continuativa o meno. Nel silenzio, ossia tenuto conto del testo così come deferito, il provvedimento cessa la propria operatività alla scadenza del triennio.

Un secondo profilo riguarda appunto il fatto che anzitutto la decorrenza va spostata al 1993, con relativo slittamento al triennio 1993-1995, e in secondo luogo, dovendo conseguenzialmente cambiare le coperture anche per la nuova struttura del fondo globale, l'onere di cui all'articolo 19, comma 1, va ridotto a 60 miliardi annui, con imputazione sulla voce relativa al Ministero del turismo, mentre non sembrano esservi problemi per il comma 2 del medesimo articolo, per il quale ovviamente va comunque ipotizzato uno slittamento della decorrenza al 1993.

Il sottosegretario BRUNO si dichiara contrario al provvedimento.

La Commissione concorda, conclusivamente, di trasmettere un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica della clausola di copertura, onde farla decorrere dal 1993 e mantenerla nei limiti dell'accantonamento di fondo globale della finanziaria del corrente anno e limitare altresì l'operatività del provvedimento al triennio.

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (910)

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di pareri, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riferisce il senatore PAVAN, osservando che si tratta di un decreto-legge che stanziava una serie di spese, del valore pari a 100 miliardi, esclusivamente per il 1993 a favore del commercio estero.

Per quanto concerne le coperture, non vi sono problemi quantitativi. Questioni si pongono per il fatto che viene utilizzato per 5 miliardi l'accantonamento concernente il Ministero della pubblica istruzione e per il fatto che, mentre il testo prevede solo 5 miliardi per il settore agroalimentare, la copertura invece sottrae 20 miliardi ad una legge pluriennale in materia agricola, movimentata dalla legge finanziaria.

Nel primo caso sicuramente si pone un problema di utilizzo difforme, mentre nel secondo va valutato se analogo problema si pone per il *surplus* di utilizzo di fondi rispetto alla destinazione propria.

Propone pertanto di richiedere un parere sull'utilizzo in difformità alle Commissioni 7ª e 9ª.

Concorda la Commissione e l'esame è rinviato.

Saporito ed altri: Modifiche alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, concernente istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici. Istituzione del Fondo di previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica (657)

(Parere alla 11ª Commissione. Rinvio dell'esame. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore CREUSO propone di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore SPOSETTI propone di richiedere in ogni caso preliminarmente al Governo la relazione tecnica.

Su tale proposta concorda la Commissione e l'esame è rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (900)

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore CREUSO, rilevando che si tratta di un decreto-legge in materia di recupero degli introiti contributivi nel settore previdenziale. Il provvedimento prevede, tra l'altro, la gestione di *data bases* incrociate, al fine di scongiurare l'evasione. Probabilmente la organizzazione e la gestione di tali procedure elettroniche potrà provocare delle spese, forse anche notevoli. Tuttavia l'effetto finale

dovrebbe essere quello di un recupero contributivo. Forse per questo motivo il provvedimento non prevede un onere.

L'articolo 4, che verte in tema di condono previdenziale si limita a prevedere una penalità nella misura del 17 per cento annuo, entro il limite complessivo del 50 per cento della somma evasa. Probabilmente tale sanzione, corrispondendo nella sostanza ad un differimento di 3 anni dei contributi o non è tale da disincentivare l'evasione, o può provocare una perdita di introito notevole rispetto all'attuale regime sanzionatorio.

Il sottosegretario BRUNO si dichiara favorevole.

Il senatore SPOSETTI fa presente che gli oneri per l'automazione della Pubblica Amministrazione dovrebbero essere già previsti nell'apposito decreto del Presidente della Repubblica.

La Commissione concorda infine di trasmettere un parere favorevole, con le osservazioni formulate dal relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (907)

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo e contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti)

Riferisce il senatore CREUSO, ad avviso del quale il decreto-legge sana gli effetti dei precedenti decreti in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, prolungandone gli effetti fino al 31 maggio 1993 per quanto concerne il Mezzogiorno e al 31 dicembre del medesimo anno per la fiscalizzazione. Vi è una questione di carattere generale circa la compatibilità di una misura, tutto sommato ristretta, con le politiche più generali che si intendono adottare relativamente al mercato del lavoro. Si ricorda inoltre che sul precedente decreto la Commissione si espresse in senso favorevole il 17 dicembre 1992. Tale decreto, i cui effetti finanziari sono confluiti in quello all'esame prevedeva una spesa il cui meccanismo di quantificazione non differiscono, nella sostanza, da quelli del presente decreto, con la sola differenza, che l'attuale provvedimento non prevede la spesa, equivalente a 450 miliardi annui, derivante dall'attuazione della sentenza n. 261 del 1991 della Corte costituzionale, già coperta dal precedente provvedimento.

La copertura è tratta per quanto concerne gli effetti di sanatoria del decreto-legge precedente su capitolo del bilancio del Ministero del lavoro, nel quale è da ritenersi siano state riportati gli stanziamenti tratti dall'accantonamento di fondo speciale della finanziaria 1992. La spesa relativa ai nuovi sgravi è coperta con il fondo speciale del Ministero del tesoro. Relativamente agli oneri per la fiscalizzazione (articolo 2) si fa anche in questo caso riferimento a capitolo del Ministero del lavoro incrementato a seguito dell'utilizzo del fondo speciale della finanziaria 1992.

In data 29 gennaio sono stati trasmessi emendamenti dalla Commissione di merito. Di essi costituiscono ampliamento della sfera dei benefici concessi dal provvedimento quelli 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.8. L'emendamento 1.2 è di difficile quantificazione, non essendo chiaro se la nuova fiscalizzazione è compensata con la riduzione di quella prevista dal provvedimento. L'emendamento 1.6 prevede la proroga dei benefici per i contratti di formazione e lavoro, materia che è oggetto degli articoli 9 e seguenti del decreto-legge n. 1 del 1993. L'emendamento 2.7 infine prevede un'ulteriore spesa di 4.200 miliardi per il 1994, onere per il quale manca la capienza nella voce di fondo speciale del Ministero del tesoro.

Propone quindi di trasmettere un parere di nulla osta sul testo e contrario, per mancanza di copertura, su tutti gli emendamenti sopra citati.

Il sottosegretario BRUNO fornisce chiarimenti circa la copertura del provvedimento.

Il senatore PAGLIARINI chiede se i benefici previsti nel testo siano compatibili con la normativa comunitaria.

Il senatore Michelangelo RUSSO ricorda che la Giunta per affari delle Comunità europee ha espresso un parere sul provvedimento all'esame, che gioverebbe a sanare il conflitto esistente con la Comunità europea.

La Commissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole sul testo, e contrario, per mancanza di copertura, su tutti gli emendamenti indicati dal relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CAVAZZUTI avverte che, essendo esaurito l'ordine del giorno, la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 4 febbraio, alle ore 10, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 17,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1993

54^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

RICEVUTO

indi del Presidente

ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Matulli.

La seduta inizia alle ore 9,50.

MATERIE DI COMPETENZA

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sullo stato di attuazione della riforma della scuola elementare

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R 50, 0 01, C 7^a, 1^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre 1992, nella quale il ministro Jervolino aveva svolto un ampio intervento introduttivo.

Si apre il dibattito.

Il senatore NOCCHI giudica opportuna l'anticipata verifica, promossa dalla Commissione, sullo stato di attuazione della legge di riforma della scuola elementare (n. 148 del 1990); infatti è fuor di dubbio che la sua applicazione ha comportato difficoltà e ha fatto riemergere resistenze già manifestatesi al momento della sua approvazione. Il Gruppo del PDS conferma comunque il giudizio positivo sulla riforma; tuttavia la sua attuazione ha determinato disomogeneità, anche territoriali, che vanno valutate con attenzione e dipendono anche dall'insufficienza delle risorse finanziarie più volte segnalata dalla sua parte politica.

L'organizzazione modulare della funzione docente e l'articolazione oraria tra mattina e pomeriggio sono le innovazioni che stanno determinando i maggiori problemi. Occorrerebbe quindi avviare un'opera di aggiornamento e formazione dei docenti per migliorare le loro attitudini alla programmazione unitaria, utilizzando a tal fine anche

la convenzione tra Ministero della pubblica istruzione e RAI-TV. Inoltre le resistenze delle famiglie ad accettare il nuovo orario scolastico potrebbero essere superate con una capillare informazione sulle novità pedagogiche della riforma e risolvendo i problemi di carattere finanziario, lamentati dagli enti locali, che ostacolano la predisposizione dei necessari servizi. Tale questione va risolta anche nella prospettiva dell'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera, per evitare carichi orari davvero gravosi per i bambini.

Il senatore Nocchi prosegue segnalando il problema delle supplenze brevi, che potrebbe compromettere l'unitarietà del *team* docente con effetti negativi sulla concreta realizzazione degli obiettivi della legge. Inoltre nella individuazione degli ambiti disciplinari non si fa cenno all'insegnamento della religione, che invece va recuperato. La carica innovativa della riforma impone una continua verifica, che può essere svolta efficacemente soltanto attivando un sistema di osservatori decentrati presso i Provveditorati. Parimenti fondamentale è l'attuazione urgente della laurea per i maestri.

In conclusione, il senatore Nocchi ribadisce la valutazione positiva sull'impianto della riforma e preannuncia la presentazione di un documento per individuare gli interventi necessari per migliorarne l'applicazione.

Il senatore BISCARDI esprime riserve sulla attuazione della legge n. 148 del 1990 e sollecita un ripensamento sugli aspetti che hanno determinato le maggiori difficoltà applicative.

L'organizzazione modulare ha preso spunto da alcune sperimentazioni avviate sin dal 1988, che peraltro non erano mai state sottoposte a verifica. Il problema della omogeneità delle prestazioni degli insegnanti non è di facile soluzione; infatti, anche se un aggiornamento finalizzato può migliorare la capacità dei docenti alla programmazione unitaria, quest'ultima entra inevitabilmente in conflitto con la libertà dell'insegnamento. Migliori risultati si sarebbero ottenuti - a suo avviso - affiancando al maestro unico alcuni specialisti per i nuovi insegnamenti introdotti dalla riforma. Ritene quindi che la legge vada ripensata anche alla luce di una comparazione con gli altri sistemi scolastici europei, nella convinzione che l'originalità fine a se stessa non ha mai dato risultati concreti nella scuola.

Il problema delle risorse finanziarie è reale, ma avrebbe sicuramente avuto un impatto minore se fosse stata rispettata la prevista gradualità nella attuazione della riforma, specie riguardo all'incremento dell'orario settimanale di lezione.

Il senatore Biscardi prosegue segnalando il grave problema della soppressione delle scuole nei piccoli centri, che l'amministrazione scolastica ha sistematicamente avviato senza tener conto di un ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, in sede di esame della riforma, che impegna il Governo proprio al mantenimento delle scuole nei piccoli comuni.

In conclusione, sollecita una più precisa attuazione della legge, riguardo in particolare al maestro prevalente, al mantenimento delle scuole nei piccoli centri e alla introduzione della lingua straniera, che rappresenta a suo avviso una delle novità più rilevanti della riforma.

Il PRESIDENTE informa che il dibattito, avviato ai sensi dell'articolo 50, comma 1, potrà concludersi con l'approvazione di una proposta di relazione all'Assemblea, per la cui redazione propone la costituzione di un apposito Comitato.

Interviene quindi la senatrice ZILLI, per la quale l'attuazione della legge n. 148 del 1990 ha determinato notevoli difficoltà sia riguardo all'organizzazione modulare della funzione docente sia per la nuova articolazione oraria. Si è registrato infatti un vero e proprio rifiuto del nuovo modello da parte delle famiglie e quindi si deve valutare se esso potrà effettivamente migliorare il livello qualitativo della scuola elementare. Critica poi la soppressione delle scuole nei comuni montani, che sottrae loro un servizio essenziale, mettendone a rischio la stessa sopravvivenza. L'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera merita una particolare considerazione, per stabilire quale debba essere il livello di qualificazione richiesto ai docenti. Inoltre non ritiene che la riforma possa essere compiutamente attuata senza ulteriori oneri, pur considerando la tendenza alla diminuzione della popolazione scolastica.

La senatrice prosegue osservando che l'organizzazione modulare presenta obiettive difficoltà per la poca attitudine dei docenti ad una programmazione unitaria, come conferma l'esperienza della scuola media.

Ritiene in conclusione che sia necessario avviare un ripensamento sulla legge n. 148, per rendere il modello più flessibile e rispondente alle esigenze delle realtà locali e soprattutto delle famiglie.

Il senatore LOPEZ manifesta la preoccupazione che, di fronte alle difficoltà di attuazione, vengano messi in discussione i principi fondamentali della riforma del 1990 e che la verifica porti a conclusioni affrettate. Egli è quindi d'accordo con la proposta formulata dal Presidente, a condizione che il documento che la Commissione approverà non diventi occasione per un arretramento rispetto alla riforma. Egli si dice poi favorevole al principio della flessibilità, per accogliere le esigenze peculiari delle piccole comunità e conclude sottolineando l'importanza della formazione dei docenti, nonché del ruolo che l'università deve svolgere a tal fine.

Il senatore ZOSO giudica molto opportuna la verifica avviata dalla Commissione sullo stato di attuazione della legge n. 148 del 1990, che impedirà il radicarsi di pregiudizi, frustrazioni e pericolosi equivoci, primo fra tutti quello sul carattere ideologico della riforma, che sarebbe stata calata astrattamente dall'alto.

Al contrario, la legge di riforma rappresenta l'ultima fase di un lungo processo, che ha visto dapprima un'ampia e approfondita sperimentazione (sulla quale sono state condotte accurate verifiche), quindi l'emanazione dei nuovi programmi e solo alla fine la legge con il nuovo ordinamento. Indubbiamente la sperimentazione presentava il limite di fondarsi sulla partecipazione volontaria dei docenti; è dunque naturale che solo ora emergano i problemi derivanti dall'applicazione generalizzata del modello elaborato in quella sede. D'altra parte, tutta la

formazione del corpo docente attualmente in servizio è univocamente fondata sul carattere individualistico dell'insegnamento e si possono comprendere le difficoltà ad adeguarsi ad una riforma di straordinaria novità e complessità, ispirata a principi ben diversi; tuttavia le difficoltà psicologiche della classe docente non devono influenzare il giudizio sulla validità intrinseca di una riforma destinata a produrre nel tempo tutti i suoi benefici, peraltro già evidenti laddove essa è pienamente applicata.

Il senatore Zoso sottolinea poi che in molte scuole si applica ancora il tempo pieno - il cui orario va oltre quanto previsto dalla riforma - con piena soddisfazione delle famiglie ed invita a non dimenticare tale realtà. Quanto poi alle piccole comunità, non si devono privilegiare i campanilismi rispetto all'obiettivo - insito nella riforma - di offrire un servizio scolastico di qualità culturale decisamente più elevata rispetto al passato. Gli elementi di elasticità propri della riforma - aggiunge poi - se da un lato suscitano inevitabili contrasti, dovrebbero anche indurre le famiglie ad una più attenta e consapevole partecipazione alla vita della scuola.

Dopo aver sottolineato come l'introduzione della lingua straniera nella scuola elementare offra oggi la straordinaria possibilità di una reale crescita culturale, se non si ripeterà l'errore già compiuto in passato di privilegiare le esigenze dei docenti rispetto a quelle delle famiglie, conclude auspicando che il delicatissimo modello delineato dalla legge n. 148 non sia stravolto da interventi non meditati.

Il presidente ZECCHINO rinvia quindi il seguito del dibattito.

La seduta termina alle ore 11,35.

55ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

RICEVUTO

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Jervolino Russo e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Matulli.

La seduta inizia alle ore 16,10.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Dibattito sulle comunicazioni che il Ministro della pubblica istruzione ha reso nella seduta del 27 gennaio 1993 sul contratto tra il Ministero e l'ITALSIEL

(R 46, 0 03, C 7ª, 8º)

Il presidente RICEVUTO dichiara aperto il dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro della pubblica istruzione.

Dopo che il MINISTRO ha consegnato un nuovo documento, il senatore BISCARDI chiede nuovamente che siano inviati alla Commissione, in aggiunta agli atti della Corte dei Conti (pervenuti ieri) anche i verbali dei revisori dei conti.

Il MINISTRO dà assicurazioni in proposito.

Il senatore BISCARDI sottolinea in primo luogo il notevole ammontare del contratto in discussione, la cui rilevanza è accentuata dalla struttura del bilancio della Pubblica Istruzione, per la massima parte dedicata alle spese correnti.

Rilevato poi come i risultati conseguiti fra il 1987 e il 1988 siano stati giudicati alquanto scarsi dallo stesso Ministro, deplora che il contratto per il periodo 1990-1996 preveda l'informatizzazione soltanto degli uffici periferici di maggiori dimensioni; si tratta di un obiettivo del tutto inadeguato, sia per la durata del contratto, che rispetto alla dimensione dei problemi che tutti gli uffici periferici devono frequentemente affrontare.

Manifesta quindi perplessità su vari aspetti del contratto, che giudica troppo oneroso per il Ministero, a carico del quale - oltretutto - sono poste tutte le spese di acquisizione degli immobili e del materiale, mentre l'ITALSIEL si limita ad un contributo di tipo specialistico. Altri problemi riguardano la natura e la composizione dell'organo collegiale responsabile degli indirizzi di politica informatica del Ministero, nonché del comitato esecutivo cui spetta il controllo sull'attuazione del contratto da parte dell'ITALSIEL.

Dopo aver ricordato i rilievi formulati dalla Corte dei Conti sul mancato raccordo cronologico fra il precedente contratto e quello attualmente in vigore, si sofferma sull'esigenza di un efficiente sistema di verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi perseguiti, senza il quale è impossibile anche elaborare direttive per l'azione futura. In questa prospettiva conclude ipotizzando una forma di controllo permanente del Parlamento sulla materia, in nome del pieno esercizio dei poteri di sindacato sul Governo e sull'Amministrazione.

La senatrice PAGANO dà atto al Ministro di avere impostato in termini nuovi di trasparenza la questione dell'ITALSIEL, premessa - ella auspica - anche per una gestione diversa rispetto al passato. Il tema dell'informatica, d'altra parte, è fondamentale per la riforma dell'amministrazione scolastica: esso, infatti, non è affatto neutrale rispetto alle linee di sviluppo del sistema.

Ricorda poi le severe critiche rivolte dal Gruppo del PDS alla passata gestione del rapporto con l'ITALSIEL, caratterizzata da una sorta di perdurante provvisorietà che vedeva il Ministero incapace di provvedere autonomamente al funzionamento del sistema. Nonostante i contratti prevedessero sempre la formazione del personale, infatti, questa non è stata mai compiuta in misura adeguata a rendere finalmente autonomo il Ministero. Mancano poi formali attestazioni circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Al riguardo, appare scandaloso che, dopo tanti anni dall'avvio del processo di informatizzazione non sia ancora possibile ricostruire il curriculum individuale degli

insegnanti; in generale, giudica del tutto sproporzionate le spese effettuate rispetto ai risultati ottenuti. Anche la Corte dei conti, del resto, ha espresso rilievi critici in una recente relazione sul rendiconto.

Se poi il processo di informatizzazione non avviene in forme trasparenti, si lasciano spazio a situazioni ambigue e sospette, come quelle prodottesi nel Provveditorato di Napoli; invita quindi il Ministro a proseguire nell'opera iniziata, auspicando altresì che la Commissione avvii un'indagine conoscitiva sull'argomento ed una riflessione sugli obiettivi prioritari da perseguire. Conclude ribadendo che anche i problemi apparentemente tecnici come l'informatica rivestono importanza cruciale per lo sviluppo della scuola in quelle aree del Paese ove l'evasione scolastica è una componente dell'illegalità, e in questo senso rivestono una specifica rilevanza politica.

Il senatore CANNARIATO non ritiene che la convenzione con l'ITALSIEL abbia migliorato la gestione scolastica specie a livello periferico. Inoltre l'Amministrazione della pubblica istruzione non è ancora in grado di gestire autonomamente i sistemi informatici. Esprime quindi forti riserve sulla validità della convenzione.

Il senatore MANZINI ritiene quanto mai opportuna una valutazione approfondita della validità della convenzione con l'ITALSIEL, perchè soltanto un efficiente sistema informatico può consentire risparmi nella gestione amministrativa. Inoltre l'informatizzazione influenzerà il decentramento amministrativo e l'autonomia scolastica e potrà rappresentare un valido strumento di monitoraggio del sistema scolastico. Auspica quindi che si proceda a verifiche periodiche dei risultati conseguiti dall'Amministrazione e in questa prospettiva chiede che le unità scolastiche siano dotate del collegamento con la Biblioteca pedagogica di Firenze e di strumenti per la gestione amministrativa del personale.

Il MINISTRO, dopo essersi riservato di rispondere alle richieste emerse nel dibattito, si dice favorevole ad avviare la verifica dei risultati realizzati con la convenzione con l'ITALSIEL nella convinzione che esista uno stretto collegamento tra l'automazione dell'Amministrazione e la politica delle riforme. In questa ottica, trasmetterà alla Commissione le relazioni della Corte dei conti e suggerisce di ascoltare anche i funzionari del Ministero e dell'ITALSIEL che hanno gestito concretamente il processo di informatizzazione.

Dichiara poi di essere disponibile a riferire periodicamente sugli stati di avanzamento dell'automazione e esprime il proprio favore ad una eventuale indagine conoscitiva sulla materia.

Sull'adeguamento della normativa alle nuove esigenze di informatizzazione, informa che il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato un decreto delegato che detta nuove norme per l'automazione dei servizi nelle amministrazioni centrali, costituendo inoltre una apposita autorità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito, tra l'altro, di realizzare l'interazione tra i sistemi informatici delle diverse Amministrazioni. Ricorda a questo proposito che il

Ministero della pubblica istruzione ha già manifestato la sua disponibilità a tale obiettivo.

Rispondendo infine ad una richiesta di chiarimenti del senatore BISCARDI, fa presente che, in una prima fase, la costituenda autorità di controllo dovrà coordinarsi con i comitati di controllo istituiti presso ogni amministrazione pubblica.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 17,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente Autonomo Esposizione Nazionale Quadriennale d'Arte di Roma

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

(L 14, 0 78, C 7^a, 4^o)

Riferisce alla Commissione il presidente RICEVUTO, il quale dà conto del *curriculum* di Alberto Sughi, designato presidente dell'Ente Autonomo Esposizione Nazionale Quadriennale d'Arte di Roma. Propone quindi che la Commissione esprima un parere favorevole.

Dopo che i rappresentanti di tutti i Gruppi politici hanno espresso parere favorevole, si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori BISCARDI, REDI (in sostituzione del senatore BO), BUCCIARELLI, CANNARIATO, DE ROSA, LEONARDI (in sostituzione del senatore FERRARI Bruno), MANZINI, NOCCHI, PAGANO, RICEVUTO, ROBOL, RUSSO Giuseppe, STRUFFI e LAZZARO (in sostituzione del senatore ZOSO). La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del signor Sughi è approvata, risultando 14 voti favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto della Enciclopedia Italiana

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

(L 14, 0 78, C 7^a, 5^o)

Riferisce alla Commissione il presidente RICEVUTO, il quale, dato conto del prestigioso *curriculum* scientifico della professoressa Levi Montalcini, propone che la Commissione esprima un parere favorevole.

Dopo che i rappresentanti di tutti i Gruppi politici hanno espresso parere favorevole, si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori BISCARDI, REDI (in sostituzione del senatore BO), BUCCIARELLI, CANNARIATO, DE ROSA, LEONARDI (in sostituzione del senatore FERRARI Bruno), MANZINI, NOCCHI, PAGANO, RICEVUTO, ROBOL, RUSSO Giuseppe, STRUFFI e LAZZARO (in sostituzione del senatore ZOSO). La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina della professoressa Levi Montalcini è approvata, risultando 14 voti favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto.

La seduta termina alle ore 17,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1993

61ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

FABRIS

indi del Presidente

FRANZA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bisagno e per la marina mercantile Camber.

La seduta inizia alle ore 9,50.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario BISAGNO, rispondendo all'interrogazione 3-00209, dei senatori Rapisarda ed altri, fa presente preliminarmente che il ministro Merloni, in occasione della seduta della Commissione lavori pubblici del Senato del 5 agosto scorso, nell'esprimere la sua personale preferenza per l'ipotesi del tunnel, non ha inteso riferirsi ad un tunnel in senso proprio, sul modello della Manica (cosiddetta ipotesi subalvea), bensì ad un elemento tubolare immerso per trenta metri sotto il livello del mare e ancorato al fondale mediante fusi non rigide assicurate da martinetti controllati elettronicamente (cosiddetta soluzione alvea).

A tale riguardo, l'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, riunitasi il 24 luglio 1987, espresse un parere articolato sulle diverse proposte progettuali, ritenendo la soluzione subalvea non proponibile per le elevate difficoltà tecnico-economiche che avrebbe incontrato, nonchè per ragioni di sicurezza e di manutenzione. Tra l'altro, esperti delle ferrovie dello Stato hanno valutato che la lunghezza dei raccordi con il tunnel avrebbe determinato pendenze impraticabili per il trasporto ferroviario.

Il Consiglio superiore esprimeva invece l'avviso che la soluzione alvea (cui si riferiva il ministro Merloni) necessitasse di un approfondimento per quanto concerne la fattibilità tecnica e i costi.

Conclusivamente, il Consiglio superiore riteneva più idoneo la soluzione aerea, in ordine alla quale sono poi intervenuti ulteriori approfondimenti da parte della società concessionaria per lo Stretto di

Messina. Su questa base, anche per richiesta del Ministero della difesa, si procederà alla valutazione degli aspetti strategici, di sicurezza e ambientali della soluzione aerea.

Replica il senatore RAPISARDA, il quale si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta ed osserva che non è mai stata seriamente presa in considerazione alcuna soluzione alternativa rispetto al ponte, soprattutto per la resistenza della società concessionaria ed in particolare del suo amministratore delegato, il quale sembra voler imporre i suoi interessi privati rispetto ad un'operazione di preminente rilievo nazionale e volta a favorire lo sviluppo della regione Sicilia.

Tra l'altro, da parte dell'IMO (organo dell'ONU che sovrintende al livello mondiale alla sicurezza della navigazione) la soluzione tunnel è stata giudicata fattibile e rispondente pienamente alle esigenze della sicurezza. L'ipotesi del ponte, invece, rischia di rivelarsi la più pericolosa se si tiene conto dei forti venti che spirano regolarmente sullo Stretto di Messina. L'ipotesi aerea, inoltre, penalizzerebbe l'aera di Reggio Calabria, in quanto il ponte verrebbe realizzato 30 chilometri a nord del capoluogo, secondo quanto progettato dalla società concessionaria.

IN SEDE REFERENTE

CAPPELLI ed altri - Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime (643)

CAPPELLI ed altri - Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate (644)

MEO ed altri - Disciplina transitoria delle concessioni marittime con finalità turistico-ricreative (757)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato il 27 gennaio scorso.

Dopo che il presidente FABRIS ha avvisato che il relatore Cocciu, oggi assente, riferirà sul disegno di legge n. 757 in altra seduta, interviene il senatore Cappelli, il quale propone che si costituisca un Comitato ristretto allo scopo di addivenire alla redazione di un testo unificato dei provvedimenti in titolo.

Il sottosegretario CAMBER si esprime favorevolmente sulla proposta del senatore Cappelli ed avverte che il Governo ha predisposto uno schema di disegno di legge in materia che è attualmente nella fase del concerto interministeriale.

Il presidente FABRIS propone che la trattazione dei provvedimenti venga rinviata ad una seduta che sarà convocata per martedì 9 febbraio, allo scopo di acquisire l'opinione del relatore sull'opportunità di dar vita ad un Comitato ristretto o su quella, altrettanto praticabile, di

incaricare il relatore stesso di predisporre un testo unificato. A seguito di interventi dei senatori Nerli ed Angeloni, il Presidente propone che nella seduta del 9 febbraio il Governo riferisca anche, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in titolo, sui motivi che non hanno finora consentito il trasferimento di funzioni amministrative alle regioni in materia di concessioni demaniali marittime, così come era previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, nonché da un ordine del giorno recentemente approvato dall'Assemblea del Senato.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Variante al programma d'intervento per l'adeguamento alle esigenze operative del Corpo della guardia di finanza

(Parere al Ministro dei lavori pubblici, ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 831: esame e rinvio)
(R 139 B, C 8^a, 3^o)

Il relatore, senatore LOMBARDI, dopo aver rilevato che il documento in esame riproduce senza sostanziali variazioni lo schema di variante già preso in esame dalla Commissione nella seduta del 17 dicembre scorso e successivamente ritirato dal Ministro, ritiene che la Commissione non sia in condizioni di esprimere un parere compiuto senza disporre previamente di una articolata relazione sullo stato di avanzamento di tutte le opere previste dal piano e dai successivi aggiornamenti, indicando per ciascuna di esse la sufficienza o meno dei finanziamenti in ordine al completamento. Tra l'altro, la legge n. 831 del 1986 faceva obbligo al Governo di presentare al Parlamento annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei lavori, ma l'Esecutivo, inspiegabilmente, non ha mai adempiuto a tale obbligo.

Dopo che i senatori LIBERATORI, CAPPELLI e NERLI hanno dichiarato di condividere l'impostazione del relatore, il sottosegretario Bisagno, preso atto della richiesta di quest'ultimo, chiede un rinvio dell'esame per consentire al Governo di trasmettere alla Commissione la relazione dettagliata cui ha fatto riferimento lo stesso relatore.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, viene ripresa alle ore 12,05.

IN SEDE REFERENTE

ANGELONI ed altri - Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 13 gennaio scorso.

Il presidente FRANZA avverte che la Commissione bilancio, esaminati gli emendamenti relativi alla copertura finanziaria del

provvedimento, si è testè pronunciata in senso favorevole sull'utilizzazione degli stanziamenti recati dal fondo globale ed invece in senso contrario sull'utilizzazione dei residui.

Il sottosegretario BISAGNO chiede un breve rinvio dell'esame per approfondire le implicazioni del parere reso dalla Commissione bilancio e riferire al riguardo al Ministro dei lavori pubblici.

Il senatore FABRIS ritiene che si potrebbero comunque utilizzare le risorse dei fondi globali sulle quali la Commissione bilancio si è espressa favorevolmente per procedere al completamento delle opere definite prioritarie. A tale scopo, si dichiara disponibile a mettere a punto un nuovo emendamento in occasione della prossima seduta della Commissione che potrebbe aver luogo martedì 9 febbraio. Tale breve pausa nell'esame consentirebbe quindi anche di soddisfare la richiesta di rinvio del rappresentante del Governo.

La senatrice ANGELONI fa presente che, per completare le opere prioritarie, occorrono almeno 250 miliardi, che potrebbero essere reperiti attingendo integralmente le relative somme dal fondo globale e ripartendo la copertura nel triennio. Ritiene però che il nuovo emendamento debba essere predisposto immediatamente per la sua trasmissione alla Commissione bilancio al fine di evitare nuovi ed inutili rinvii.

La Commissione conviene quindi di rinviare l'esame a martedì prossimo, 9 febbraio.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SUL SOPRALLUOGO DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE IN CALABRIA
(R 48, C 8ª, 6º)

Il senatore MEDURI, in ordine al progettato sopralluogo in Calabria, già fissato per i giorni 18-20 febbraio prossimi, suggerisce, per la giornata del 20 febbraio, di inserire nel calendario un incontro con i consigli di fabbrica delle Officine Grandi Riparazioni di Saline Ioniche e delle Officine Omega, nonché con rappresentanti della società di gestione degli aeroporti di Reggio Calabria e del comune di Reggio Calabria.

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Meduri

SULL'EFFETTUAZIONE DI ULTERIORI SOPRALLUOGHI DA PARTE DELLA COMMISSIONE

(R 48, C 8ª, 6º)

Il presidente FRANZA, preso atto della nota del Presidente del Senato del 1 febbraio e sulla base delle risultanze della riunione dell'Ufficio di Presidenza, propone che la Commissione sospenda la richiesta di effettuare ulteriori sopralluoghi in altre regioni del paese,

incluso quello già progettato in Friuli-Venezia Giulia, avvertendo che la questione sarà comunque ridiscussa in sede di Ufficio di Presidenza nel corso della prossima settimana.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 3 FEBBRAIO 1993

37ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MICOLINI

*La seduta inizia alle ore 10,15.***IN SEDE CONSULTIVA****Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (910)**

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore GRASSI BERTAZZI riferisce premettendo che il Governo, per stimolare il massimo utilizzo delle condizioni favorevoli alle esportazioni italiane e quindi all'occupazione nei vari comparti produttivi (l'aumento di un punto percentuale delle esportazioni determina un aumento dell'occupazione di circa 15.000 unità), ha emanato il decreto-legge in esame con il quale dispone apposite misure di sostegno. Il perdurare della crisi economica mondiale, determinando minori investimenti ed il ristagno della domanda interna, ha comportato la necessità di incentivare le esportazioni per sostenere la produzione nazionale.

Secondo la dinamica del sistema monetario internazionale e del commercio mondiale il recente deprezzamento della lira crea una condizione di favore per l'aumento della domanda estera dei prodotti italiani, divenuti meno costosi in termini di valuta estera. L'urgenza di operare, prosegue il senatore Grassi Bertazzi, deriva dal fatto che nel tempo, si calcola entro un anno, il vantaggio commerciale derivante dal deprezzamento della moneta finirà con l'essere controbilanciato, se non addirittura annullato, dall'aumento dei prezzi dei beni importati.

Per agevolare le esportazioni col provvedimento in esame sono stanziati 120 miliardi, di cui 35, gestiti dall'ICE, per l'attività di promozione all'estero dei prodotti italiani e di stimolo degli investimenti esteri in Italia, e 50 in dotazione al fondo rotativo di cui alla legge 394 del 1981 per la concessione di finanziamenti agevolati per programmi di penetrazione commerciale in paesi extracomunitari.

Dei rimanenti 35 miliardi: 5 sono destinati a contributi, da parte del Ministero del commercio con l'estero tramite l'ICE, alla realizzazione di progetti pilota per la commercializzazione integrata di determinati prodotti agroalimentari in paesi extracomunitari (il progetto di commercializzazione integrata è caratterizzato dal fatto che coinvolge sia il produttore italiano che il distributore estero); 25 per contributi in favore di consorzi e società consortili per il commercio con l'estero; 5 per contributi ai sensi della legge n. 1083 del 1954.

Rilevato poi che dette misure sono da considerare certamente valide in considerazione del *deficit* della bilancia agroalimentare, il senatore Grassi Bertazzi rivolge una forte raccomandazione al Governo - il cui rappresentante anche oggi non è presente ai lavori della Commissione - a tener conto, nella gestione degli aiuti, dei comparti che ne sono più bisognosi, trovandosi in obiettive condizioni di crisi per la forte concorrenza non solo dei *partner* comunitari ma anche dei paesi terzi.

Proprio in questi giorni, aggiunge il senatore Grassi Bertazzi, le organizzazioni agricole hanno lanciato un grido di allarme denunciando la gravità della situazione dell'agrumicoltura, un settore in profonda crisi che aggrava le condizioni dell'economia agricola meridionale ed in particolare di quella siciliana. Basti pensare, egli sottolinea, che è stata chiesta al Governo addirittura la dichiarazione di «crisi grave controllata» del comparto agrumicolo siciliano.

Chiesto quindi che il Governo si adoperi per una revisione della organizzazione del mercato comunitario, modificando il prezzo di riferimento degli agrumi comunitari, secondo gli effettivi costi di produzione e modificando, correlativamente, il prezzo di entrata degli agrumi dei paesi terzi, il senatore Grassi Bertazzi si avvia alla conclusione proponendo l'espressione di un parere favorevole, raccomandando fortemente al Governo di assicurare, per quanto riguarda il comparto alimentare, la priorità a settori, come l'agrumicoltura, che versano in stato di gravissima crisi.

Prende quindi la parola il senatore BORRONI il quale dichiara di essere d'accordo in linea di principio sulle indicazioni e sulle finalità del disegno di legge in esame. Ritiene altresì che si debba riflettere in ordine allo stanziamento di 5 miliardi per progetti pilota sulla commercializzazione integrata di prodotti agroalimentari in paesi extracomunitari. Al riguardo ritiene preliminarmente necessario conoscere dal rappresentante del Governo - che però non è presente - come siano stati spesi i finanziamenti (9 miliardi) nel 1991 - 1992. Altro punto su cui occorrerebbe avere delucidazioni dal rappresentante del Governo riguarda i tipi di mostre realizzate sinora a fini promozionali. Non disporre delle necessarie informazioni - conclude il senatore Borroni - rende difficile decidere.

La Commissione infine - dopo che i senatori BORRONI e ICARDI hanno dichiarato di astenersi - conferisce al relatore GRASSI BERTAZZI l'incarico di trasmettere alla Commissione di merito parere favorevole con osservazioni nei termini dallo stesso proposti.

*IN SEDE REFERENTE***LOBIANCO ed altri. - Riforma della legislazione sul credito agrario (219)****STEFANINI ed altri. - Riforma del credito agrario (413)**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MORA riferisce sui disegni di legge in titolo premettendo alcune considerazioni di carattere generale sull'andamento del settore agricolo e sulle sue necessità di ristrutturazione e di investimenti.

Nonostante i vincoli fisici posti alla produzione dalla nuova politica agricola comune, il rapporto tra produzione e consumo continuerà ad essere squilibrato con conseguenti prezzi decrescenti, tendenti a riallinearsi con quelli del mercato mondiale. Da qui la necessità di una ristrutturazione delle unità produttive ed un generale aggravamento della situazione finanziaria delle aziende che, per abbattere i costi e rendersi competitive sul mercato, hanno necessità di ristrutturarsi e investire nuovi capitali, specie a lungo termine. Nel complesso il rischio creditizio potrà risultare accresciuto e richiedere l'adozione di nuove formule probabilmente più flessibili, mentre è anche prevedibile una richiesta al mondo bancario di consulenza commerciale e tecnica.

In questo contesto di profonda trasformazione del settore primario - prosegue il relatore Mora - si inserisce il processo di riorganizzazione del settore finanziario ed in particolare la normativa del decreto legislativo 14 febbraio 1992 n. 481, (emanato in attuazione della direttiva 89/646/CEE), con la quale - superando la tradizionale distinzione tra credito a breve e credito a medio-lungo termine, si introduce il modello della «banca universale», intermediario autorizzato ad operare in tutti i campi economici e con qualsiasi durata degli impieghi.

Da notare che il citato decreto legislativo tende ad eliminare la specializzazione soggettiva ma non il credito speciale, per il quale continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni (il Governo è stato delegato con la legge n. 142 del 1992 ad emanare un testo unico dell'intera normativa creditizia alla luce delle disposizioni comunitarie). In tale ambito per la nuova disciplina del credito all'agricoltura si dovrà tener conto non solo dei nuovi possibili assetti istituzionali per gli enti esercenti il credito speciale ma anche delle semplificazioni richieste dalle reali esigenze del settore primario.

Il relatore evidenzia quindi che gli articoli 6, 7, 8 e 9 del disegno di legge n. 218 - che riproduce il testo del disegno di legge approvato nella scorsa legislatura dal Senato - contengono norme superate dalla sopravvenuta normativa comunitaria e nazionale in precedenza citate.

Rilevato poi che la liberalizzazione delle autorizzazioni alla erogazione del credito agrario di esercizio, l'ampliamento delle attività operative degli istituti, la loro possibilità di superare il limite territoriale, l'introduzione di meccanismi di provvista omogenei con quelli a disposizione di altri istituti hanno già segnato una progressiva attenuazione della cosiddetta specializzazione e delle stesse differenze tra gli istituti di credito agrario e gli altri istituti speciali, l'oratore evidenzia come l'ampliamento dell'ambito operativo della legislazione

sul credito agrario si basi su criteri di natura oggettiva (le nuove attività ammesse a finanziamento sono oggettivamente collegate alle tradizionali attività agricole principali).

Successivamente si sofferma sul comma 3 dell'articolo 1 che, nel commisurare i finanziamenti alle necessità creditizie complessive dei richiedenti, supera il modello di credito agrario ritagliato su singole e specifiche operazioni e prescrive che i prestiti siano contenuti nei limiti dell'effettivo fabbisogno del fondo. Viene inoltre lasciata agli interessati (articolo 2) la scelta sulle forme tecniche di erogazione, in base alle vocazioni operative degli intermediari creditizi, mantenendo l'istituto della cambiale agraria, anche in conseguenza della sua utilità sotto il profilo sia economico che operativo. Per quanto riguarda il regime delle garanzie, sono contenute (articoli 3, 4) alcune innovazioni che riducono il peso che, sulla capacità di finanziamento delle attività agricole, conservava la rendita fondiaria.

Dopo avere quindi rinviato allo stampato del disegno di legge per quanto riguarda le varie norme di natura tecnica, il relatore osserva che con l'articolo 10 è mantenuta la competenza regionale sul credito agrario e rileva che l'articolo 11 introduce la possibilità di ottenere tassi di riferimento anche variabili. Particolare rilievo - egli aggiunge - assume la disposizione del comma 6, che differenzia il tasso minimo agevolato per le operazioni di investimento e di «soccorso» abbassandolo almeno del 10 per cento rispetto al credito di gestione.

Avviandosi alla conclusione rileva che sugli altri aspetti concernenti le garanzie e alcuni benefici si avrà più avanti l'occasione di ulteriori approfondimenti.

Il presidente MICOLINI ringrazia il relatore per l'approfondita relazione e propone di rinviare il seguito dell'esame per consentire una adeguata riflessione su quanto esposto dal relatore.

I senatori ICARDI e GIBERTONI chiedono di poter disporre di copia della relazione svolta dal senatore Mora; questi fornisce assicurazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 9^a, 9^o)

Il presidente MICOLINI comunica di avere avuto l'assicurazione, da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che il disegno di legge di riforma del ministero, non appena varato dal Consiglio dei Ministri, verrà presentato al Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,10.

38ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MICOLINI

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE DELIBERANTE

LOBIANCO ed altri. Norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi, secchi e conservati (226)

BRUNI ed altri. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (685), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta del 26 gennaio 1993.

Il presidente MICOLINI informa che il relatore Rabino ha presentato degli emendamenti, concordati in Sottocommissione, concernenti gli articoli 2, 4, 5, 11 e 16.

Il relatore RABINO illustra brevemente i predetti emendamenti con i quali la Sottocommissione – che ha svolto un intenso proficuo lavoro – ha tenuto conto delle esigenze emerse nel corso delle audizioni. Illustra altresì due emendamenti concernenti l'articolo 19.

Il presidente MICOLINI ringrazia il relatore ed i membri della Sottocommissione ed assicura che trasmetterà il testo degli emendamenti alle competenti Commissioni per il parere, a norma di Regolamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 9 febbraio ore 15,30 e mercoledì 10 febbraio ore 15,30, in sede consultiva, per l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 141, 453, 470 e 767 concernenti l'espropriazione dei suoli per pubblica utilità; in sede referente per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 219 e 413 sul credito agrario; in sede consultiva su atti del Governo per il parere sulla proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano; in sede deliberante per il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 226 e 685 sui funghi.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI**Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei
funghi epigei freschi e conservati (685)**

AL DISEGNO DI LEGGE

Art. 2.*Introdurre inizialmente il seguente comma:*

«I conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta, senza autorizzazioni, dei funghi epigei spontanei delimitando anche in forma consorziata, con apposite tabelle esenti da tasse, gli appezzamenti interessati. Essi non sono soggetti alle limitazioni e ai divieti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 e dal comma 1 dell'articolo 6».

2.1

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole «di autorizzazione alla» con le altre «di conseguimento di un patentino micologico con cui si autorizza la», nonchè le parole «determinando anche» con le altre «e determinano».

2.2

IL RELATORE

Al comma 3 sopprimere le parole: «di norma».

2.3

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: «Il conseguimento del patentino micologico si ottiene attraverso un esame che il raccoglitore di funghi dovrà sostenere al fine di dimostrare la conoscenza delle speci più diffuse nel territorio di funghi commestibili, non commestibili o velenosi, delle leggi e dei regolamenti in materia di funghi, dei più elementari comportamenti di tutela ambientale».

2.4

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 1 sopprimere le parole da «o di due chilogrammi» fino a «georgii».

4.1

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 5 aggiungere: «salvo per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali».

5.1

IL RELATORE

Art. 11.

Al comma 1 dopo le parole «presente legge» aggiungere «,oltre ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, ».

11.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole «gli ispettori di igiene» con le parole «gli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi la denominazione di vigile sanitario o denominazione equivalente».

11.2

IL RELATORE

Aggiungere il seguente comma: «Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione che si avvalgono anche del proprio personale addetto a tali mansioni».

11.3

IL RELATORE

Art. 16.

Al comma 1, aggiungere: «i) Armillaria mellea».

16.1

IL RELATORE

Art. 19.

Al comma 1 dopo le parole «Boletus edulis» aggiungere «e rispettivo gruppo».

19.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 col seguente: «È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purchè rispondenti alle caratteristiche di cui al precedente articolo 17 comma 5».

19.2

IL RELATORE

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1993

72^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
GIANOTTI

Interviene il ministro del commercio con l'estero Vitalone.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di sostegno in favore dei consorzi per l'esportazione fra piccole e medie imprese (939), approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore MONTINI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, sottolineando l'opportunità di utilizzare lo stanziamento di 20 miliardi per incrementare sensibilmente le esportazioni delle piccole e medie imprese. Si sofferma, infine, sul ruolo assunto dai consorzi per l'esportazione nell'economia italiana, rilevando che l'attività promozionale e commerciale dovrebbe essere ulteriormente incentivata e sviluppata.

Si apre il dibattito.

Il senatore TURINI, nel segnalare l'importanza del decreto-legge di cui si chiede la conversione, ritiene che la crisi in cui versano i principali settori produttivi esiga il massimo sforzo per incentivare le esportazioni, specie nelle aree interessate da gravi fenomeni recessivi. Lamenta infine l'esiguità degli stanziamenti recati dal provvedimento.

Il senatore PIERANI, rilevando la stretta connessione tra gli orientamenti di politica industriale assunti dal Governo, l'incentivazione delle esportazioni e la tutela dell'occupazione, chiede che il ministro Vitalone riferisca al più presto in Commissione sul reale andamento della bilancia commerciale. Tenuto conto, poi, delle crescenti spinte protezionistiche negli Stati Uniti d'America, domanda informazioni sull'orientamento del Consiglio dei Ministri della Comunità europea al riguardo.

Il senatore BENETTON, nella consapevolezza delle difficoltà in cui versa l'economia nazionale, preannuncia il consenso della propria parte politica alla conversione in legge del provvedimento, pur non ritenendolo idoneo a incrementare la ripresa delle attività produttive, non solo per l'esiguità degli stanziamenti ma per la complessità dei problemi: per tale ragione - egli avverte - occorre puntare ai fattori costituiti dal costo del lavoro - che pure non è riducibile alla mera retribuzione del dipendente - dai costi energetici e dalle inefficienze del sistema paese nel suo complesso.

Il senatore CITARISTI motiva il consenso del Gruppo democratico cristiano. Si sofferma, quindi, sulla situazione in cui versano le piccole e medie imprese, specie in riferimento alla competitività internazionale. Chiede infine al Ministro di riferire in ordine alla applicazione della legge n. 83 del 1989.

Il senatore BONFERRONI ritiene che il costo del lavoro, in sé considerato, non è l'elemento decisivo per la ripresa delle esportazioni: è infatti importante che il Ministro si impegni a una progressiva semplificazione delle procedure. Chiede, infine, dati sulla legge n. 83 e sull'efficienza dei servizi.

Il senatore PERIN avverte che molte aziende sono in attesa della conversione in legge del provvedimento: questo, tuttavia, reca stanziamenti modesti, lasciando altresì inalterate le distorsioni derivanti da una struttura produttiva nazionale che ostacola una corretta attività economica: la SACE, in particolare, ha coperto solo canali particolari e qualche lobby privilegiata. L'insieme delle istituzioni rappresentative, pertanto, in Italia e all'estero, richiede sensibili mutamenti per consentire maggiore efficacia agli intervenuti.

Il senatore GIANOTTI invita il ministro Vitalone a riferire prossimamente sulla politica del commercio estero.

In sede di replica il relatore MONTINI prende atto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il ministro VITALONE, poi, assicura la propria disponibilità a fornire quanto prima le informazioni sulla politica del dicastero, richieste dalla Commissione. Si sofferma altresì sull'opportunità di utilizzare rapidamente i 20 miliardi stanziati nel bilancio del 1992 e ringrazia gli intervenuti per il contributo, anche critico, da essi fornito: in una congiuntura tanto delicata per il paese, infatti, il nesso tra produzione e occupazione è inscindibile, almeno quanto quello esistente tra qualità e sviluppo dell'intero sistema produttivo. Fornisce quindi le informazioni richieste dai senatori Citaristi e Bonferroni e, dopo aver dichiarato di associarsi alle preoccupazioni espresse dal senatore Turini, assicura il senatore Perin di condividere l'esigenza di una progressiva valorizzazione degli addetti commerciali nelle rappresentanze italiane all'estero. Lamenta, inoltre, la mancata convergenza tra i paesi della Comunità in ordine alle misure dissuasive da

intraprendere a seguito di sanzioni unilaterali, come quelle recentemente assunte dagli Stati Uniti d'America: il cambio di amministrazione recentemente avvenuto in tale paese, peraltro, non deve dar luogo a una eccessiva enfattizzazione di pericoli protezionistici. Prospetta, pertanto, idonee procedure comunitarie a salvaguardia delle regole di libera concorrenza, auspicando altresì la conclusione delle interminabili trattative condotte in sede GATT (*General Agreement on Tariffes and Trades*) attraverso l'*Uruguay round*, favorendo un clima di maggiore comprensione e collaborazione internazionale in modo tale da bandire i fantasmi del protezionismo: la chiusura dei mercati nord americani, infatti, rischierebbe di far riversare gli esuberi della produzione mondiale esclusivamente nell'Europa comunitaria che, in questi anni, andrà aprendosi progressivamente ai flussi commerciali internazionali.

Il presidente GIANOTTI avverte che, in attesa del prescritto parere delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, è necessario sospendere l'esame del disegno di legge. Conviene la Commissione e il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Montesori ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (594)

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento: contrario)

Il relatore BALDINI avverte che la Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, ha richiesto un parere sull'articolo 11, comma 3, del disegno di legge n. 594: esso, infatti, dispone l'utilizzazione - per finalità difformi - di stanziamenti recati dalla legge n. 46 del 1982, originariamente previsti a favore di programmi imprenditoriali destinati a introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici nelle attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e industrializzazione unitariamente considerate. Per tale ragione, egli ritiene che, più opportunamente, lo stanziamento per l'attuazione delle misure disposte dal disegno di legge n. 594, dovrebbe essere attinto dalle tabelle di bilancio dei Ministeri dell'ambiente e della sanità. Propone, pertanto, di esprimere un parere contrario.

Il senatore CHERCHI motiva il consenso della propria parte politica alla proposta formulata dal relatore.

La Commissione unanime, infine, conferisce al relatore Baldini il mandato di trasmettere alla 5ª Commissione un parere contrario in ordine al richiamato utilizzo difforme dello stanziamento in questione.

La seduta termina alle ore 11,45.

73ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
GIANOTTI

Interviene il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali Guarino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali sulla situazione occupazionale nell'area metropolitana di Napoli

(R 46 0 03, C 10ª, 4º)

Il ministro GUARINO ricorda innanzitutto che, nel corso degli ultimi anni, il sostegno dell'occupazione in molte aree territoriali in crisi ha visto il coinvolgimento di imprese a partecipazione statale: ciò ha provocato una minore efficienza di queste ultime, una situazione di obiettivo contrasto con gli indirizzi comunitari in materia di tutela della concorrenza e del mercato e, pertanto, la indifferibile necessità di ristrutturare le imprese. Tale necessità, peraltro, è comune anche ad altri gruppi: si pensi, al riguardo, che la *General Electric* registra la stessa produzione di quattro anni or sono, con una riduzione dei dipendenti pari a circa il 30 per cento del totale.

Passando a illustrare la situazione in cui versa il gruppo Alenia, egli sottolinea che la riduzione delle commesse per l'industria bellica ha reso necessari aggiustamenti e iniziative del Governo atti a consentire una diversa utilizzazione degli stanziamenti di bilancio: questi dovrebbero permettere nuove attività - nel settore civile come in quello della difesa - capaci di contenere il decremento dell'occupazione e di alleviare una crisi i cui connotati, ormai, sono di natura sociale e politica.

Sulle comunicazioni del ministro Guarino si apre un dibattito.

Il senatore MANNA sottolinea che la grave crisi in cui versano 215 aziende dell'area metropolitana di Napoli ha dato luogo a un insieme di 26.000 dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni e altri 30.000 nelle liste di mobilità. Tale stato di profondo dissesto è stato determinato non solo dagli errori gestionali dell'ILVA ma anche da quelli dell'Alenia e del gruppo Finmeccanica: non è pertanto accettabile che il Ministro ometta di fornire le necessarie informazioni sulle iniziative che intende adottare e sul completamento di due stabilimenti, le cui prospettive occupazionali non è dato di comprendere. Il Governo,

infatti, è responsabile dei ripetuti fallimenti registrati nell'area napoletana e a nulla vale il limitato ricorso ai tradizionali strumenti degli ammortizzatori sociali.

Il senatore TURINI giudica molto grave che il Ministro dell'industria sostanzialmente si limiti a ripetere le considerazioni già esposte dal Commissario liquidatore dell'EFIM: l'assenza di qualunque progetto industriale per le aree di crisi, specie in Toscana, non è più tollerabile e il Governo deve assumere ogni idonea iniziativa al riguardo.

Il senatore CHERCHI ritiene che il Governo non possa soltanto registrare le situazioni di crisi: per quanto riguarda il gruppo Alenia, ad esempio, le commesse pubbliche potrebbero alimentare nuovi investimenti, alleggerendo il peso derivante dalla crescente disoccupazione. Non vanno tollerate, pertanto, politiche di natura esclusivamente monetaria, che si rivelano dannose per l'intera società italiana.

Il ministro GUARINO, ricordate le competenze attribuite al Ministro del tesoro dalla legge in materia di privatizzazioni, invita la Commissione ad acquisire dal predetto Ministro ulteriori elementi conoscitivi sul gruppo Alenia.

Il senatore PIERANI stigmatizza il fatto che, con le argomentazioni del ministro Guarino, alla Commissione sia troppo spesso sottratto il naturale interlocutore dell'Esecutivo: invita quindi la Commissione ad assumere le opportune iniziative.

Il senatore MANNA chiede che sulle vicende dell'Alenia venga ascoltato al più presto il Ministro del tesoro.

Conviene unanime la Commissione e il presidente GIANOTTI fornisce assicurazioni in tal senso.

IN SEDE REFERENTE

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1) (risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri. Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione in data 29 febbraio 1992. Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 21 gennaio 1993)
(Esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 21 gennaio.

Il ministro GUARINO illustra gli emendamenti agli articoli 2, 3, 8, 25 e 27.

Il relatore DI BENEDETTO esprime il proprio disagio per il nuovo esame del testo, dopo che il rappresentante del Governo aveva già

aderito alla precedente stesura del medesimo: ciò nonostante, egli propone di accogliere le proposte del Ministro in ordine agli articoli 2, 8, 25 e 27. Illustra infine un proprio emendamento, sostitutivo dell'articolo 3.

Il senatore CHERCHI, nel ripresentare due proposte di emendamento all'articolo 3, suggerisce di rinviare l'esame degli emendamenti presentati alla seduta già convocata per domani, onde consentirne una più approfondita valutazione: prospetta infine l'opportunità di valutare meglio l'ipotesi di mantenere il comma 5 dell'articolo 3, coerentemente con le osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il senatore GALDELLI esprime dubbi e perplessità sulla liberalizzazione del settore e sugli indirizzi che - in linea teorica - dovrebbero favorire una maggiore concorrenza: propone pertanto di differire l'entrata in vigore della normativa che si intende adottare.

Il senatore TURINI nel compiacersi con il Ministro per l'accoglimento di alcune proposte emendative formulate dalla propria parte politica, auspica una più idonea tutela delle imprese e degli utenti.

Il relatore DI BENEDETTO, dopo aver fornito ulteriori chiarimenti sugli emendamenti del Governo, ritiene doveroso che siano assunte le migliori garanzie a tutela degli assicurati, nel rispetto dei limiti posti dalla vigente disciplina comunitaria del settore.

La Commissione, infine, conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 17,20.

EMENDAMENTI

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1)

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. L'obbligo della assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è esteso ai ciclomotori ed alle macchine agricole a decorrere dal 1° luglio 1993.

2. Dalla data medesima è abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

2.1

IL GOVERNO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

IL GOVERNO

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

3.2

DI BENEDETTÓ

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«In attesa del recepimento della direttiva comunitaria 92/49 ed al fine di garantire la qualità del servizio da prestarsi obbligatoriamente da parte degli agenti di assicurazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'avvalersi della facoltà di cui al comma 4 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e limitatamente alla determinazione del limite dei compensi provvigionali da corrispondere agli agenti di assicurazione, sentirà le associazioni delle imprese di assicurazione e degli stessi agenti, maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al numero delle imprese e degli iscritti associati».

3.3

DI BENEDETTO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.

3.4

CHERCHI, PIERANI, FORCIERI, TADDEI, PEDRAZZI CIPOLLA, BARBIERI, ROGNONI, PINNA

In via subordinata all'emendamento 3.4 al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: «agli agenti stessi», inserire le seguenti: «nonchè i corrispettivi requisiti minimi da osservare nella prestazione del servizio».

3.5

CHERCHI, SCIVOLETTO, PIERANI, FORCIERI, GIOVANELLI, TADDEI, PEDRAZZI CIPOLLA, BARBIERI

Art. 8.

Sopprimere il comma 1.

8.1

IL GOVERNO

Art. 25.

Sopprimere il comma 1.

25.1

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», con: «un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che recepisce la direttiva 92/49/CEE del 18 giugno 1992».

25.2

IL GOVERNO

Art. 27.

Sopprimere l'articolo.

27.1

IL GOVERNO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1993

41^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GOLFARI

Intervengono per l'ANCI il presidente avv. Pietro Padula ed il dott. Cirimele; per l'UPI, il presidente della Commissione per la pianificazione territoriale Lamberto Ciani ed il dott. Piero Antonelli.

La seduta inizia alle ore 16,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle prospettive della legislazione urbanistica: audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell'Unione Provincie Italiane

(R 48, C 13^a, 3^o)

Dopo una breve illustrazione degli obiettivi dell'indagine, il presidente GOLFARI dà la parola all'avv. PADULA: la tensione tra piano e progetto si è di recente risolta in favore di una settorializzazione che spesso non risponde all'originario disegno del legislatore del 1942. Il piano regolatore deve mantenere una validità per tutto il territorio comunale, pur evitando i caratteri di puntualità e vincolatività che invano tendevano a condizionare lo sviluppo economico-sociale: occorre invece disciplinare sotto il profilo procedimentale la partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle scelte che incidono nel territorio. Le stesse modalità attuative previste dalla legislazione regionale - impropriamente definite «contrattate» e che opportunamente consentivano un'elasticità di applicazione - apprestavano strumenti efficaci a prescindere da impropri intenti di sovvenzionamento delle finanze comunali; la facoltatività dell'espropriazione nell'ambito dei programmi pluriennali d'attuazione ne frustrò invece l'efficacia (che peraltro non doveva applicarsi a tutto l'ambito comunale), determinando un impiego improprio degli strumenti della legge n. 167 del 1962. Il principio di sussidiarietà, se rettammente inteso, implica comunque la risoluzione di certe scelte urbanistiche a livello sovracomunale, quando il loro impatto sul territorio ha ripercussioni più ampie della zona su cui insistono le strutture edilizie. La legge sulle espropriazioni consentirebbe comunque di tagliare alla radice il pericolo di abusi nelle

contrattazioni, consentendo l'acquisizione di ampie porzioni del territorio su cui operare le scelte urbanistiche.

Il dott. CIANI dichiara che il piano regolatore generale si ispirava a principi ancora validi ma la gestione del piano ed il rapporto con l'utente tradiscono un modello superato. La sua revisione implica una risposta alla pressione dei comuni sulle provincie; del resto le procedure di approvazione regionali vedono l'assenza di meccanismi di valutazione tecnica che le provincie potrebbero attivare. La pianificazione del territorio, poi, si intreccia con l'aspetto ambientale: l'accordo di programma e le conferenze di servizi, in merito, possono consentire un efficace intervento sul territorio snellendo le procedure e risolvere le conflittualità tra enti locali in situazioni di particolare emergenza anche ambientale.

Si apre un dibattito, in cui interviene il senatore ANDREINI chiedendo un parere sui disegni di legge sugli espropri all'esame della Commissione, sul meccanismo vigente ex articolo 5-bis della legge n. 359 del 1992 nonché sugli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione.

Il senatore SPECCHIA chiede un parere sull'istituto del silenzio-assenso nei rapporti tra regioni e comuni, sul ritardo nel nulla osta per i piani paesistici, e sulle istanze di condono dell'abusivismo edilizio.

Il senatore BORATTO postula la certezza del diritto nell'uso del territorio, sia per gli amministratori che per i cittadini, anche per risolvere il contenzioso espropriativo dei comuni.

Rispondendo agli intervenuti l'avvocato PADULA, lamenta che non sia stato ancora emanato il regolamento sull'inedificabilità di fatto previsto dall'articolo 5-bis della legge n. 359 del 1992 e sottolinea come i criteri per la determinazione delle indennità di esproprio previsti da quella norma diano luogo a valori molto bassi. L'ANCI non ha elaborato una posizione precisa riguardo alle varie proposte all'esame della Commissione; si riserva, quindi, di far pervenire osservazioni specifiche al riguardo, mentre la questione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione va esaminata insieme a quella delle espropriazioni. Quanto all'istituto del silenzio-assenso, nei rapporti fra comuni e regioni, l'ANCI si esprime favorevolmente alla sua introduzione; nè si può pensare di non coprire in prospettiva il periodo 1983-1985 non regolamentato dalla normativa sull'abusivismo. Sulla questione del piano regolatore, infine, condivide l'opinione del senatore Boratto circa la necessità di assicurare maggiori certezze.

Il dottor CIANI, sottolineato a sua volta come l'UPI non abbia potuto ancora effettuare una compiuta valutazione delle proposte sulle espropriazioni all'esame della Commissione, si sofferma sulla questione del silenzio-assenso, esprimendo un giudizio negativo; ritiene infatti, che si debba piuttosto operare per consentire alle istituzioni di dare le risposte dovute in tempo utile. Quanto ad un estensione delle norme sul

condono, pone l'accento sulla necessità che un eventuale intervento in materia abbia comunque il carattere della definitività.

Conclude indicando le auspicabili linee di adattamento del piano regolatore che dovrebbe essere improntato a procedure snelle che ne consentano la necessaria flessibilità.

A tre interrogativi specifici sollevati dal senatore SCIVOLETTO, l'avvocato PADULA risponde sottolineando innanzitutto come l'indice di edificabilità dei terreni agricoli rientri nelle competenze regionali; quanto all'adeguamento antisismico dei centri storici, mancano le provvidenze finanziarie, mentre per l'effettivo conseguimento delle finalità di recupero del patrimonio edilizio esistente ritiene che si dovrebbero riservare ad esse gli strumenti di incentivazione dell'edilizia agevolata.

Il dottor CIANI si dice a sua volta d'accordo con l'obiettivo del recupero del patrimonio edilizio esistente, salvo la verifica delle necessarie disponibilità finanziarie; il problema finanziario diventa poi centrale per l'adeguamento antisismico dei centri storici, trattandosi di operazioni particolarmente costose.

La seduta termina alle ore 17,50.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1993

20ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

TADDEI

La seduta inizia alle ore 9,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

(R 139 B, C 1ª, 2ª)

Il relatore ZECCHINO richiama l'attenzione alla Giunta sull'opportunità di rappresentare alla Commissione di merito l'esigenza che la medesima solleciti la proroga dei termini per l'emissione del parere a Lei richiesto al fine di mettere la Giunta in grado di esprimere le proprie osservazioni avendo più tempo a disposizione. Ricorda infatti che l'assegnazione del provvedimento in titolo alla Giunta è avvenuta dopo l'inizio dell'esame di fronte alla Commissione Affari Costituzionali.

Mette in evidenza importanti aspetti sottesi alla normativa proposta i quali non possono essere risolti nel breve turno di tempo che resta alla Giunta per esprimersi prima dell'emissione del parere da parte della Commissione competente in sede primaria.

Sotto il profilo dei rapporti fra fonti che disciplinano la materia in questione, infatti, rileva come il provvedimento interviene in materia già disciplinata da altro D.P.C.M. (30 aprile 1990, n. 150, in G.U. n. 159 del 16 giugno 1990) il quale già aveva provveduto a disciplinare il Dipartimento per le politiche comunitarie. Il provvedimento in esame - osserva - omette di chiarire in quali rapporti si ponga rispetto al vigente D.P.C.M. n. 150 del 1990. Inoltre, ulteriori perplessità sorgono in merito ai rapporti dello schema medesimo con il contenuto della delega di funzioni conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 1992 (G.U. n. 177 del 19 luglio 1992).

Dal punto di vista, più generale, del modo con il quale la struttura che l'atto in esame si propone di modificare interagisce con il complesso delle strutture, delle procedure e delle prassi di cui si

compone globalmente l'attività di partecipazione dell'Italia alle fasi di formazione e di attuazione del diritto comunitario, il relatore rileva come il provvedimento in questione si ponga in una filosofia difficilmente conciliabile con le determinazioni alle quali era pervenuta la Giunta stessa nella passata legislatura, determinazioni recentemente ribadite dall'Assemblea del Senato con l'approvazione di un ordine del giorno accolto in occasione della discussione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Maastricht (ordine del giorno n. 2, approvato il 17 settembre 1992 in relazione all'Atto Senato n. 153).

Punti cardine delle conclusioni del Senato - prosegue il relatore Zecchino - erano rappresentati dalla presa d'atto dell'impossibilità di mantenere ancorata la politica comunitaria alla dimensione ed ai canoni della politica estera ed, inoltre, che le competenze relative alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario dovessero essere accorpate in un unico centro decisionale individuato presso la Presidenza del Consiglio. Tali osservazioni nascevano dalla verifica della disorganicità della presenza italiana nella vita comunitaria. Disorganicità conseguente anche alla frammentazione estrema delle competenze dei vari centri decisionali burocratici e politici ed alla frammentazione relativa alle procedure ed alle prassi - se non, addirittura, alla mancanza di queste ultime - in settori vitali come, in particolare, quello del contenzioso del nostro Paese nei confronti delle Istituzioni comunitarie.

Da ultimo il relatore solleva l'esigenza di un più adeguato ripensamento della scelta di unificare il Dipartimento per le politiche comunitarie con gli affari regionali scelta che, se risponde alla lodevole esigenza di una diminuzione del numero dei Ministeri, non va tuttavia esente dal pericolo di cristallizzare soluzioni che potrebbero in prosieguo dover far oggetto di diverse soluzioni normative. Inoltre - prosegue il relatore - le politiche comunitarie hanno ormai assunto caratteristiche di tale pervasività dell'ordinamento nazionale che è giocoforza ritenere che questo fenomeno debba essere trattato fornendo alla struttura preposta alla loro cura la necessaria autonomia.

Il relatore Zecchino conclude dando conto di numerosi emendamenti che si riserva di formalizzare nel prosieguo dell'esame.

La Presidente TADDEI comunica che il Ministro Costa si trova nella impossibilità materiale di partecipare ai lavori della Giunta poichè è trattenuto dai concomitanti lavori che si svolgono presso l'altro ramo del Parlamento.

Attesa la profondità dei problemi sollevati dal relatore, la Presidente si dichiara favorevole alla proposta di rappresentare alla Commissione di merito l'esigenza di richiesta di proroga dei termini per l'emissione del parere: in tale prospettiva, ella conclude, sarebbe realistica l'ipotesi della partecipazione ad una prossima seduta della Giunta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie la cui presenza si rende indispensabile alla luce dell'esposizione del relatore.

Il senatore PEZZONI condivide interamente le valutazioni del relatore. Ritiene che lo schema di provvedimento in esame difficilmente

potrebbe essere conciliabile con le conclusioni cui era pervenuta la Giunta nella indagine conoscitiva sul diritto comunitario svolta nella passata legislatura. In particolare, gli sembra assai debole la normativa concernente la partecipazione alla fase di formazione del diritto comunitario e condivide, a tale proposito, le proposte emendative preannunziate dal relatore. Aggiunge ulteriori perplessità - anche alla luce del parere del Consiglio di Stato allegato allo schema di provvedimento - circa la questione della presumibile mancanza di una struttura giuridico-legislativa a diretto supporto del Dipartimento.

Il senatore Pezzoni conclude esprimendo forti riserve sulle modalità con le quali nel provvedimento in esame si affronta la grande tematica dei rapporti tra Stato e regioni la quale è giunta ad un momento cruciale nello scenario evocato nell'ambito dei lavori per le riforme istituzionali e preannunzia la presentazione di emendamenti.

Il senatore DUJANY concorda con l'esigenza che la Giunta abbia a propria disposizione più tempo per approfondire le questioni sottese al provvedimento in esame.

Circa il merito del provvedimento, la sua impressione è che l'accorpamento fra Dipartimento delle politiche comunitarie e Dipartimento per gli affari regionali rappresenti, in astratto, una operazione che potrebbe facilitare una presenza più incisiva delle istanze regionali nella trattazione delle politiche comunitarie: purtroppo non gli sembra che nel caso concreto tale opportunità sia stata colta in maniera adeguata.

Il senatore GRANELLI concorda con le proposte del relatore e sottolinea l'importanza dei problemi evocati dal dibattito. Gli appare necessaria la presenza del Governo che potrà - in materia - interloquire adeguatamente con la Giunta. Ritiene, tuttavia, che le modifiche normative - anche se giuste ed importanti - non possano prescindere da un cambiamento dei comportamenti e delle convinzioni che si convertano ad un ottica realmente europea: solo in tal modo le norme potranno essere dotate di quella caratteristica di effettività che potrà renderle operanti. Tali osservazioni - conclude il senatore Granelli - valgono quanto più l'imminenza delle riforme istituzionali sollecita un'adeguata riflessione anche su tali aspetti.

Il senatore TABLADINI condivide l'esigenza di una proroga dei termini per esprimersi sul provvedimento in esame disponendo di tempi più adeguati.

La presidente TADDEI prende atto dell'unanime orientamento della Giunta a rappresentare presso la Commissione Affari costituzionali l'esigenza che la medesima chieda alla Presidenza del Senato una proroga dei termini per l'espressione del parere sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

21ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

La seduta inizia alle ore 16,10

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 12, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (907)

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere alla 11ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE relatore ricorda come i problemi emersi nel corso dell'esame compiuto nella precedente seduta si fossero imperniati intorno alla questione del livello complessivo degli interventi a sostegno del costo del lavoro il quale risulterebbe eccessivo rispetto alla media ritenuta accettabile dalla Commissione CEE nonchè in merito all'altro aspetto dei criteri per l'individuazione delle aree destinatarie degli interventi stessi.

Ha la parola il sottosegretario PRINCIPE.

Il rappresentante del Governo osserva che il disegno di legge in titolo ricalca precedenti provvedimenti poi decaduti per mancata conversione. Peraltro, nella formulazione attuale il testo in esame reca una nuova formulazione dell'articolo 1 il cui comma 4 prevede un decreto del Ministro del lavoro di concerto con i Ministri finanziari per determinare i criteri di revisione degli interventi a sostegno dell'occupazione i quali dovranno tener conto della compatibilità con gli indirizzi comunitari. Tale procedura intende rappresentare le linee-guida in cui incanalare i futuri interventi di sostegno ed è frutto di un impegno preso in tal senso nei confronti delle istituzioni comunitarie. Infatti - prosegue il sottosegretario Principe - la Commissione CEE aveva aperto nell'autunno 1992 una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese proprio in relazione agli interventi a sostegno dell'occupazione previsti nei precedenti provvedimenti non convertiti di tal che l'inserimento della modifica al comma 4 di cui sopra nasce dalle intese

scaturite dopo un'approfondito confronto tra il Dicastero del lavoro e la Commissione stessa. Nel complesso della materia degli incentivi alle imprese, anzi, occorre registrare con soddisfazione che analoga procedura di infrazione iniziata dalla Commissione rispetto alla legge di finanziamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno si è conclusa positivamente per l'Italia.

Il rappresentante del Governo prosegue illustrando gli aspetti del provvedimento i quali intendono contribuire a chiarire l'intento del nostro Paese di allinearsi ai principi del diritto comunitario. In particolare, l'articolo 1 riduce di un punto lo sgravio contributivo e gli conferisce una limitata validità temporale, mentre l'articolo 2 fiscalizza oneri impropri relativi ai contributi sanitari operando uno sgravio dell'1,40 per cento per le imprese operanti nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (approvato con D.P.R. 6 marzo 1968 n. 218), mentre per le imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'esonero è concesso in misura pari all'1,44 per cento.

Tali norme esprimono il chiaro impegno del Governo a proseguire in una linea di razionalizzazione degli interventi a sostegno del lavoro, portandoli verso livelli accettabili per la Commissione CEE. Si è, ora, in attesa della reazione della Commissione la quale ha due mesi di tempo per definire la sua posizione.

Per quanto riguarda, infine, i contenuti che in concreto assumeranno i decreti del Ministro del lavoro previsti dall'articolo 1, comma 4 si tratta di questione che ancora in fase di definizione. Tuttavia, i versanti sui quali tali decreti dovranno muoversi dovranno collocarsi intorno alla revisione delle aree geografiche suscettibili di avvalersi delle agevolazioni nonché di una graduale revisione delle aliquote.

Interviene il senatore Michelangelo RUSSO il quale disapprova il metodo con il quale il Governo affronta la materia degli incentivi alla politica industriale. Manca una visione unitaria e gli interventi vengono operati secondo una frammentazione di competenze che vedono ora il Ministero del lavoro seguire la politica degli incentivi all'occupazione, ora il Ministro del bilancio preoccuparsi degli incentivi al capitale. Non è possibile accogliere tale impostazione che è evidentemente destinata a scontrarsi con quella della Commissione CEE la quale tratta la questione degli aiuti in modo unitario.

Il PRESIDENTE relatore condivide l'osservazione del senatore Russo. Si tratta - egli osserva - di una questione già fatta emergere dal Ministro Reviglio in occasione dell'intervento svolto nel corso dell'esame precedentemente iniziato. L'oratore si domanda se non potrebbe essere utile suggerire una modifica al comma 4 dell'articolo 1 affidando ad un singolo soggetto il compito di definire gli interventi per le aree ad insufficiente sviluppo sia per quanto riguarda gli incentivi al lavoro che quelli per gli investimenti.

Il senatore Michelangelo RUSSO concorda con le osservazioni testè svolte dal Presidente relatore, ribadendo l'esigenza di un unico centro

di impulso per gli incentivi anche nella prospettiva dell'esame che il Parlamento dovrà effettuare in ordine ai decreti di attuazione della legge n. 488 del 1992 che attua la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Il sottosegretario PRINCIPE, prendendo atto delle osservazioni svolte, sottolinea che allo stato la materia ricade nelle competenze del proprio Dicastero e che, comunque, il previsto concerto sul decreto emanando dovrebbe garantire un coordinamento che sarà non certamente solo formale.

In relazione all'andamento del dibattito il PRESIDENTE relatore propone di esprimere un parere favorevole, avuto riguardo al momento congiunturale attraversato dall'Italia il quale pone in maniera imperativa la questione della tutela dell'occupazione, accompagnandolo con l'osservazione che la Giunta non può non prendere atto delle dichiarazioni del Governo che gli scostamenti dai limiti previsti dalla Comunità europea potranno essere ritenuti accettabili, e quindi non sanzionati, in considerazione delle riduzioni apportate sia in senso assoluto, sia nel senso di riequilibrare le differenze intraregionali. La Giunta dovrebbe, altresì, porre con forza la questione dell'unicità del soggetto burocratico con il compito di definire gli interventi a sostegno delle imprese sia per quanto riguarda gli incentivi al lavoro sia quelli al capitale.

Il senatore TABLADINI preannuncia il proprio voto contrario al provvedimento in esame, attesa l'esistenza della procedura d'infrazione che la Commissione delle Comunità europee ha ritenuto di dover avviare in relazione ai provvedimenti di cui quello in titolo rappresenta la reiterazione.

La Giunta conferisce, quindi, a maggioranza, mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE avverte che la Giunta tornerà a riunirsi domani 4 febbraio 1993 alle ore 9 per proseguire l'esame dello schema di regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, al fine di rendere le prescritte osservazioni alla 1^a Commissione.

La seduta termina alle ore 16,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1993

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del seguente atto:

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e contabilità pubblica (905) - Relatore alla Commissione sen. Bruno LAZZARO
(Parere non ostativo subordinatamente all'introduzione di emendamenti)

In apertura di seduta, il presidente Guerzoni informa la Commissione di aver avuto un incontro con il Presidente della Camera Giorgio Napolitano e di avergli prospettato l'esigenza di procedere in tempi brevi all'armonizzazione dei Regolamenti della Camera e del Senato, in modo da consentire un più ordinato esame dei disegni di legge di rilevanza regionalistica, indipendentemente dal fatto se siano presentati alla Camera dei deputati o al Senato.

Il relatore LAZZARO presenta la seguente bozza di parere:

«La Commissione bicamerale per le questioni regionali prende specificamente in esame le norme che concernono la finanza regionale, e tra queste la disposizione che definisce per gli anni passati taluni profili contabili legati alla corresponsione del contributo di solidarietà per la Regione Sicilia, impedendo che vada in economia il relativo accantonamento di bilancio disposto dalla legge finanziaria 1991.

La Commissione bicamerale coglie l'occasione per osservare che, fermo restando che le norme relative al Fondo di solidarietà costituiscono attuazione di un principio (avente grado costituzionale) fissato dall'articolo 38 dello Statuto speciale per la Sicilia, la diminuzione dei relativi importi si giustifica solo nell'ottica dell'approvazione di una nuova normativa di coordinamento che, con ogni ragionevole previsione, costituirà parte integrante, e quindi si dovrà

utilmente collocare nel tempo e nell'ambito della riforma complessiva relativa all'assetto dei poteri, anche in materia di finanza pubblica, fra Stato e Regioni.

La Commissione bicamerale esprime invece ampie riserve in ordine alla formulazione dell'articolo 20 del disegno di legge in esame. La menzionata disposizione, in vista delle prevedibili difficoltà finanziarie delle Regioni - dovute tra l'altro ai riflessi periferici di una politica di bilancio ispirata a criteri di restringimento della spesa pubblica prevede la facoltà delle stesse di contrarre mutui per il ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione. I mutui, i cui oneri di ammortamento sono a carico delle medesime Regioni, possono essere contratti a condizione che sia stata attivata l'autonomia impositiva nella misura massima consentita.

I rilievi della Commissione bicamerale si ispirano intanto a considerazioni di ordine economico e riguardano la non necessaria corrispondenza tra esercizio massimo del potere impositivo e gettito tributario, dovendosi in ogni caso - anche nei modelli semplificati - fare riferimento all'ampiezza e profondità della base economica sottostante, portata a reagire diversamente ad impulsi provenienti dalla sfera della finanza pubblica.

A parte queste considerazioni, la Commissione bicamerale trova non condivisibile l'impostazione giuridico-istituzionale che costituisce la premessa del menzionato articolo 20. Esso si colloca infatti in una falsariga che si discosta sensibilmente dagli indirizzi che hanno trovato larga convergenza in sede di Commissione bicamerale per le Riforme e su cui la stessa Commissione per le Questioni regionali ha avuto modo di pronunciarsi in sede di indagine conoscitiva.

Vero è che il progetto di invertire le competenze generali tra Stato e Regioni - fino ad affacciare paradossalmente l'estrema ipotesi di uno Stato centrale che viva di finanza derivata - si iscrive comunque in un indirizzo che oggettivamente sposta e concentra sulle Regioni una responsabilità qualitativamente diversa, e primaria, nel complessivo esercizio delle funzioni di finanza generale, ivi considerato proprio quel gruppo di decisioni volte a fronteggiare i problemi del disavanzo pubblico. Ma proprio alla luce di questa impostazione costituisce una contraddizione in termini - ed in ogni caso entra in urto con i principi costituzionali - sottoporre le Regioni ad un regime di doppia tutela o «finanza sorvegliata», quasi che il predeterminato esercizio della «autonomia» impositiva nel grado massimo consentito possa essere condizione per accendere mutui a ripiano del disavanzo, stabilendo una forma di bilanciamento (dall'alto e dal centro) tra due potestà che invece, proprio nel disegno di sviluppo delle autonomie regionali, debbono essere lasciate libere di coordinarsi ai fini di un superiore esercizio dei compiti di risanamento. Sforzo di risanamento che, una volta che si sia indebolito il filtro dello Stato centrale, si riconnette naturalmente e direttamente ai principi desumibili dall'articolo 81 della Costituzione, interpretati - come vuole la più recente dottrina - non secondo uno schema di puro esercizio di ingegneria fiscale, bensì nel quadro di un indirizzo forte che sappia cogliere e valorizzare l'apporto di svariati strumenti e livelli, anche temporali, di esercizio dei poteri pubblici.

La Commissione bicamerale si esprime ancora positivamente su tutta una serie di altre disposizioni relative alla finanza regionale.

Tutto questo premesso e considerato, la Commissione bicamerale, per quanto di propria competenza, dichiara che

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento, condizionatamente al recepimento delle osservazioni di cui al presente testo».

Il senatore BOSO chiede se non sia il caso di mettere in luce il valore strategico che, accanto e ad integrazione dell'autonomia impositiva delle Regioni, può assumere l'autonomia impositiva dei Comuni.

Il senatore FERRARI Karl si dice soddisfatto della bozza di parere presentata dal relatore Lazzaro. Si chiede se non fosse possibile essere più concreti, cioè presentare, specialmente per quel che riguarda l'autonomia impositiva delle Regioni a statuto speciale, un testo chiaro di emendamenti alternativi.

Anche il deputato BIASUTTI si dice favorevole al parere formulato dal relatore, in termini che considera irreprensibili, e sottolinea soprattutto la profonda coerenza tra il testo del parere e gli indirizzi generali votati dalla Commissione bicamerale per le Questioni regionali in ordine al nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Il senatore PISATI sostiene che non è sostenibile la contraddizione di chi si richiama per un senso alla Costituzione, a partire dalle norme concernenti il Fondo di solidarietà per la Regione Sicilia, e contemporaneamente pretende di collocare i propri atti in una prospettiva di modifica della stessa Costituzione. Ora la sua parte politica esprimerà giudizio negativo per il motivo che il disegno di legge si muove in una direzione assolutamente sbagliata.

Il senatore SCIVOLETTO, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per l'ampiezza e la meditazione che caratterizza la relazione del senatore Lazzaro, formula rilievi fortemente critici in ordine al disegno di legge in esame.

In particolare va sottolineato come la reiterazione del decreto costituisce di per sé un ulteriore fattore di indebolimento, perchè contribuisce a quel fenomeno negativo consistente nel trasportare in tempi indefiniti una situazione di precarietà.

Ritiene che sia inadeguato il metodo attraverso il quale il disegno di legge affronta la questione della mancata erogazione dei fondi relativi al Fondo di solidarietà per la Regione Sicilia, tanto più che da quella Regione oggi provengono segnali significativi in direzione di una svolta che investe questioni politiche, morali, istituzionali e di ordine pubblico.

Non gli riesce inoltre di comprendere come si possa accordare nulla osta al decreto dopo avere espresso nel parere critiche ampie ed

approfondite, quali quelle che riguardano l'articolo 20. Ritiene infine assolutamente non condivisibili le disposizioni di cui all'articolo 21, concernente Risanamento finanziario degli enti locali dissestati, specie per quanto riguarda il comma 9 dello stesso articolo.

Il senatore LIBERATORI preannuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore GUERZONI ritiene che la questione del coordinamento tra autonomia finanziaria delle Regioni e dei Comuni riveste importanza cruciale ma fuoriesca dall'ambito più ristretto del tema del presente disegno di legge.

Fa osservare al senatore Ferrari come la presentazione di un emendamento avrebbe l'effetto di indebolire la questione di principio sollevata in chiave generale nel testo del parere. La formulazione di emendamenti specifici appartiene ovviamente alla competenza delle Commissioni di merito.

Fa infine osservare al senatore Scivoletto come il testo di parere esprime nulla osta condizionato al recepimento delle osservazioni generali formulate dalla Commissione: il che significa che la Commissione si esprime negativamente sull'attuale testo del disegno di legge.

Il relatore LAZZARO, nel confermare l'impostazione testè espressa dal Presidente, mette in rilievo come bisogna tenere sempre svincolati il giudizio politico e il giudizio tecnico sulle questioni da esaminare. Ringrazia in particolare l'on. Biasutti che ha correttamente messo in rilievo la coerenza tra il testo del parere e le posizioni generali sulle riforme istituzionali espresse dalla Commissione bicamerale per le Questioni regionali.

Il senatore BERNINI dichiara il suo voto pienamente favorevole al testo di parere predisposto dal sen. Lazzaro.

Il Presidente GUERZONI mette quindi ai voti il testo del parere che è approvato a maggioranza.

Esame del seguente atto:

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (904) - Relatore alla Commissione sen. Bruno LAZZARO
(Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore LAZZARO presenta la seguente bozza di parere.

«Il disegno di legge in esame fa seguito ad una sentenza della Corte costituzionale (n. 208 del 16 aprile 1992) che ha dichiarato non proponibile la questione di legittimità costituzionale avverso una legge della regione Sardegna che dispone la decadenza dei Comitati regionali di controllo non rinnovati entro sessanta giorni dalla loro scadenza, coincidente con l'insediamento del Consiglio regionale.

La Corte trae spunto dalla sentenza per rovesciare l'indirizzo prevalente in dottrina e nella giurisprudenza amministrativa e negare, con argomenti che appaiono inconfutabili, l'esistenza di un principio generale dell'ordinamento a favore della «proroga di fatto»; precisando altresì che la regola della prorogatio a tempo indefinito, ove ritenuta vigente, apparirebbe contrastare con i principi espressi nell'articolo 97 della Costituzione.

Il disegno di legge in esame recepisce ora l'indirizzo della Corte e disciplina in conseguenza la ipotesi di proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza per ciascuno di essi prevista.

Sono implicitamente, ma chiaramente, esclusi dall'applicazione della presente normativa gli organi rappresentativi delle regioni, delle province e dei comuni e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.

La materia costituita già oggetto di disciplina da parte dei disegni di legge nn. 629 e 576, che prevedevano che i principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute operassero direttamente nei riguardi (degli organi strumentali) delle Regioni fino a quando esse non avessero legiferato in materia.

La nuova formulazione si propone invece opportunamente dal momento che si versa in materia di principi generali dell'ordinamento giuridico - di estendere il numero dei soggetti destinatari fino ad acquisire alla nuova disciplina l'intero arco delle autonomie regionali, ivi comprese le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

La predisposizione tuttavia di una disciplina più ricca e pervasiva si realizza al «prezzo» di una minore incisività delle nuove disposizioni, non essendo previsto (diversamente dai precedenti disegni di legge) che esse siano direttamente applicabili agli organi amministrativi delle Regioni per il tempo in cui le competenti autonomie non abbiano ancora statuito in conformità agli indirizzi statali. La nuova dicitura porta cioè ad affievolire nella generalità di un indirizzo politico-normativo quella efficacia che indubbiamente si riconnette al fatto di prevedere la immediata vigenza di certe disposizioni.

La Commissione bicamerale per le Questioni regionali suggerisce pertanto che il nuovo testo preveda una opportuna differenziazione tra Regioni a statuto ordinario, per le quali sia ribadito il principio che la disciplina statale possa anche essere sostitutiva di quella regionale (ma solo nelle ipotesi che entro certe scadenze le autonomie non abbiano provveduto a legiferare), e Regioni a statuto speciale. Per queste ultime il grado di autonomia costituzionale consiglia di affidare comunque a disposizioni autonomamente elaborate dalle stesse anche i principi generalissimi dell'ordinamento giuridico, quali quelli che si riconnettono alla proroga degli organi amministrativi.

Con queste osservazioni, la Commissione bicamerale per le Questioni regionali, per quanto di propria competenza, dichiara

PARERE FAVOREVOLE

al provvedimento in esame».

Il senatore FERRARI Karl chiede sia sottolineato con più forza il ruolo delle autonomie regionali, in particolari quelle a statuto speciale, nella elaborazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Gli sembra invece che numerose disposizioni del decreto-legge siano invasive delle competenze regionali e che il parere non sottolinei a sufficienza il carattere negativo di questa impostazione. A suo avviso anzi il testo del parere entra in contraddizione con se stesso nella parte in cui sottolinea positivamente l'allargamento della disciplina statutale alle Regioni a statuto speciale, ed alle province autonome di Trento e Bolzano, mentre, nella parte finale, esclude che le disposizioni statuali possano invadere in qualsiasi forma la competenza delle Regioni a statuto speciale.

Il deputato BIASUTTI ritiene opportuno, sulla falsariga delle preoccupazioni espresse dal senatore Ferrari, sopprimere l'avverbio «opportunamente» (a proposito dell'allargamento della disciplina statutale alle Regioni a statuto speciale) ed aggiungere una clausola secondo la quale sono comunque fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale.

Per quanto riguarda l'ultima parte del parere ritiene preferibile una formulazione che da una parte ponga al riparo le Regioni a statuto speciale da qualsiasi forma di indirizzo proveniente dal centro, dall'altra stabilisca, per le Regioni a statuto ordinario, piuttosto che una «legislatura di adeguamento» per la normativa regionale - come adombrato dal testo del parere - la sanzione di un principio che le Regioni sono tenute a tradurre in legislazione, secondo tempi e modalità da esse liberamente scelti.

Il senatore BOSO si dice d'accordo con il collega Ferrari Karl. Mette sull'avviso i colleghi sull'opportunità di porre un argine contro sentenze della Corte costituzionale sovente cariche di implicazioni politiche e manipolative.

Il senatore LIBERATORI sottolinea l'opportunità di sopprimere il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge, che finalizza la raccolta e la tenuta dei dati (sulla durata degli organi) all'esercizio di un'azione di controllo e di impulso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, a suo avviso, è destituita di ogni fondamento costituzionale.

Il Presidente GUERZONI ritiene che l'osservazione del collega Liberatori sia più che pertinente.

Ritiene inoltre che sia condivisibile la preoccupazione espressa dal senatore Ferrari, che tuttavia non entra in urto con la formulazione nuova adottata dal decreto-legge che non prevede alcuna sanzione nel caso in cui le Regioni, entro il termine di un anno, non abbiano provveduto ad adeguarsi alla normativa statale.

Il relatore LAZZARO si dichiara perfettamente d'accordo con il Presidente Guerzoni ed accoglie pertanto le modifiche prospettate nel corso della presente discussione.

Il senatore FERRARI Karl si dichiara soddisfatto.

Il senatore PISATI si dice d'accordo nella forma, ed anche nella sostanza, con il relatore Lazzaro - vuole sottolineare che è la prima volta che egli concorda con un collega democristiano - ma preannuncia il voto di astensione della sua parte politica per una questione discriminante di politica generale.

Il senatore SCIVOLETTO si dichiara favorevole con il testo del parere perchè realizza un equilibrio processuale tra le necessarie modifiche all'attuale sistema delle prorogatio ed il principio delle autonomie regionali.

Il presidente GUERZONI mette ai voti il testo del parere, con le modifiche accolte dal relatore.

La Commissione approva, con il voto di astensione dei parlamentari del Gruppo della Lega Nord.

Il Presidente Guerzoni informa che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, unitamente ai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per la giornata di domani giovedì 4 febbraio, ore 8,45.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1993

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
RADI

La seduta ha inizio alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R 33 0 04, B 60ª, 4º)

In apertura di seduta, il presidente RADI comunica che è stata avanzata la richiesta di attivazione del circuito audiovisivo collegato con la Sala stampa.

A tal riguardo, il senatore VISIBELLI si dichiara contrario ad inutili forme di pubblicità che non valgano ad impedire che i giornalisti rendano all'esterno un'informazione distorta e deviata del lavoro della Commissione.

Si apre un breve dibattito, nel quale intervengono, in senso favorevole all'attivazione del circuito audiovisivo, i deputati MANISCO, PAISSAN e NUCCIO, ed il senatore GUALTIERI, il quale si sofferma sull'esigenza che gli stessi commissari adottino nei confronti della stampa comportamenti ispirati a correttezza; il senatore ZOSO, a sua volta, si pronuncia a favore della massima pubblicità dell'attività della Commissione, dovendo piuttosto rappresentare una eccezione, motivata da gravi ragioni di opportunità, l'ipotesi della assenza di collegamento con la Sala stampa. Concorda con tali osservazioni anche il senatore PISCHEDDA.

Il presidente RADI, tenuto conto delle opinioni emerse, dispone l'attivazione del circuito audiovisivo.

SULLE DIMISSIONI DEL DIRETTORE DEL TGI E LA NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE

(R 47, B 60ª, 5º)

Il presidente RADI comunica di avere ricevuto, nel corso della mattinata, dal Direttore generale della RAI la notizia delle dimissioni del

direttore del Telegiornale 1, Bruno Vespa; tenuto conto della rilevanza dell'argomento, invita il Presidente ed il Direttore generale della RAI a riferirne brevemente alla Commissione.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione della RAI, professor PEDULLÀ, informa che, nel corso della riunione del Consiglio d'amministrazione della RAI, tenutasi questa mattina, il Direttore generale ha comunicato la notizia delle dimissioni del dottor Vespa; unanimemente il Consiglio ha deliberato di inserire l'argomento all'ordine del giorno della medesima riunione. Sempre all'unanimità, il Consiglio, su proposta del Direttore generale, ha nominato, quale sostituto di Vespa, il dottor Albino Longhi, già vice Direttore generale per la pianificazione. Con ciò non si è certo inteso disattendere le indicazioni formulate nell'indirizzo che la Commissione ha inviato al Consiglio circa la opportunità di sospendere, in attesa del rinnovo dei vertici aziendali, il blocco delle nomine; la stessa nota della Commissione, infatti, faceva salvi i provvedimenti che avessero i requisiti dell'assoluta urgenza ed indifferibilità, quale è l'ipotesi di assicurare un direttore alla prima testata televisiva della RAI.

Prende quindi la parola il direttore generale della RAI, dottor PASQUARELLI, il quale dà lettura della nota con la quale Bruno Vespa rimette il suo mandato di Direttore del Tg1; a suo giudizio, lo stile e la dignità espresse in questa lettera confermano una volta di più le doti di nobiltà e rigore che Vespa ha evidenziato nel corso del suo operato presso l'azienda, che ha tratto indubbio giovamento dalle sue capacità professionali. Con riferimento, poi, al delicato tema dei rapporti fra editore, direttore di testata e redazioni, sottolinea che sarebbe estremamente pericoloso legittimare l'instaurarsi della prassi anomala della sfiducia redazionale a danno dei direttori, anche perchè certi esempi potrebbero essere facilmente imitati, con gravi ricadute in ordine all'esautoramento ovvero alla delegittimazione della figura del direttore di testata. Sottoscrive poi le dichiarazioni del presidente Pedullà circa la necessità di nominare subito un nuovo responsabile del Tg1, stanti le condizioni di urgenza ed indifferibilità peraltro contemplate nello stesso indirizzo della Commissione sul problema delle nomine.

Prende la parola il deputato BATTISTUZZI, il quale suggerisce che un'apposita seduta sia dedicata al necessario approfondimento sul tema dei rapporti fra direttori di testata e redazioni; prende atto con soddisfazione della nomina a direttore di Albino Longhi, prospettando tuttavia il rischio che questo precedente possa dar vita ad analoghe ipotesi di avvicendamento, in una fase nella quale non si dovrebbero pregiudicare le possibilità di scelta futura di un Consiglio d'amministrazione rinnovato.

Anche il senatore ROGNONI concorda circa l'opportunità di non entrare oggi nel merito del cosiddetto caso Vespa, come pure in ordine all'assoluta necessità di provvedere immediatamente alla nomina di un direttore del Tg1; occorre infatti fugare possibili fraintendimenti sull'invito

al blocco delle nomine che la Commissione ha rivolto al Consiglio d'Amministrazione della RAI. Si è trattato di un messaggio scandito dalla sensibilità politica della Commissione di vigilanza, rivolto alla sensibilità politica stessa del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale della RAI, messaggio che non vale certo ad impedire l'adozione di provvedimenti cui l'azienda è tenuta anche in forza di legge.

Il senatore GUALTIERI concorda con gli orientamenti fin qui espressi, osservando peraltro che per il futuro dovrà essere riconsiderato il rapporto intercorrente fra la Commissione di vigilanza ed i vertici aziendali: a tal riguardo non sarebbe improprio ipotizzare il diritto-dovere della Commissione di pronunciarsi, esprimendo una sorta di gradimento, sulle principali nomine dirigenziali dell'azienda.

Ad avviso del deputato NUCCIO, sostituendo il dimissionario Vespa, il Consiglio d'amministrazione ha compiuto un atto dovuto; sarà opportuno comunque dedicare un'apposita seduta all'approfondimento dei temi connessi al rapporto tra direzioni di testata e redazioni.

Il deputato PAISSAN concorda con le osservazioni del senatore Gualtieri e con l'opinione di quanti considerano la nomina di Longhi rispettosa dell'indirizzo dettato dalla Commissione in materia di nomine; domanda piuttosto al Direttore generale della RAI se siano state previste nell'atto di nomina modalità di durata del mandato che valgano a non pregiudicare le prerogative del futuro Consiglio d'amministrazione.

Il deputato POLI BORTONE si dissocia con nettezza dal coro di voci plaudenti al provvedimento con cui un Consiglio d'amministrazione scaduto e delegittimato ha oggi disposto la nomina di un nuovo direttore di testata; il Movimento Sociale Italiano, con coerenza, reclama l'elezione di un nuovo Consiglio d'amministrazione o la nomina di un commissario straordinario.

Dopo che il senatore PISCHEDDA ha espresso apprezzamento per la decisione del Consiglio d'amministrazione, il deputato ZOSO ritiene indispensabile ricercare l'occasione di un approfondito dibattito sul tema in questa sede solo deliberato; fin da ora, tuttavia, occorre segnalare il rischio che si rinfocolino i fermenti presenti nelle varie redazioni giornalistiche, fermenti e turbolenze pressochè inevitabili nei momenti di transizione nei quali, pure, è alto il pericolo di insidiosi trasformismi di facciata.

Prende quindi la parola il deputato CASINI, il quale da' atto della grande dignità con la quale Bruno Vespa ha rimesso il mandato affidatogli e sollecita la Commissione a fare quanto è in suo potere per introdurre elementi di chiarezza nel rapporto che deve intercorrere fra editore, direttore di testata e giornalisti.

Il senatore ZITO invita la Commissione a riflettere sulla attuale congruità dell'invito rivolto ai vertici della RAI affinché sospendessero

eventuali provvedimenti di nomina in attesa di un rinnovo del Consiglio d'amministrazione; almeno per quanto lo riguarda, quell'indirizzo era subordinato al presupposto che in tempi brevi i percorsi parlamentari consentissero rapide soluzioni al problema, ciò che invece non sembra essersi verificato.

Interviene brevemente il direttore generale PASQUARELLI il quale fornisce alcuni elementi di risposta alle osservazioni espresse nel corso del dibattito. In primo luogo, la nomina del direttore Telegiornale 1 è stata adottata facendo espressamente salve le future possibilità di scelta del Consiglio d'amministrazione che dovesse risultare, auspicabilmente a breve termine, rinnovato. Quanto alla natura di atto dovuto della sostituzione di Vespa, si può soltanto aggiungere una notazione legata non già alla piena legittimità del provvedimento, quanto piuttosto alla sua assoluta necessità sul piano della direzione di un'azienda esposta ad una spietata concorrenza privata. In prospettiva futura, esprime l'auspicio che vengano introdotti elementi di maggiore chiarezza nel rapporto fra editore, direttore di testata e redazione: non c'è dubbio infatti che debba ricercarsi il giusto temperamento fra le prerogative di ciascuno, tenendo conto del paradosso attuale, in base al quale i direttori di testata sono esposti a condizionamenti provenienti da frange minoritarie della base redazionale. La sfiducia, se questo istituto può essere preso a prestito per descrivere gli assetti ed i rapporti interni all'azienda, potrebbe a buon diritto promanare soltanto dal titolare del potere di nomina.

Prende quindi la parola il presidente RADI, il quale assicura che la Presidenza della Commissione si adopererà per dar vita ad un approfondito dibattito sui temi oggi solo tratteggiati. Desidera peraltro esprimere in questa sede, a titolo personale, un riconoscente apprezzamento per il lavoro svolto con grande capacità e professionalità dal dottor Vespa alla direzione del Tg1.

AUDIZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE PER LA TELEVISIONE E DEI DIRETTORI DELLE RETI TELEVISIVE DELLA RAI SULLA PROGRAMMAZIONE PER IL 1993

(R 47, B 60^a, 6^o)

Il presidente RADI ricorda che le audizioni odierne riguardano i piani di massima della programmazione delle reti televisive della concessionaria pubblica per l'anno 1993; la Commissione, per l'espletamento dei compiti assegnatili dalla legge n. 103 del 1975, intende infatti acquisire elementi di informazione per riscontrare la conformità delle direttrici della programmazione agli obiettivi e alle finalità che il servizio pubblico deve perseguire.

Ha quindi la parola il vice direttore generale per la televisione, dottor Giovanni SALVI, il quale, prima di introdurre i direttori delle tre reti televisive, ricorda come da più parti vengano sferrati contro l'azienda pubblica radiotelevisiva attacchi strumentali, spesso pretestuosi: eppure il gradimento ed i riscontri che la produzione aziendale incontra, anche in ambito internazionale, dimostrano che la RAI è sana

e fa leva sulle sue grandi potenzialità per mantenere inalterata la primazia nei confronti della concorrenza privata, nonostante la grave crisi di risorse nella quale è costretta dall'attuale congiuntura.

Prende la parola, successivamente, il dottor Carlo FUSCAGNI, direttore della prima rete televisiva, una rete chiamata costantemente a perpetuare il primato dell'ascolto aziendale con una felice tradizione di elevata qualità dei programmi. Proprio nella costante e coerente ricerca dell'equilibrio tra ascolto ed offerta di qualità, si misura la capacità della rete di favorire i processi di maturazione e crescita dei gusti dell'utenza televisiva. Non a caso, infatti, il pubblico ed i critici sono particolarmente sensibili nel registrare i pur circoscritti episodi nei quali il livello della programmazione può apparire in calo, giacchè si tratta di scostamenti da livelli qualitativi mediamente assai elevati, specie se raffrontati con l'offerta televisiva della concorrenza privata.

La rete da lui diretta, prosegue il dottor Fuscagni, persegue l'obiettivo di fornire un'informazione ed una programmazione in stretto contatto con la realtà del Paese, del quale riflette - anche nelle situazioni di disagio - una visione positiva, non certo edulcorata o consolatoria; si tende cioè a sottolineare propositivamente le risorse presenti nella realtà nazionale, in una prospettiva di crescita culturale agganciata ai valori comunemente riconosciuti. Quanto alla filosofia della programmazione di Rete 1, gli spazi disponibili sono equamente ripartiti fra informazione, intrattenimento e *fiction*: a tale ultimo proposito giova ricordare l'elevata qualità della produzione di sceneggiati, anche a sfondo storico - si tratta spesso di coproduzioni internazionali di grande prestigio - per non parlare poi del prezioso sostegno assicurato dalla RAI al cinema d'autore italiano. Di primario interesse sono gli appuntamenti con l'informazione; nel corso della giornata si susseguono numerose rubriche di servizio di grande successo presso il pubblico, così come elevato è il gradimento per le grandi inchieste giornalistiche su temi di vasto impatto sociale che la prima rete spesso inserisce nel cosiddetto *primetime*.

Per quanto concerne, poi, la programmazione di prodotti cinematografici, occorre tenere presente che il mercato mondiale non riesce a produrre, annualmente, più di cinquanta pellicole di qualità superiore; quando poi si riflette sulla circostanza che la produzione americana è appannaggio pressochè esclusivo delle reti Fininvest, si comprende come su questo particolare terreno la RAI continui a privilegiare la produzione e la programmazione del prodotto nazionale. Infine, fiore all'occhiello della prima rete televisiva sono i grandi eventi culturali che, ogni anno, vengono diffusi a beneficio di una vasta platea internazionale, il cui gusto si evolve e si affina anche grazie alle iniziative della RAI.

Prende poi la parola il dottor Giampaolo SODANO, direttore di Raidue.

La programmazione di Raidue si rivolge essenzialmente alla *fiction* e alla informazione, nell'intento di proiettarsi sul mercato con prodotti commerciabili e ripetibili, cercando di coniugare la qualità con la vendibilità anche sui mercati esteri.

La crescita registrata nei dati di ascolti in questi ultimi cinque anni, cui ha fatto riscontro nello stesso periodo, un aumento degli introiti pubblicitari, pari al cinquanta per cento, sembra testimoniare della bontà delle scelte operate.

Tali risultati positivi si inquadrano poi in contesto che vede il progressivo decremento degli investimenti nella rete ed una diminuzione della forza lavoro: ciò sta a provare il sensibile aumento di produttività raggiunto.

Al di là di falsi ottimismo, si può parlare di soddisfacente stato di salute della rete, che consente di impegnarsi nel miglioramento dei contenuti del prodotto, per adeguarlo sempre meglio ai bisogni del pubblico sia nazionale che europeo.

Il dottor Sodano si sofferma poi sul problema degli appalti, precisando che con tale termine, in realtà, vengono classificati non solo gli appalti veri e propri, ma anche quelle attività di coproduzione che costituiscono una delle realtà più vivaci e più interessanti di tutta la programmazione della rete. Osservato che nessun *network* al mondo produce *fiction* direttamente con proprie risorse, aggiunge che le coproduzioni, come oggi vengono realizzate, soprattutto nel settore della *fiction*, costituiscono la migliore occasione di concrete integrazioni creative e realizzative e consentono quella collaborazione a livello europeo che diviene l'indispensabile presupposto per un'azione efficace di contenimento della concorrenza Usa.

Interviene quindi il direttore di Raitre, dottor Angelo GUGLIELMI, il quale innanzitutto ricorda che la rete da lui diretta sin dall'inizio si è posta l'obiettivo di differenziarsi dalle altre reti, già consolidate e dal budget assai più ricco. Gli sforzi si sono concentrati in una forte vocazione informativa, che, pur senza trascurare il varietà e la *fiction*, riuscisse ad offrire all'utente televisivo uno spaccato vivace e concreto della realtà sociale e politica italiana. Per ottenere tale risultato assai incisivo è stato l'impegno nella ricerca di nuovi linguaggi e di nuove formule, per il superamento di modelli comunicativi consunti.

Il dottor Guglielmi, nel ribadire la vocazione informativa di Raitre, osserva che tutta la programmazione si distingue per un forte contenuto informativo, presente anche nelle trasmissioni di intrattenimento.

La filosofia di base di Raitre si riassume in realtà nel tentativo di fare Tv con la Tv, e non è un caso se tutta la programmazione è di produzione ed invenzione interne, risultando assai modesto il ricorso, per esempio, alla trasmissione di films commerciali. Peraltro, nella consapevolezza dello stato attuale di crisi in cui versa la nostra cinematografia, la rete ha deciso di destinare il dieci per cento del proprio *budget*, pari a 125 miliardi, alla produzione cinematografica.

È poi la volta del dottor Pietro VECCHIONE, direttore del Dipartimento scuola educazione, che fornisce preliminarmente alcuni dati essenziali. DSE produce 1600 ore di Tv e 300 di radio, con un budget di 23 miliardi e un costo medio orario di undici milioni. Il 1993, prosegue il dottor Vecchione, sarà un anno di svolta per la rete, impegnata nella razionalizzazione dei programmi, nella ricerca di nuovi linguaggi per il comparto educativo e nella promozione di progetti

speciali, come quello, culturalmente assai qualificato, della enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche, già commercializzato in Europa e negli Stati Uniti. Forniti poi puntuali elementi sul palinsesto approvato per il 1993, il dottor Vecchione si sofferma brevemente sulla questione degli appalti, affermando che nella sua rete essi hanno scarsa incidenza sul totale della programmazione; in ogni caso, aderisce, a proposito di questo specifico problema, alle considerazioni già puntualmente svolte dal dottor Sodano.

Un'ultima annotazione il dottor Vecchione riserva al progetto di rete culturale avviato in Europa da parte di Francia e Germania e denominato ARTE: ad esso è stato riservato un *budget* di trecento miliardi, importo, come è evidente, incomparabilmente più elevato di quello al quale si affida il DSE.

Concluse le relazioni dei Direttori di rete, intervengono i membri della Commissione per esprimere osservazioni e porre quesiti.

Prende per primo la parola il senatore ZITO, il quale, rivolgendosi al direttore di Raitre dottor Guglielmi, desidera sapere se la struttura da lui diretta possa essere considerata, per il particolare linguaggio con il quale informa sulla realtà del nostro paese, una rete di tendenza oppure, come dovrebbe accadere nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, soprattutto pluralista.

Al quesito risponde il dottor Guglielmi, affermando che Raitre cerca di offrire agli utenti le molteplici e contrastanti interpretazioni della realtà, senza imporre scelte o forzare prese di posizione.

È poi la volta dell'onorevole MANISCO il quale, ritenuto di individuare una specie di senso di accerchiamento nell'intervento svolto dal dottor Salvi, chiede di conoscere, per quanto concerne la prima rete, quanti siano i films prodotti e non trasmessi; rivolgendosi poi al dottor Sodano, esprime forti dubbi sulla reale possibilità che i nostri prodotti di fiction possano affermarsi con reali possibilità di successo sui mercati esteri.

Per quanto concerne poi la questione degli appalti, prosegue l'onorevole Manisco, è necessario precisare quale sia il rapporto tra appalti veri e propri e le coproduzioni, di cui ha parlato in particolare il dottor Sodano.

Una domanda di carattere più generale desidera poi rivolgere a proposito dei criteri di suddivisione degli introiti pubblicitari, che sembrano penalizzare in maniera sensibile Raitre.

Prende poi la parola l'onorevole NUCCIO, il quale esprime l'avviso che i dirigenti delle reti Tv abbiano voluto dare una immagine irenica ed ottimistica della realtà aziendale, con giudizi che non sembrano affatto corrispondere alla realtà, come testimonia il recentissimo episodio della visita a viale Mazzini della Guardia di finanza.

Ma quello che occorre soprattutto chiarire, prosegue l'onorevole Nuccio, e su cui sarebbe auspicabile ascoltare il parere dei dirigenti Rai, è la direzione che si intende dare al servizio pubblico, le soluzioni che si

vogliono adottare per rafforzarlo, nel medio periodo, sul mercato, le iniziative da assumere per superare una tripartizione ormai logora e superata dagli eventi, con un impegno rivolto soprattutto non a rassicurare la platea, ma a dare conto ai cittadini di quello che succede nel paese.

Il senatore SCAGLIONE, intervenendo a sua volta, osserva che dal confronto del numero dei dipendenti della Fininvest e di quelli della RAI emerge prepotente la necessità di ottimizzare l'impiego delle risorse umane della concessionaria pubblica: tale considerazione rende più grave e più aspramente censurabile il fenomeno degli appalti, quando essi si risolvano, di fatto, nella sottrazione di lavoro al personale RAI e nell'affidamento di questo a personale esterno.

Svolte poi alcune ulteriori considerazioni sull'insufficiente impiego delle risorse materiali e umane dei centri di produzione, il senatore Scaglione chiede di conoscere se la produzione del film Carlo Magno, affidata alla società Lux di Bernabei, sia realmente costata 54 miliardi.

Il senatore ZOSO osserva che da quanto si è ascoltato si deve dedurre che la dura concorrenza, con cui la RAI ha dovuto confrontarsi, ha indubbiamente giovato all'azienda. Nel prendere atto di questo fatto, la Commissione, per parte sua, dovrà fornire alla concessionaria un quadro di riferimento ove gli obiettivi posti siano coerenti con i limiti assegnati, mentre la RAI, dal suo canto, dovrà continuare ad accrescere la produttività, evitando il pericolo di rinnovare sprechi gestionali che sembrano ormai superati.

Nel rifarsi poi alle recenti dichiarazioni del filosofo Popper, secondo il quale la Tv, con un perverso rovesciamento di risultati, sembra trattare gli adulti da bambini e viceversa, si domanda se la dirigenza della RAI abbia colto l'importanza e il valore della provocazione.

Un ultimo rilievo il senatore Zoso riserva al problema delle tecnologie avanzate, che, ove trascurato, rischia di emarginare il sistema televisivo pubblico dal contesto europeo e internazionale.

Il senatore PISCHEDDA, premesso che la qualità complessiva della programmazione offerta dalla RAI è senza dubbio assai più elevata di quella della concorrenza, auspica che l'azienda sappia difendersi dall'ossessione dell'*audience* che, ove assecondata, non può non condurre ad un degrado dei livelli qualitativi.

Il dottor SALVI, intervenendo in sede di replica ai numerosi quesiti posti dai commissari, auspica in primo luogo che prima di puntare il dito sulle carenze della RAI, si cerchi di conoscerne puntualmente e senza distorsioni la realtà, evitando di dare ascolto a fantasticherie o a maldicenze più o meno interessate. Nella dirigenza della RAI non c'è né fatuo ottimismo né irresponsabile irenismo; in realtà essa è assai preoccupata, ma soprattutto per l'inerzia di chi dovrebbe decidere e non decide, per certe forme più o meno mascherate di ghettizzazione ideologica, per quella ossessione dell'*audience*, da più parti ricordata, che rischia di degradare le capacità e le risorse dell'azienda.

Prima di dare la parola al dottor Fuscagni, il presidente RADI osserva che la ricerca delle cause delle difficoltà dell'azienda televisiva pubblica è assai complessa e va comunque ricercata nell'evoluzione stessa del mezzo televisivo e dell'intero contesto massmediologico.

Interviene poi il dottor FUSCAGNI che, nel rispondere a quanti hanno chiesto elementi di autocritica, desidera far presente come debba essere giudicata sorprendente la vittoriosa capacità di reazione dimostrata dalla RAI nei riguardi della concorrenza Fininvest: la RAI, nonostante tutti i vincoli che gravano su di essa, è riuscita a contrastare con successo un concorrente agguerrito e dotato di ingenti risorse finanziarie.

Di fronte ad avversari che dovevano rispondere solo alle leggi del mercato, la RAI, correndo il rischio di una omologazione al basso della propria programmazione, non ha potuto nemmeno contare su un valido sostegno legislativo, poiché il Parlamento da un lato ha soltanto registrato, con la legge Mammi, l'esistenza di certe posizioni di forza, uniche nell'intero panorama europeo, dall'altro ha chiesto alla concessionaria tutto e il contrario di tutto.

Il dottor Fuscagni informa poi l'onorevole Manisco che il numero dei film prodotti e non ancora trasmessi - ma lo saranno tra breve - è assai modesto.

Per quanto concerne infine il quesito posto dal senatore Scaglione sui costi del film Carlo Magno, il dottor Fuscagni precisa che l'intera coproduzione è costata quattordici miliardi, di cui solo sei a carico della RAI che, in ogni caso, si attende un congruo ritorno in termini di ricavi.

Il presidente RADI, rivolgendosi al dottor Fuscagni che ha voluto fare un cenno alla tormentata storia della legislazione in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, annuncia che tale questione è già all'ordine del giorno della Commissione, che intende dedicare all'argomento una approfondita riflessione, nella consapevolezza della centralità del polo pubblico nel sistema televisivo, regolato oggi da una legge, la cosiddetta Mammi, che si rivela già datata e particolarmente connotata da elementi contingenti.

Intervenendo in sede di replica, il dottor SODANO fornisce alcune precisazioni in ordine alla percentuale degli investimenti per produzioni esterne agli studi, soffermandosi sulle diverse tipologie di contratto cui la produzione - in specie di fiction - dà luogo: la relativa vetustà ed inadeguatezza dell'organizzazione aziendale fa sì che molte fasi del processo produttivo, quali, solo per citare un esempio, i servizi di doppiaggio, debbano essere commesse ad imprese esterne, da tempo stabilmente sul mercato, che comunque garantiscono un prodotto di elevata qualità. Per quanto concerne, poi, le risorse derivanti dal mercato pubblicitario, è improprio parlare di spartizione di una torta fra le principali emittenti televisive: ogni azienda, infatti, sceglie con piena libertà la rete e la fascia oraria che preferisce, contrattando poi le condizioni finanziarie dell'inserzione pubblicitaria. Certo, uno strumento di possibile scardinamento delle logiche lottizzatorie potrebbe essere

quello di istituire un saldo legame fra l'impresa televisiva - nella fattispecie, ogni singola rete - ed il mercato, valorizzando il rapporto tra il volume dell'investimento e la capacità di profitto come elemento di responsabilizzazione dei vertici; ovviamente simile prospettiva non può andare disgiunta dalla predisposizione di adeguati strumenti per il controllo della gestione e della spesa all'interno delle singole reti.

Affrontando poi il tema delle risorse a disposizione dell'azienda, il dottor Sodano si sofferma sulla astratta congruità delle risorse stesse, se soltanto esistessero i presupposti per una reale ristrutturazione dei comparti; in realtà, qualunque iniziativa comporti una pur vaga ipotesi di ricorso ad ammortizzatori sociali o, peggio, al licenziamento di dipendenti, suscita viscerali reazioni presso l'opinione pubblica, puntualmente riflesse anche dalla classe politica. Inoltre, occorre che le risorse disponibili siano convogliate a beneficio dei compiti primari di una impresa editoriale quale la RAI è, rinunciando ad iniziative legate all'innovazione tecnologica, che assorbono ingenti risorse e competenza, evidentemente, ad altro tipo di azienda.

Nel ricordare, conclusivamente, come in difficoltà analoghe a quelle in cui versa la RAI si trovino anche le principali emittenti pubbliche europee, ribadisce come, a suo avviso, le distorsioni duopolistiche del mercato televisivo siano alla radice di molti dei problemi oggi sul tappeto.

Prende successivamente la parola il dottor GUGLIELMI, il quale, in risposta alle molte osservazioni emerse nel corso di un dibattito il cui tono generale ha superato senz'altro i temi originariamente all'ordine del giorno, ribadisce, anche in questa sede, la necessità di riconsiderare il sistema definito con la legge Mammi, non essendo sufficiente promuovere l'autoriforma aziendale in assenza di parametri istituzionali e normativi certi. Non vi è dubbio che la concorrenza privata abbia determinato un utile stimolo per l'azienda pubblica, ma le restrizioni duopolistiche del mercato televisivo hanno innescato meccanismi di elevata litigiosità fra contendenti che si sono troppo spesso giovati di ampie protezioni politiche.

Per quanto concerne il rapporto fra l'impiego di risorse interne ed esterne all'azienda, il dottor Guglielmi precisa che la terza rete dà vita a un palinsesto articolato interamente su prodotti interni, il che non esclude in qualche circostanza la necessità di ricorrere all'esterno per alcuni aspetti, anche logistici della produzione. Del resto, un'azienda di produzione intellettuale ha tutto l'interesse di fruire dei fermenti e degli stimoli presenti in tutto il panorama culturale nazionale, valorizzando la flessibilità e minimizzando il rischio di sclerotizzazione. Avviandosi alla conclusione del suo intervento, il dottor Guglielmi sottolinea a sua volta l'estrema difficoltà per la RAI di procedere alle pur necessarie misure di autoriforma le quali, inevitabilmente, conducono all'adozione di provvedimenti che coinvolgono il rapporto con il personale dipendente e che destano puntualmente vivo, quanto spesso pregiudiziale, allarme in seno alla stessa classe politica.

Interviene da ultimo il dottor VECCHIONE, il quale sottoscrive, pressoché integralmente, le repliche dei direttori delle tre reti RAI; con

specifico riferimento alle osservazioni da alcuni svolte in merito ai riscontri connessi ai dati dall'ascolto, si dichiara convinto della necessità di immaginare nuovi modi di misurare ascolto e gradimento, nella consapevolezza che, talvolta, anche i programmi che non riscontrano un largo favore presso il pubblico possono comunque rispondere a criteri di elevata qualità del prodotto, ovvero alle finalità del servizio pubblico.

Il presidente RADI, ringraziati per il loro contributo i direttori delle reti e quanti sono intervenuti al dibattito, precisa conclusivamente che la Commissione si accinge -come è suo compito istituzionale - all'adozione di atti di indirizzo generale.

Ricorda poi che il ciclo delle audizioni deliberato dall'Ufficio di Presidenza si completerà nei prossimi giorni con la convocazione dei direttori delle testate televisive della RAI e che l'altro punto all'ordine del giorno della seduta odierna sarà anch'esso trattato in un'apposita seduta.

La seduta termina alle ore 19,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1993

Presidenza del Presidente
ROMITA

Intervengono, per l'INAIL, il vicepresidente Pesci ed il direttore generale Palma.

La seduta inizia alle ore 14,30.

Audizione dei rappresentanti dell'INAIL sulle principali problematiche relative al funzionamento dell'Istituto

(R 47, B 68ª, 1º)

Il Presidente ROMITA dà conto della lettera del 16 dicembre scorso con cui la presidenza dell'INAIL ha richiesto di essere ascoltata dalla Commissione, in particolare per fornire un'informativa globale sulle più attuali problematiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché sul tema dell'affidamento all'Istituto di una serie di competenze in materia sanitaria contenute in un ordine del giorno approvato dalla Camera il 23 ottobre scorso.

Porge quindi il benvenuto ai rappresentanti dell'INAIL, invitandoli a prendere la parola.

Il vicepresidente dell'INAIL, PESCI, espresse alcune valutazioni sulla recente normativa predisposta dal Governo in materia previdenziale, sanitaria e del pubblico impiego, sottolinea che da essa l'INAIL trae indirizzi generali per definire le sue politiche operative senza però trovare risposte organiche, sia per i problemi della gestione che per quelli attinenti ai rischi del lavoro.

Ricorda che l'INAIL, anche utilizzando le possibilità offerte dalla legge di riforma n. 88 del 1989, sta completando la riconversione della sua logica operativa, secondo quanto attestano i dati finanziari e produttivi nonché il costante miglioramento del livello dei servizi offerti all'utenza.

Insieme al recupero della qualità va ricordato che l'impegno amministrativo ed organizzativo non consente tuttavia di superare quegli squilibri che attengono ad altre sfere di responsabilità.

Cita, in particolare, i punti di crisi dell'Istituto: assetto squilibrato della gestione agricola in conseguenza di una strutturale incapacità di autofinanziamento; anomalo flusso finanziario derivante dagli obblighi verso la Tesoreria dello Stato e conseguente oneroso ricorso al mercato finanziario; esigenza di rivedere la normativa vigente per l'erogazione delle cure agli infortunati sul lavoro, anche al fine di collegare funzionalmente - come avveniva in passato - i diversi momenti della tutela assicurativa; ulteriore esigenza di rivedere la normativa sull'assicurazione infortuni contenuta nel testo unico risalente al 1965, sia riguardo ai soggetti da tutelare, sia riguardo all'oggetto della tutela nonché ai livelli delle prestazioni ed ai meccanismi di finanziamento, che per il settore agricolo dovrebbero essere riconsiderati globalmente e comunque raccordati allo sviluppo del concetto di prevenzione.

Riguardo alla revisione del testo unico del 1965, auspica che sia raggiunta al più presto un'intesa sul contenuto del progetto di legge attualmente all'esame del Senato.

Il direttore generale dell'INAIL, PALMA, ringrazia innanzitutto la Commissione di aver aderito alla richiesta di audizione avanzata dai rappresentanti dell'Istituto e svolge poi una serie di considerazioni sul tema dell'affidamento all'INAIL di quelle competenze in materia sanitaria che erano contenute nell'ordine del giorno n. 9/1581/1 approvato dalla Camera il 23 ottobre 1992, ad esso già attribuite prima dell'entrata in vigore della riforma sanitaria.

Premesso che l'INAIL ha dovuto far fronte ai maggiori costi derivanti dall'aumento della durata dell'inabilità temporanea nel corso degli ultimi anni, si sofferma successivamente sulla materia delle prime cure ambulatoriali prestate agli infortunati, facendo presente che sono state già perfezionate le convenzioni con tre regioni, pur permanendo alcune difficoltà operative. A tale proposito, esprimere alcune valutazioni sul conferimento all'INAIL del ciclo intero delle cure agli infortunati, secondo le ipotesi contenute nel recente decreto legislativo nel settore sanitario.

Sulla base dei dati del preconsuntivo per il 1992, fa presente che il risultato del conto economico generale presenta un disavanzo di oltre 1960 miliardi, a fronte di una previsione iniziale di disavanzo di circa 2190 miliardi. Il settore industriale presenta, in particolare, un attivo di 180 miliardi, come attivo è anche il settore dei medici radiologi per 37 miliardi, mentre per il settore agricolo si registra un passivo di 2177 miliardi.

Quanto alla situazione patrimoniale, rileva che ha subito di conseguenza un ulteriore peggioramento, raggiungendo per il settore agricolo un disavanzo di 19.044 miliardi, mentre il settore industriale registra un attivo di 279 miliardi e quello dei medici radiologi un attivo di 2 miliardi. Complessivamente, quindi, il totale generale è negativo per 18.767 miliardi.

Nel preconsuntivo 1992 si ritrova così in tutta la sua gravità il disavanzo patrimoniale della gestione agricoltura che, per far fronte alle proprie esigenze finanziarie, ha dovuto ricorrere alle anticipazioni di cassa da parte della gestione industria, risultate di oltre 1949 miliardi, che vanno ad incrementare l'esposizione complessiva della gestione agricoltura per arrivare ad oltre 20 mila miliardi.

Premesso che nel settore agricolo ed in quello degli infortuni è urgente procedere alla modifica dell'attuale normativa, precisa che per la gestione di cassa è previsto un totale delle entrate di 13.750 miliardi ed un totale delle spese di 13.210 miliardi, con un risultato positivo per il 1992 di 540 miliardi, che aggiunti all'avanzo di cassa iniziale fa elevare la disponibilità liquida ad oltre 2.100 miliardi.

Sottolinea inoltre che nel 1992, pur in presenza di cospicue disponibilità sul conto corrente infruttifero, più volte il Ministero del tesoro ha accolto soltanto parzialmente o ritardato l'accredito delle somme richieste: di conseguenza, per far fronte all'erogazione delle prestazioni ed alle spese obbligatorie, si è fatto ricorso al credito bancario, con l'aggravio di oneri finanziari per oltre 16 miliardi.

Circa la legge di riforma n. 88 del 1989, afferma che essa ha permesso all'INAIL di compiere un decisivo salto di qualità, rendendo possibile una trasformazione complessiva dell'organizzazione interna verso un obiettivo di definizione aziendale: in tal modo è stato possibile, rispetto al passato, rispondere in maniera più sollecita alle esigenze molteplici e diversificate dell'utenza.

Fornisce poi una serie di dati in relazione al primo piano triennale, adottato per gli anni dal 1991 al 1993 a coronamento della ristrutturazione intrapresa e come avvio di una differente politica dei servizi. Tale piano propone un rapporto diversificato con la realtà esterna, sociale, politica ed amministrativa, mediante la determinazione di precisi traguardi produttivi.

Sottolinea che il risultato di maggior rilievo è rappresentato dal piano per l'azzeramento dell'arretrato. Nel 1991 è stata esaurita ogni giacenza nell'ambito delle posizioni assicurative, nel 1992 è stato quasi completato lo smaltimento dell'arretrato nel settore degli infortuni e nel 1993 è previsto che accada lo stesso per quanto riguarda le rendite.

Dopo aver fornito alcuni dati sulla riduzione complessiva dei tempi di erogazione delle prestazioni, osserva che nel corso del 1992 particolare rilievo ha assunto l'azione di recupero delle somme finora sfuggite totalmente o parzialmente agli obblighi contributivi, come anche il recupero dei crediti vantati nei confronti dei datori di lavoro o di terzi, cioè crediti da morosità o sorti a seguito dell'azione di rivalsa esercitata dall'Istituto.

Quanto al personale, ricorda che al 31 dicembre scorso, a fronte di un organico di circa, 15.500 unità, ne erano in servizio soltanto 11.143: nonostante ciò, è possibile continuare a garantire le prestazioni ricorrendo massicciamente alle possibilità offerte dal sempre più sviluppato sistema informatico, che permette un ridotto impiego di personale rispetto al passato.

Il senatore PICANO, premesse alcune considerazioni sulle competenze del servizio sanitario nazionale in rapporto a quelle dell'INAIL, chiede di conoscere quale sia il contenuto delle convenzioni sottoscritte con le regioni al fine di prestare le prime cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro.

Chiede anche di conoscere quali siano i tempi per l'erogazione delle singole prestazioni e se sia stata svolta un'indagine rapportata ai servizi offerti negli stessi settori dagli altri paesi europei.

Il deputato REBECCHI chiede ulteriori delucidazioni sul disavanzo economico di oltre 1960 miliardi relativo al conto economico generale e sul passivo di 2177 miliardi registrato nel settore agricolo nel corso del 1992.

Svolte alcune considerazioni sugli altri dati fatti conoscere al direttore generale dell'INAIL, considera drammatica la situazione del settore agricolo ed auspica che siano al più presto approntati i rimedi più efficaci sia da parte del Parlamento che da parte dei rappresentanti dell'Istituto: chiede di conoscere quali siano le proposte operative elaborate in materia.

Il senatore ROMEO concorda con l'esigenza di procedere ad una generale modifica del testo unico risalente al 1965, che deve essere aggiornato anche tenendo conto delle attuali esigenze della società, da rapportare anche alla situazione esistente negli altri paesi europei. Auspica che la Commissione faccia propria l'esigenza di tale revisione normativa, ad esempio invitando le competenti Commissioni di merito ad esaminare al più presto il provvedimento in esame al Senato.

Quanto al piano triennale 1991-1993, invita i rappresentanti dell'INAIL a far conoscere specificamente gli obiettivi che si intendono raggiungere ed i costi complessivi previsti anche tenendo conto delle possibilità operative offerte dalla legge di riforma 9 marzo 1989, n. 88.

Riguardo alle cifre fornite sul personale, chiede di conoscere quali siano i criteri adottati per calcolare un organico di 15.500 unità e se, in tale calcolo, sia stato tenuto conto della riduzione di personale connessa al massiccio utilizzo dei sistemi informatici.

Chiede, infine, quali misure siano state adottate o si intendano adottare per limitare od annullare il fenomeno delle iscrizioni illegittime e quale sia il numero degli ispettori in servizio destinati al recupero delle somme sfuggite agli obblighi contributivi ed al recupero dei crediti.

Il senatore MERIGGI, ricordato che a partire dal 1988 si è registrato un notevole aumento percentuale degli incidenti sul lavoro nel settore industriale ma anche in quello agricolo, chiede ai rappresentanti dell'INAIL quale sia l'incidenza di tale aumento sui costi totali e cosa intendano fare, anche sotto il profilo ispettivo, per contribuire alla riduzione di tale preoccupante fenomeno.

Chiede poi che siano fornite ulteriori spiegazioni sulle disponibilità dell'Istituto in relazione al conto corrente infruttifero presso il Ministero del tesoro, che ha accolto parzialmente oppure ritardato il necessario accredito delle somme richieste, con la conseguenza che si è dovuto far ricorso al credito bancario per erogare le prestazioni.

Il Presidente ROMITA, espresse alcune valutazioni sulla preoccupante situazione connessa alla gestione agricola, chiede ai rappresentanti dell'INAIL se ed in quali forme sia stata definita un'azione di prevenzione e quali siano i programmi di orientamento professionale destinati agli operatori del settore.

Fatti alcuni riferimenti al contenuto dell'ordine del giorno approvato dalla Camera il 23 ottobre scorso e del decreto legislativo in

materia sanitaria di recente predisposto, chiede di conoscere specificamente quali siano le proposte definite per rimediare al passivo della gestione agricola e cosa significhi parlare di modifica della gestione finanziaria.

Dopo aver richiesto delucidazioni sui parametri adottati per il calcolo dell'organico, chiede di conoscere quale influenza abbia esercitato in materia il massiccio ricorso alle procedure informatizzate. Chiede ancora se sia possibile incrementare l'attività del centro dell'INAIL specializzato nella produzione di particolari protesi per gli infortunati, nonché quale sia il ruolo di ausilio svolto dalle associazioni di tutela nel perfezionamento delle pratiche pensionistiche.

Esprime alcune osservazioni sull'utilizzo degli avanzi di cassa, chiede di conoscere se sia stata definita la società per la gestione del patrimonio immobiliare, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 88 del 1989.

Il vicepresidente dell'INAIL, PESCI, fornisce innanzitutto una serie di dati disaggregati, relativi al 1992 riguardo alle somme disponibili presso la Tesoreria unica ed all'ammontare degli scoperti.

Precisa poi che il tasso più favorevole pagato dall'INAIL alle banche è del 13,75 per cento e che le somme destinate alla Tesoreria sono remunerate a tasso zero.

Ricordato che i contributi provenienti dal settore industriale vanno impiegati secondo il sistema a capitalizzazione, si dichiara d'accordo sull'aiuto da destinare al settore agricolo, che versa in uno stato di grave crisi, ma non può sottacere la necessità che una nuova normativa sia predisposta con la massima urgenza per rimediare alle più vistose storture esistenti.

Il direttore generale dell'INAIL, PALMA, ribadisce che il conto corrente infruttifero presso il Ministero del tesoro rappresenta per l'INAIL un danno enorme, evidenziato dal fatto che a partire dal 1918 l'Istituto ha perduto per mancati introiti da interessi somme rilevanti: minori entrate significano, in definitiva, consistenti aggravii per gli utenti.

La senatrice PELLEGATTI fa osservare che le mancate modifiche normative rinviando al futuro la possibilità di procedere ad una reale rivalutazione delle rendite corrisposte dall'INAIL: ciò genera grande insoddisfazione negli utenti e rende più difficoltosa la gestione complessiva.

Quanto al versamento delle somme alla Tesoreria unica, ricorda che più volte è stata avanzata la richiesta di una modifica della procedura senza ottenere alcun risultato positivo. Sarebbe forse stato necessario affrontare tale problema in maniera organica nel corso dell'iter della legge di riforma dell'INPS e dell'INAIL n. 88 del 1989: ciò non avvenne per l'interesse precipuo conferito alle problematiche dell'INPS.

Il direttore generale dell'INAIL, PALMA, fornisce ampie risposte ai quesiti posti dai commissari, ricordando in particolare che fino a questo

momento è stato possibile sottoscrivere le convenzioni per prestare le prime cure ambulatoriali soltanto con tre regioni: possono essere utilizzati a tale scopo anche gli ambulatori dell'Istituto e ciò permette di *controllare direttamente e con anticipo i periodi che danno titolo ad ottenere le prestazioni conseguenti all'inabilità temporanea.*

Quanto agli altri paesi europei, osserva che è possibile stabilire un raffronto dal punto di vista normativo soltanto con la Germania, anche se deve essere sottolineato che le prestazioni garantite in Italia sono senz'altro le migliori fra quelle europee: ciò potrà causare alcune difficoltà quando dovranno essere adeguate le legislazioni dei paesi comunitari in materia infortunistica.

Fornita una serie di ulteriori dati sulle somme destinate alla Tesoreria unica, si sofferma sulle misure possibili per rimediare al *deficit* del settore agricolo, illustrando i vantaggi derivanti dalla fiscalizzazione o dall'introduzione del sistema a capitalizzazione previsto per il settore industriale, secondo il contenuto del progetto di riforma del testo unico del 1965 in esame al Senato.

Osserva altresì che, a fronte del pagamento attuale di 500 mila lire annue, per raggiungere il premio di equilibrio in agricoltura ogni iscritto dovrebbe versare circa 2 milioni annui: è quindi evidente che, se non si porrà mano al più presto ad una modifica della normativa, la *situazione non potrà che peggiorare, considerato anche lo stato di crisi in cui versa il settore. È da ricordare che nel settore industriale il pagamento del premio non è fisso, come in agricoltura, ma è collegato al rischio effettivo.*

Precisato che nella scorsa legislatura non si è giunti ad una modifica del testo unico soprattutto a causa del possibile consistente aggravio dei costi, afferma che la legge 9 marzo 1989, n. 88, rappresenta un esempio assai moderno di legislazione nel settore previdenziale ed assistenziale, da considerare come esempio per altri provvedimenti simili.

Quanto al personale, rende noto che il massiccio utilizzo delle strutture informatiche ha permesso già in passato di ridurre la pianta organica e che un'altra riduzione di essa è in preparazione, cosa che potrà essere ripetuta anche per il futuro. Premesso ciò, sottolinea quanto rilevante sia la differenza fra organico ed unità effettivamente in servizio.

Ricordato che negli anni scorsi è stato avviato un programma serrato di orientamento professionale riferito ai vari livelli di personale, precisa che *l'organico degli ispettori è coperto soltanto per la metà e che è quindi necessario procedere al più presto all'addestramento ed all'immissione in servizio di altro personale.*

Non ritiene rilevante il ruolo svolto dalle associazioni di tutela degli infortunati sul lavoro e fa presente che *l'officina ortopedica di Budrio continua, come in passato, a produrre protesi di altissimo livello tecnico, che generano ammirazione all'estero: sono però allo studio modifiche riguardo alla gestione di tale centro, soprattutto in relazione alla possibilità di assicurare ai tecnici in esso operanti adeguate soddisfazioni economiche.*

Conclude rilevando che l'INAIL ha svolto una serie di adempimenti per giungere alla costituzione della società destinata alla gestione del

patrimonio immobiliare, ma senza pervenire a risultati definitivi il consiglio di amministrazione intende pervenire al più presto a tale decisione, anche in armonia con le previsioni della legge n. 88 e tenendo conto delle esperienze attuate da altri enti previdenziali. Non si può non ricordare, nel contempo, che le vicende giudiziarie degli ultimi mesi, soprattutto riferite alla gestione degli immobili, non aiutano a raggiungere tale obiettivo. Si dichiara contrario all'ipotesi di costituzione di una società di gestione unica per tutti gli enti previdenziali.

Il presidente ROMITA ringrazia i rappresentanti dell'INAIL e li congeda, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 4 febbraio 1993, alle ore 9, in cui è prevista l'audizione del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La seduta termina alle ore 16,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1993

30^a Seduta

Presidenza del Presidente
SAPORITO

La seduta inizia alle ore 9,45.

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezioni da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (887)

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere alle Commissioni riunite 2^a e 12^a: favorevole con osservazioni)

La senatrice BARBIERI, nel ribadire l'apprezzamento della sua parte politica per l'inversione di tendenza in materia di tossicodipendenze sottesa al provvedimento in esame, rileva - quanto ai profili di competenza della Commissione - l'opportunità di precisare modalità e scadenze delle attività di rilevazione e analisi attribuite all'Osservatorio permanente, la necessità di riconsiderare le attribuzioni del prefetto in tema di trattamento dei consumatori di stupefacenti nonché di verificare l'integrazione funzionale tra il Comitato nazionale per l'azione antidroga e il nucleo operativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge in titolo.

La Sottocommissione, infine, conviene a maggioranza di formulare un parere favorevole osservando che il decreto-legge non costituisce lo strumento normativo più opportuno per disciplinare la materia in

esame; le competenze del prefetto, inoltre, dovrebbero essere complessivamente riconsiderate, con particolare riferimento alle garanzie in tema di misure restrittive della libertà personale; occorre valutare con particolare attenzione, infine, i possibili inconvenienti derivanti alla funzionalità delle forze dell'ordine dalla difficoltà di accertamento delle quantità di stupefacenti consentite per l'uso personale.

Cutrerà ed altri: Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (382)

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (500)

Molinaro e Maisano Grassi: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e attuazione della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (626)

(Parere su testo unificato alle Commissioni riunite 10^a e 13^a: rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente SAPORITO si conviene di rinviare l'esame del testo unificato, per consentire un ulteriore approfondimento delle complesse questioni attinenti i profili di competenza della Commissione.

Attuazione della risoluzione ONU n. 778 sui rapporti sui rapporti con l'Iraq (903)

(Parere alla 3^a Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Il presidente SAPORITO prospetta l'opportunità di rimettere alla sede plenaria l'esame del disegno di legge in titolo: conviene unanime la Sottocommissione.

Biscardi ed altri: Disposizioni urgenti per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare (912)

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente SAPORITO, che propone di formulare un parere favorevole: la Sottocommissione concorda.

Biscardi: Riforma dell'amministrazione scolastica (779)

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Su proposta del presidente SAPORITO la Sottocommissione formula un parere favorevole, rilevando l'esigenza di riconsiderare le disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo alla luce della nuova normativa introdotta in materia di pubblico impiego dal decreto legislativo adottato in attuazione della legge n. 421 del 1992.

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di sostegno in favore dei consorzi per l'esportazione fra piccole e medie imprese (939)

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA la Sottocommissione esprime parere favorevole per quanto di competenza.

La seduta termina alle ore 10,15.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

FILETTI ed altri. – Avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica (293): *parere favorevole con osservazioni*

alla 3^a Commissione permanente:

Attuazione della risoluzione ONU n. 778 sui rapporti con l'Iraq (903): *parere favorevole*

alla 9^a Commissione permanente:

LOBIANCO ed altri. – Riforma della legislazione sul credito agrario (219): *rinvio dell'emissione del parere*

STEFANINI ed altri. – Riforma del credito agrario (413): *rinvio dell'emissione del parere.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Montresori, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (905): *rimessione alla sede plenaria.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(12^a - Sanità)

Giovedì 4 febbraio 1993, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (887).
- FAGNI ed altri. - Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri (438).
- ZUFFA ed altri. - Modifica e integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena, nonché l'assistenza socio-sanitaria ai detenuti affetti da AIDS (510).

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

(10^a - Industria, commercio, turismo)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 4 febbraio 1993, ore 12

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (500).

- CUTRERA ed altri. - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (382).
- MOLINARI e MAISANO GRASSI. - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e attuazione della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (626).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 4 febbraio 1993, ore 11

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
 - CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
 - COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
 - PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
 - FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
 - ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
 - POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
 - ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
 - LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
 - PONTONE ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) (*Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1^a Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992*).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).

V. Esame dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica (293).
- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (904).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (940) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Zanone ed altri; Fini ed altri; Segni ed altri; Novelli; Pannella ed altri; Ciaffi ed altri; Mundo ed altri; La Ganga ed altri; Tiscar ed altri; Patria ed altri; Bossi ed altri; Boato ed altri; La Malfa ed altri; Signorile; Mensorio; Ferri ed altri; Mastrantuono; Tassi*).
- PECCHIOLI ed altri. - Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (116).
- CHIARANTE ed altri. - Disposizioni sul sistema elettorale per i comuni (244).
- COMPAGNA ed altri. - Norme per l'elezione diretta dei sindaci e per l'elezione dei consigli comunali (354).

- ZAMBERLETTI ed altri. - Norme per l'elezione diretta del sindaco e per l'elezione dei Consigli comunali e delle città metropolitane secondo il sistema maggioritario (432).
- SCEVAROLLI ed altri. - Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia; riforma della legge elettorale comunale e provinciale (467).
- BONO PARRINO ed altri. - Norme sulla elezione diretta del sindaco (596).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 4 febbraio 1993, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (916).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato (82).

- SALVATO ed altri. - Abrogazione del soggiorno obbligato (167).
 - VENTRE e COVIELLO. - Abrogazione del soggiorno obbligato (566).
- (Rinviati dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 21 gennaio 1993).*

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- PONTONE ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).
- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461).

III. Esame del disegno di legge:

- PROCACCI ed altri. - Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 4 febbraio 1993, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul brevetto comunitario, della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (738).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Elenco degli enti e delle istituzioni di cui si potrà avvalere il Ministero degli affari esteri per le valutazioni relative alle iniziative di cui all'articolo 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

DIFESA (4^a)

Giovedì 4 febbraio 1993, ore 10,30

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di rappresentanti della Finmeccanica in relazione ai problemi connessi all'industria degli armamenti ed alle commesse militari, nonché ai temi della riconversione dell'apparato produttivo per la difesa.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 4 febbraio 1993, ore 9,30 e 15, 30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli

oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877).

- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (905).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Livorno.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Livorno.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Loreto.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Savigliano.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Spoleto.
- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Tortona.
- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Terni e Narni.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Terni e Narni.
- Proposta di nomina del Vicepresidente dell'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Banca del Monte di Lucca.
- Proposta di nomina del Presidente della Banca del Monte di Lugo.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Mirandola.
- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Savigliano.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Volterra.

- Proposta di nomina del Vicepresidente della Banca del Monte e Cassa di risparmio di Faenza.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Banca del Monte di Rovigo.
- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Fermo.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Fermo.
- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Mirandola.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Puglia.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Savona.
- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Volterra.
- Proposta di nomina del Presidente della Banca del Monte e Cassa di risparmio di Faenza.
- Proposta di nomina del Presidente della Banca del Monte di Rovigo.
- Proposta di nomina del Presidente del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.
- Proposta di nomina del Presidente del Comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 4 febbraio 1993, ore 9,30

Materie di competenze

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sullo stato di attuazione della riforma della scuola elementare.

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni che il Ministro della pubblica istruzione ha reso nella seduta del 27 gennaio 1993 sul contratto tra il Ministero e l'ITALSIEL.

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare (773).
 - BISCARDI ed altri. - Disposizioni urgenti per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare (912).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
- BO ed altri. - Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della stessa città (377).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERICI ed altri. - Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684).
- MANZINI ed altri. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 4 febbraio 1993, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).

- Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1) (Risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri. Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione in data 29 febbraio 1992. Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 21 gennaio 1993).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di sostegno in favore dei consorzi per l'esportazione fra piccole e medie imprese (939) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente della Stazione sperimentale per la seta in Milano.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 4 febbraio 1993, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (900).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (907).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 4 febbraio 1993, ore 10

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (433).
- MONTRESORI ed altri. - Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (594).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 4 febbraio 1993, ore 9

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 4 febbraio 1993, ore 9

- Audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle iniziative legislative in via di predisposizione.
- Seguito dell'esame dei rendiconti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro per il 1991.

